

DOCUMENTO DI OFFERTA

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

AI SENSI DEGLI ARTT. 102 E 106, COMMA 4, DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE  
MODIFICATO ED INTEGRATO

AVENTE AD OGGETTO AZIONI ORDINARIE DI



**SICIT GROUP S.P.A.**

OFFERENTE

**CIRCULAR BIDCO S.P.A.**

**Strumenti finanziari oggetto dell'offerta**

massime n. 22.477.712 azioni ordinarie di SICIT Group S.p.A. prive di valore nominale emesse alla data del Documento di Offerta, oltre le eventuali massime 170.807 azioni ordinarie che potrebbero rinvenire dall'esercizio dei *warrant* attualmente in circolazione

**Corrispettivo unitario offerto**

Euro 15,45 per ciascuna azione

**Periodo di adesione concordato con Borsa Italiana S.p.A.**

dalle ore 8.30 del 14 giugno 2021 alle 17.30 del 7 luglio 2021, estremi inclusi, salvo proroghe

**Data di pagamento**

14 luglio 2021, salvo proroghe

**Consulenti finanziari dell'Offerente**



**Intermediario Incaricato del Coordinamento**



**Global Information Agent**

**M O R R O W  
S O D A L I**

4 giugno 2021

L'approvazione del Documento di Offerta, avvenuta con delibera n. 21881 del 4 giugno 2021, non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie in esso contenuti.

## INDICE

<b>GLOSSARIO E DEFINIZIONI</b> .....	<b>5</b>
<b>PREMESSA</b> .....	<b>11</b>
<b>A. AVVERTENZE</b> .....	<b>19</b>
A.1. CONDIZIONI DELL'OFFERTA.....	19
A.2. FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA.....	21
A.3. PARTI CORRELATE DELL'EMITTENTE.....	23
A.4. PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE.....	23
A.5. FUSIONE.....	25
A.5.1. FUSIONE IN ASSENZA DI DELISTING.....	25
A.5.2. FUSIONE SUCCESSIVA AL DELISTING.....	26
A.6. OPERAZIONI STRAORDINARIE ULTERIORI O ALTERNATIVE AL DELISTING.....	27
A.7. ASSENZA DI FUSIONE.....	27
A.8. APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 39-BIS (PARERE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI) E 40-BIS (RIAPERTURA DEI TERMINI) DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.....	27
A.9. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'OFFERTA.....	28
A.10. DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE IN MERITO ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO DI CUI ALL'ART. 108, COMMA 2, DEL TUF E ALLA FACOLTÀ DI RIPRISTINO DEL FLOTTANTE AI SENSI DELL'ART. 108 DEL TUF.....	28
A.11. DICHIARAZIONI DELL'OFFERENTE DI AVVALERSI DEL DIRITTO DI CUI ALL'ART. 111 DEL TUF E DICHIARAZIONI IN MERITO ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO DI CUI ALL'ART. 108, COMMA 1, DEL TUF.....	29
A.12. EVENTUALE SCARSITÀ DEL FLOTTANTE.....	30
A.13. POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE.....	31
A.14. ALTERNATIVE PER I POSSESSORI DI AZIONI DELL'EMITTENTE ANCHE IN RELAZIONE ALL'EVENTUALE RIAPERTURA DEI TERMINI.....	31
A.15. COMUNICATO DELL'EMITTENTE.....	35
A.16. IMPATTI CONOSCIBILI DELLA PANDEMIA DA COVID-19.....	35
A.17. RUOLO DI INTESA HOLDING IN RELAZIONE ALL'OFFERTA.....	36
A.18. WARRANT DELL'EMITTENTE.....	38
<b>B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE</b> .....	<b>39</b>
B.1. L'OFFERENTE.....	39
B.1.1. DENOMINAZIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA E SEDE SOCIALE.....	39
B.1.2. COSTITUZIONE E DURATA.....	39
B.1.3. LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE.....	39
B.1.4. CAPITALE SOCIALE.....	39
B.1.5. SOCI DELL'OFFERENTE E PATTI PARASOCIALI.....	39
B.1.6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COLLEGIO SINDACALE – SOCIETÀ DI REVISIONE.....	39
B.1.7. SINTETICA DESCRIZIONE DEL CATENA SOCIETARIA DI CUI FA PARTE L'OFFERENTE.....	41
B.1.8. ATTIVITÀ.....	42
B.1.9. PRINCIPI CONTABIL.....	43
B.1.10. SCHEMI CONTABILI DELL'OFFERENTE E DEL SOGGETTO A CUI FA CAPO L'OFFERENTE.....	43
B.1.11. ANDAMENTO RECENTE.....	44
B.2. SOGGETTO EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA.....	44
B.2.1. DENOMINAZIONE, FORMA GIURIDICA E SEDE SOCIALE.....	44
B.2.2. COSTITUZIONE E DURATA.....	44
B.2.3. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO E FORO COMPETENTE.....	44
B.2.4. CAPITALE SOCIALE E SOCI RILEVANTI.....	45
B.2.5. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO E SOCIETÀ DI REVISIONE.....	48
B.2.6. ATTIVITÀ DEL GRUPPO SICIT.....	50
B.2.7. ANDAMENTO RECENTE E PROSPETTIVE.....	51
B.3. INTERMEDIARI.....	56
B.4. GLOBAL INFORMATION AGENT.....	56

<b>C.</b>	<b>CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA.....</b>	<b>58</b>
C.1.	TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA E RELATIVE QUANTITÀ.....	58
C.2.	STRUMENTI FINANZIARI CONVERTIBILI.....	58
C.3.	AUTORIZZAZIONI.....	58
<b>D.</b>	<b>STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE O AVENTI COME SOTTOSTANTE DETTI STRUMENTI POSSEDUTI DALL'OFFERENTE, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA.....</b>	<b>59</b>
D.3.	NUMERO DI AZIONI POSSEDUTE DALL'OFFERENTE.....	59
D.4.	CONTRATTI DI RIPORTO, PRESTITO TITOLI, USUFRUTTO O COSTITUZIONE DI PEGNO O ALTRI IMPEGNI AVENTI COME SOTTOSTANTE LE AZIONI.....	59
D.5.	STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE POSSEDUTI DAI SOGGETTI IN CONCERTO.....	59
<b>E.</b>	<b>CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE.....</b>	<b>60</b>
E.1.	INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE.....	60
E.1.1.	PREZZO DI QUOTAZIONE NEL GIORNO ANTECEDENTE L'ANNUNCIO DELL'OFFERTA.....	60
E.1.2.	MEDIE PONDERATE IN DIVERSI ORIZZONTI TEMPORALI ANTECEDENTI LA DATA DI ANNUNCIO.....	61
E.1.3.	PREZZI OBIETTIVO.....	61
E.2.	ESBORSO MASSIMO.....	61
E.3.	CONFRONTO TRA IL CORRISPETTIVO ED ALCUNI INDICATORI RELATIVI ALL'EMITTENTE.....	62
E.4.	MEDIA ARITMETICA PONDERATA MENSILE DELLE QUOTAZIONI REGISTRATE DALLE AZIONI PER CIASCUNO DEI DODICI MESI PRECEDENTI L'INIZIO DELL'OFFERTA.....	65
E.5.	VALORI ATTRIBUITI ALLE AZIONI IN OCCASIONE DI OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE NELL'ULTIMO ESERCIZIO E NELL'ESERCIZIO IN CORSO.....	66
E.6.	VALORI AI QUALI SONO STATE EFFETTUATE, NEGLI ULTIMI DODICI MESI, DA PARTE DELL'OFFERENTE E DEI SOGGETTI IN CONCERTO, OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA SULLE AZIONI.....	66
<b>F.</b>	<b>MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALL'OFFERTA, DATA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DI RESTITUZIONE DEI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA.....</b>	<b>67</b>
F.1.	MODALITÀ E TERMINI PER L'ADESIONE ALL'OFFERTA E PER IL DEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI.....	67
F.2.	TITOLARITÀ ED ESERCIZIO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI INERENTI LE AZIONI PORTATE IN ADESIONE IN PENDENZA DELL'OFFERTA.....	68
F.3.	COMUNICAZIONI PERIODICHE E RISULTATI DELL'OFFERTA.....	69
F.4.	MERCATI SUI QUALI È PROMOSSA L'OFFERTA.....	69
F.5.	DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	70
F.6.	MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	70
F.7.	INDICAZIONE DELLA LEGGE REGOLATRICE DEI CONTRATTI STIPULATI TRA L'OFFERENTE ED I TITOLARI DI AZIONI, NONCHÉ DELLA GIURISDIZIONE COMPETENTE.....	71
F.8.	MODALITÀ E TERMINI PER LA RESTITUZIONE DEI TITOLI OGGETTO DI ADESIONE IN CASO DI INEFFICACIA DELL'OFFERTA.....	71
<b>G.</b>	<b>MODALITÀ DI FINANZIAMENTO, GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE.....</b>	<b>72</b>
G.1.	MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO.....	72
G.2.	MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE.....	77
G.2.1.	MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA.....	77
G.2.2.	PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE IN RELAZIONE ALL'EMITTENTE.....	78
G.2.3.	INVESTIMENTI E RELATIVE FORME DI FINANZIAMENTO.....	79
G.2.4.	FUSIONE.....	79
G.2.4.1	FUSIONE IN ASSENZA DI DELISTING.....	79
G.2.4.2	FUSIONE SUCCESSIVA AL DELISTING.....	80
G.2.5.	ASSENZA DI FUSIONE.....	81
G.2.6.	MODIFICHE PREVISTE ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI E DEI RELATIVI EMOLUMENTI.....	81
G.2.7.	MODIFICHE PREVISTE ALLO STATUTO.....	82
G.3.	VOLONTÀ DELL'OFFERENTE DI RICOSTITUIRE IL FLOTTANTE.....	83
<b>H.</b>	<b>EVENTUALI ACCORDI E OPERAZIONI TRA L'OFFERENTE, I SOGGETTI CHE AGISCONO DI CONCERTO CON ESSO E L'EMITTENTE O GLI AZIONISTI RILEVANTI O I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO.....</b>	<b>85</b>
H.1.	DESCRIZIONE DEGLI ACCORDI E DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE E/O COMMERCIALI CHE SONO STATI DELIBERATI O ESEGUITI,	

	NEI DODICI MESI ANTECEDENTI LA PUBBLICAZIONE DELL'OFFERTA, TRA I SUDETTI SOGGETTI, CHE POSSANO AVERE O ABBIANO AVUTO EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'ATTIVITÀ DELL'OFFERENTE E/O DELL'EMITTENTE.....	85
H.2.	ACCORDI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO, OVVERO IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E/O DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI.....	85
<b>I.</b>	<b>COMPENSI AGLI INTERMEDIARI .....</b>	<b>86</b>
<b>J.</b>	<b>IPO TESI DI RIPARTO .....</b>	<b>87</b>
<b>K.</b>	<b>APPENDICI.....</b>	<b>88</b>
K.1.	COMUNICAZIONE DELL'OFFERENTE AI SENSI DELL'ART. 102, COMMA 1, DEL TUF E DELL'ART. 37, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.....	88
K.2.	INFORMAZIONI ESSENZIALI CIRCA IL TS, L'ACCORDO QUADRO ED IL PATTO PARASOCIALE, PUBBLICATE AI SENSI DELL'ART. 130 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.....	100
K.2.1.	TS.....	100
K.2.2.	ACCORDO QUADRO.....	108
K.2.3.	PATTO PARASOCIALE.....	117
<b>L.</b>	<b>DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, ANCHE MEDIANTE RIFERIMENTO, E LUOGHI O SITI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE.....</b>	<b>126</b>
L.1.	DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERENTE.....	126
L.2.	DOCUMENTI RELATIVI ALL'EMITTENTE.....	126
L.3.	LUOGHI E SITI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE.....	126
<b>M.</b>	<b>DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ .....</b>	<b>127</b>

## GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno del Documento di Offerta e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. Gli ulteriori termini utilizzati nel Documento di Offerta hanno il significato loro attribuito ed indicato nel testo.

<b>Accordo Quadro</b>	L'accordo quadro stipulato il 7 maggio 2021 tra NB, Intesa Holding, TopCo, HoldCo e BidCo, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122, commi 1 e 5 del TUF, le cui informazioni essenziali sono state pubblicate ai sensi degli artt. 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti sul sito <i>internet</i> dell'Emittente ( <a href="http://www.sicigroup.com">www.sicigroup.com</a> ).
<b>Aderente</b>	Ogni persona fisica o giuridica che abbia presentato una Scheda di Adesione nell'ambito dell'Offerta.
<b>Altri Paesi</b>	Gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone, l'Australia, nonché qualsiasi altro Paese nel quale la diffusione dell'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità.
<b>Azioni</b>	Le azioni ordinarie di SICIT Group S.p.A., quotate sul Segmento STAR del MTA (codice ISIN IT0005372344).
<b>Azioni Oggetto dell'Offerta</b>	A seconda del contesto, tutte o parte, o al singolare, ciascuna delle n. 22.477.712 Azioni, pari al 100% delle Azioni emesse da Sicit alla data del Documento di Offerta (comprehensive delle Azioni Proprie e delle n. 9.142.100 azioni ordinarie dell'Emittente detenute da Intesa Holding, pari a circa il 40,67% del corrente capitale sociale dell'Emittente, che risultano oggetto dell'Impegno ad Aderire), oltre alle eventuali massime n. 170.807 Azioni di nuova emissione, rivenienti dall'esercizio del diritto di sottoscrizione incorporato nei Warrant, pari all'0,75% del capitale sociale dell'Emittente comprensivo delle Azioni di nuova emissione, il tutto per un totale di complessive massime n. 22.648.519 Azioni.
<b>Azioni Proprie</b>	Le Azioni proprie, tempo per tempo, detenute da Sicit. Alla Data del Documento di Offerta, secondo quanto comunicato dall'Emittente, Sicit risulta detenere n. 304.209 Azioni proprie, pari al 1,35% circa del corrente capitale sociale di Sicit.
<b>Azionisti</b>	I titolari delle Azioni, i quali sono legittimati a partecipare all'Offerta.
<b>Banca Agente</b>	Intesa Sanpaolo S.p.A., avente sede legale in Piazza S. Carlo, n. 156, 10121 Torino.
<b>Borsa Italiana</b>	Borsa Italiana S.p.A., avente sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
<b>Business Combination</b>	La <i>business combination</i> tra SprintItaly S.p.A. (una <i>special purpose acquisition company</i> ) e SICIT 2000 S.p.A. perfezionatasi in data 20 maggio 2019.

<b>Comunicato dell'Emittente</b>	Il comunicato che il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente è tenuto a diffondere, in conformità al disposto dell'art. 103, comma 3, del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti, contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'Offerta e la propria valutazione dell'Offerta.
<b>Comunicato sui Risultati dell'Offerta</b>	Il comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta che sarà pubblicato, a cura dell'Offerente, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti.
<b>Condizioni dell'Offerta</b>	Le condizioni al verificarsi delle quali è subordinato il perfezionamento dell'Offerta.
<b>Contratti di Finanziamento</b>	Indica, congiuntamente, il Contratto di Finanziamento e il Contratto di Finanziamento GEA.
<b>Contratto di Finanziamento</b>	Il contratto di finanziamento, regolato dalla legge italiana, per un importo massimo erogabile pari ad Euro 145.000.000,00 messo a disposizione da, <i>inter alia</i> , Banco BPM S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A.
<b>Contratto di Finanziamento GEA</b>	Il contratto di finanziamento, regolato dalla legge italiana, in forza del quale, Intesa Sanpaolo S.p.A. si è irrevocabilmente impegnata a emettere, nei termini e alle condizioni ivi previste, la Garanzia di Esatto Adempimento.
<b>Corrispettivo</b>	Il corrispettivo in contanti, che sarà corrisposto ad ogni Aderente per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, pari ad Euro 15,45 (quindici/45), meno l'importo di qualsiasi eventuale ulteriore dividendo (ordinario o straordinario) per azione di cui i competenti organi sociali dell'Emittente abbiano approvato la distribuzione e che risulti effettivamente corrisposto prima della data di pagamento del corrispettivo.
<b>Data del Documento di Offerta</b>	Ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento Emittenti, la data di pubblicazione del Documento di Offerta, ossia il 4 giugno 2021.
<b>Data di Annuncio</b>	Il 16 aprile 2021, data in cui l'Offerta è stata comunicata al pubblico (a mercati chiusi) mediante la comunicazione redatta ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti.
<b>Data di Pagamento</b>	Il 14 luglio 2021 ovvero il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, nel caso in cui tale periodo sia prorogato, data in cui sarà effettuato il pagamento del Corrispettivo ai titolari delle Azioni portate in adesione dell'Offerta, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni.
<b>Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini</b>	Il 28 luglio 2021, corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini, salvo proroga del Periodo di Adesione.
<b>Diritto di Acquisto</b>	Il diritto di acquistare tutte le Azioni residue, ai sensi dell'art. 111, comma 1, del TUF, che l'Offerente eserciterà nel caso in cui l'Offerente (congiuntamente ai Soggetti in Concerto) venisse complessivamente a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), nonché di acquisti eventualmente effettuati al di

fuori dell'Offerta, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dai Soggetti in Concerto durante il Periodo di Adesione (ovvero durante l'eventuale Riapertura dei Termini) e/o degli acquisti effettuati durante, e/o per effetto de, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF – una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente. Ai fini del calcolo delle soglie previste dagli artt. 108 e 111 del TUF le Azioni Proprie sono sommate alla partecipazione complessiva detenuta dall'Offerente e dai Soggetti in Concerto.

<b>Delisting</b>	La revoca delle Azioni di Sicit dalla quotazione sul MTA.
<b>Documento di Offerta</b>	Il presente documento di offerta.
<b>Esborso Massimo</b>	Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato sul numero totale delle Azioni Oggetto dell'Offerta, pari ad Euro 349.919.618,55 (trecentoquarantanovemilioni novecentodiciannovemila seicentodiciotto/55).
<b>Emittente o Sicit</b>	SICIT Group S.p.A., società per azioni di diritto italiano, quotata sul Segmento STAR del MTA, con sede legale in Chiampo (VI), Via Arzignano, 80, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva: 09970040961 e numero R.E.A.VI-388405.
<b>Finanziatori Originari</b>	Congiuntamente, Banco BPM S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., nonché gli eventuali ulteriori finanziatori che aderiranno alla sindacazione delle linee di credito di cui al Contratto di Finanziamento.
<b>Fusione</b>	L'eventuale fusione per incorporazione: (i) dell'Emittente nell'Offerente e/o HoldCo (società non quotate), ovvero (ii) dell'Emittente in un veicolo societario non quotato facente capo all'Offerente e/o HoldCo.
<b>Garanzia di Esatto Adempimento</b>	La garanzia di esatto adempimento, ai sensi dell'art. 37-bis del Regolamento Emittenti, rilasciata in data 4 giugno 2021 nell'ambito del Contratto di Finanziamento GEA, con la quale Intesa Sanpaolo S.p.A. si è impegnata – irrevocabilmente, incondizionatamente, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento nell'ambito dell'Offerta (incluse le obbligazioni di pagamento eventualmente rivenienti dalla Riapertura dei Termini) – a mettere a disposizione dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento la somma dovuta dall'Offerente come corrispettivo per le Azioni portate in adesione all'Offerta sino a un importo massimo complessivo pari all'Esborso Massimo.
<b>Giorni di Borsa Aperta</b>	I giorni di apertura dei mercati regolamentati italiani secondo il calendario di negoziazione stabilito annualmente da Borsa Italiana.
<b>Global Information Agent</b>	Morrow Sodali S.p.A., avente sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, soggetto incaricato di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente.
<b>HoldCo</b>	Circular HoldCo S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, viale Bianca Maria n. 25, numero di iscrizione al Registro delle

Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi, codice fiscale e partita IVA 11648710967.

<b>Impegno ad Aderire</b>	L'impegno irrevocabile – assunto da Intesa Holding ai sensi del TS e dell'Accordo Quadro – ad aderire all'Offerta con riferimento a tutte le n. 9.142.100 azioni ordinarie dell'Emittente (pari al 40,67% del corrente capitale sociale di Sicit) da essa detenute.
<b>Intermediari Depositari</b>	Gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (quali, a titolo esemplificativo, banche, SIM, società di investimento ed agenti di cambio) che potranno raccogliere e far pervenire le Schede di Adesione all'Intermediario Incaricato del Coordinamento.
<b>Intermediari Incaricati</b>	Gli intermediari finanziari incaricati di raccogliere le adesioni all'Offerta, tenere in deposito le Azioni apportate all'Offerta, verificare la regolarità e la conformità delle Schede di Adesione e delle Azioni rispetto a quanto previsto nel presente Documento di Offerta.
<b>Intermediario Incaricato del Coordinamento</b>	Intesa Sanpaolo S.p.A., avente sede legale in Piazza S. Carlo, n. 156, 10121 Torino, soggetto incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all'Offerta.
<b>Intesa Holding</b>	Intesa Holding S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Arzignano (VI), Via Trieste 2, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva: 01905000244.
<b>Istruzioni al Regolamento di Borsa</b>	Le Istruzioni al Regolamento di Borsa.
<b>MTA</b>	Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.
<b>NB</b>	NB Renaissance Partners Holding S.à.r.l., <i>société à responsabilité limitée</i> di diritto lussemburghese, avente sede legale in 9 Rue du Laboratoire, L-1911 Lussemburgo.
<b>Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF</b>	L'obbligo dell'Offerente di acquistare da ciascun Azionista che ne faccia richiesta le Azioni residue, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF nell'ipotesi in cui, a seguito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), l'Offerente (congiuntamente ai Soggetti in Concerto) venisse complessivamente a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta, nonché di acquisti eventualmente effettuati, direttamente o indirettamente, al di fuori dell'Offerta dall'Offerente e/o dai Soggetti in Concerto durante il Periodo di Adesione (ovvero durante l'eventuale Riapertura dei Termini) e/o degli acquisti effettuati durante, e/o per effetto de, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF – una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente. Ai fini del calcolo delle soglie previste dagli artt. 108 e 111 del TUF le Azioni Proprie sono sommate alla partecipazione detenuta dall'Offerente e dai Soggetti in Concerto.
<b>Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF</b>	L'obbligo dell'Offerente di acquistare da ciascun Azionista che ne faccia richiesta le Azioni residue, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF

nell'ipotesi in cui, a seguito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini) ed ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento Emittenti, l'Offerente (congiuntamente ai Soggetti in Concerto), previa rinuncia alla Condizione sulla Soglia, venisse complessivamente a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta, nonché di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dai Soggetti in Concerto durante il Periodo di Adesione ovvero durante l'eventuale Riapertura dei Termini – una partecipazione superiore al 90% ed inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente. Ai fini del calcolo delle soglie previste dagli artt. 108 e 111 del TUF le Azioni Proprie sono sommate alla partecipazione detenuta dall'Offerente e dai Soggetti in Concerto.

<b>Offerente o BidCo</b>	Circular BidCo S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, viale Bianca Maria n. 25, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi, codice fiscale e partita IVA 11648660964.
<b>Offerta</b>	L'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto complessive massime n. 22.648.519 Azioni di SICIT Group S.p.A., promossa dall'Offerente ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF.
<b>Parere degli Amministratori Indipendenti</b>	Il parere motivato contenente valutazioni sull'Offerta e sulla congruità del Corrispettivo redatto dagli amministratori indipendenti dell'Emittente che non sono parti correlate dell'Offerente ai sensi dell'art. 39- <i>bis</i> del Regolamento Emittenti.
<b>Patto Parasociale</b>	Il patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, del TUF, stipulato il 7 maggio 2021 tra NB, TopCo e Intesa Holding che entrerà in vigore entro tre giorni prima della Data di Pagamento, le cui informazioni essenziali sono state pubblicate ai sensi degli artt. 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti sul sito <i>internet</i> dell'Emittente ( <a href="http://www.sicitgroup.com">www.sicitgroup.com</a> ).
<b>Periodo di Adesione</b>	Il periodo concordato con Borsa Italiana compreso tra il giorno 14 giugno 2021 ed il giorno 7 luglio 2021, estremi inclusi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, salvo proroghe, durante il quale sarà possibile aderire all'Offerta.
<b>Procedura Congiunta</b>	La procedura congiunta attraverso cui l'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, nei confronti dei titolari di Azioni che ne facessero richiesta, secondo le modalità che saranno concordate con CONSOB e Borsa Italiana.
<b>Regolamento di Borsa</b>	Il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.
<b>Regolamento Emittenti</b>	Il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato.
<b>Regolamento Parti Correlate</b>	Il regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.

<b>Riapertura dei Termini</b>	L'eventuale riapertura dei termini del Periodo di Adesione ai sensi dell'articolo 40- <i>bis</i> , comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti, per cinque Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento e, pertanto, per le sedute del 15, 16, 19, 20 e 21 luglio 2021, salvo proroga del Periodo di Adesione.
<b>Schede di Adesione</b>	Le schede di adesione all'Offerta raccolte dagli Intermediari Incaricati anche per il tramite degli Intermediari Depositari.
<b>Segmento STAR</b>	Il segmento "STAR" del MTA.
<b>Soggetti in Concerto</b>	Collettivamente, le persone che agiscono di concerto con l'Offerente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101- <i>bis</i> commi 4 e 4- <i>bis</i> , del TUF, e cioè: <b>(a)</b> NB, in quanto soggetto che ( <i>x</i> ) aderisce ad un complesso di accordi (i.e., TS, Accordo Quadro e Patto Parasociale) che rilevano ex art. 122, commi 1 e 5, del TUF e ( <i>y</i> ) controlla indirettamente e per il tramite di HoldCo e TopCo, l'Offerente l'Offerente; <b>(b)</b> TopCo, in quanto soggetto che ( <i>x</i> ) aderisce all'Accordo Quadro e al Patto Parasociale che rilevano ex art. 122, commi 1 e 5, del TUF e ( <i>y</i> ) controlla indirettamente l'Offerente; <b>(c)</b> HoldCo, in quanto soggetto che ( <i>x</i> ) aderisce all'Accordo Quadro che rileva ex art. 122, commi 1 e 5, del TUF e ( <i>y</i> ) controlla direttamente l'Offerente; e <b>(d)</b> Intesa Holding, in quanto aderente ad un complesso di accordi (i.e., TS, Accordo Quadro e Patto Parasociale) che rilevano ex articolo 122, commi 1 e 5, del TUF.
<b>TS</b>	Il <i>term-sheet</i> vincolante stipulato il 16 aprile 2021 tra NB e Intesa Holding, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122, commi 1 e 5 del TUF, le cui informazioni essenziali sono state pubblicate ai sensi degli artt. 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti sul sito <i>internet</i> dell'Emittente ( <a href="http://www.sicigroup.com">www.sicigroup.com</a> ).
<b>TUF</b>	Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato.
<b>TopCo</b>	Galileo Otto S.à r.l., <i>société à responsabilité limitée</i> di diritto lussemburghese, avente sede legale in 80 Route d'Esch, L-1470 Lussemburgo.
<b>Warrant</b>	I n. 629.590 <i>warrant</i> dell'Emittente che incorporano un diritto di sottoscrizione, dal cui esercizio possono rinvenire eventuali massime n. 170.807 azioni ordinarie di nuova emissione, pari all'0,75% del capitale sociale dell'Emittente comprensivo delle Azioni di nuova emissione.

## PREMESSA

*La seguente premessa descrive sinteticamente la struttura dell'operazione. Ai fini di una compiuta valutazione dei termini e delle condizioni della medesima, si raccomanda un'attenta lettura della successiva Sezione "Avvertenze" e, comunque, dell'intero Documento di Offerta.*

*I dati e le informazioni relativi all'Emittente contenuti nel presente Documento di Offerta si basano su dati ed informazioni disponibili al pubblico (ivi inclusi quelli reperibili sul sito internet di Sicit, [www.sicitgroup.com](http://www.sicitgroup.com), alla data del presente Documento di Offerta).*

## L'OFFERTA

### 1. Oggetto del Documento di Offerta

L'oggetto del presente documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") è un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'**Offerta**) avente ad oggetto n. 22.477.712 azioni ordinarie della società SICIT Group S.p.A. (rispettivamente, le "**Azioni**" e l'**Emittente**" o "**Sicit**"), pari al 100% delle Azioni emesse da Sicit alla data del Documento di Offerta, comprensive delle azioni proprie tempo per tempo detenute dall'Emittente (le "**Azioni Proprie**"), oltre le eventuali massime n. 170.807 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'esercizio del diritto di sottoscrizione incorporato nei n. 629.590 *warrant* dell'Emittente (i "**Warrant**"), pari all'0,75% del capitale sociale dell'Emittente comprensivo delle Azioni di nuova emissione (il tutto per un totale di complessive massime n. 22.648.519 Azioni), promossa – ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "**TUF**") – da Circular BidCo S.p.A. (l'**Offerente**" o "**BidCo**").

\*

L'Offerente è Circular BidCo S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, viale Bianca Maria n. 25, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi, codice fiscale e partita IVA 11648660964, capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

Il capitale sociale dell'Offerente è attualmente interamente detenuto da Circular HoldCo S.p.A. ("**HoldCo**"), società di diritto italiano, con sede legale in Milano, viale Bianca Maria n. 25, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi, codice fiscale e partita IVA 11648710967, capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

A sua volta, il capitale sociale di HoldCo risulta attualmente interamente detenuto da Galileo Otto S.à r.l., *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, avente sede legale in 80 Route d'Esch, L-1470 Lussemburgo ("**Galileo**"), a sua volta posseduta da NB Renaissance Partners Holding S.à r.l., *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, avente sede legale in 9 Rue du Laboratoire, L-1911 Lussemburgo ("**NB**" e, congiuntamente a Galileo, di seguito definita "**Investitore**"). Per maggiori informazioni in merito alla catena societaria cui appartiene l'Offerente e al soggetto cui lo stesso fa capo, si rinvia alla Sezione B., Paragrafo B.1.7. del presente Documento di Offerta.

Alla data del Documento di Offerta, nessuno dei soggetti appartenenti alla catena societaria di cui fa parte l'Offerente detiene Azioni dell'Emittente.

\*

Il perfezionamento dell'Offerta è condizionato al verificarsi di alcune condizioni dell'Offerta, che dovranno verificarsi cumulativamente o, alternativamente, potranno essere oggetto di rinuncia, per la cui descrizione analitica si rinvia alla Sezione A., Paragrafo A.1. del presente Documento di Offerta.

\*

L'Offerta è finalizzata ad ottenere la revoca delle Azioni di Sicit dalla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (il "**MTA**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Delisting**").

\*

L'Offerente si riserva la facoltà di effettuare eventuali ulteriori acquisti di Azioni dell'Emittente fuori dal contesto dell'Offerta, che verranno comunicati ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Emittenti.

## **2. Fasi dell'operazione nell'ambito delle quali si colloca l'Offerta: stipula del TS, dell'Accordo Quadro e del Patto Parasociale**

In data 16 aprile 2021, NB e Intesa Holding S.p.A. ("**Intesa Holding**") hanno stipulato un *term-sheet* vincolante (il "**TS**"), concernente, tra l'altro:

- (i) la scelta di NB di promuovere, tramite BidCo, un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni emesse da Sicit e negoziate sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana (ivi incluse le Azioni Proprie tempo per tempo detenute, anche indirettamente, dall'Emittente e quelle eventualmente rivenienti dall'esercizio del diritto di sottoscrizione incorporato nei Warrant), finalizzata al Delisting;
- (ii) l'impegno di Intesa Holding, titolare di n. 9.142.100 Azioni di Sicit, di aderire all'Offerta con l'intera partecipazione dalla stessa detenuta nell'Emittente;
- (iii) il reinvestimento di Intesa Holding nel capitale di HoldCo, socio unico dell'Offerente, in ipotesi di successo dell'Offerta in modo tale che, all'esito dell'Offerta medesima, il capitale sociale di HoldCo sia detenuto al 50% da NB e al 50% da Intesa Holding; e
- (iv) la *governance* di HoldCo, dell'Offerente e dell'Emittente a seguito dell'investimento di Intesa Holding in HoldCo in caso di successo dell'Offerta,

Inoltre, BidCo sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle Azioni dell'Emittente, portate in adesione all'Offerta, e ad assumere obblighi e responsabilità connessi.

In esecuzione del TS, l'Offerente ha deciso di promuovere l'Offerta: pertanto, la decisione di promuovere l'Offerta e la stipula del TS, sono state oggetto di comunicazione al mercato da parte dell'Offerente, in data 16 aprile 2021, mediante la comunicazione redatta ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti, riportata nella Sezione K., Paragrafo K.1. del Documento di Offerta.

\*

In data 7 maggio 2021, NB, Intesa Holding, TopCo, HoldCo e BidCo hanno stipulato un accordo quadro (l' "**Accordo Quadro**"), il quale supera e sostituisce le pattuizioni contenute nel TS, come meglio precisato nell'Accordo Quadro stesso. L'Accordo Quadro disciplina, tra l'altro:

- (i) la promozione dell'Offerta da parte di BidCo, le regole in pendenza dell'Offerta, la disciplina degli adempimenti a essa conseguenti e l'impegno di Intesa Holding a portare in adesione all'Offerta medesima tutte le n. 9.142.100 Azioni di Sicit di sua titolarità (l' "**Impegno ad Aderire**");
- (ii) la disciplina degli impegni di capitalizzazione di HoldCo e dell'Offerente in relazione all'operazione nel suo complesso;
- (iii) l'evoluzione della struttura societaria e finanziaria di HoldCo, dell'Offerente e dell'Emittente nelle varie fasi dell'operazione.

Si precisa che – in caso di efficacia dell'Offerta ed a seguito dell'attuazione degli impegni di capitalizzazione di HoldCo e BidCo e dell'investimento di Intesa Holding in HoldCo, funzionali a garantire il perfezionamento dell'Offerta – nessuna tra Intesa Holding e NB eserciterà individualmente il controllo, ai sensi dell'art. 93 TUF, sull'Emittente ai sensi dell'Accordo Quadro.

\*

Sempre in data 7 maggio 2021, NB, Intesa Holding e TopCo hanno stipulato un patto parasociale (il “**Patto Parasociale**”), il quale entrerà in vigore entro tre giorni prima della Data di Pagamento. Il Patto Parasociale è volto a disciplinare, tra l’altro, gli aspetti relativi al governo societario di HoldCo, BidCo e dell’Emittente e il regime di circolazione delle Azioni di HoldCo, BidCo e dell’Emittente.

\*

Risultano in concerto con l’Offerente ai sensi dell’art. 101-*bis*, commi 4 e 4-*bis*, del TUF:

- 1) NB risulta persona che agisce di concerto con l’Offerente in quanto soggetto che: (a) aderisce ad un complesso di accordi (*i.e.*, TS, Accordo Quadro e Patto Parasociale) che rilevano *ex art.* 122, commi 1 e 5, del TUF; e (b) controlla indirettamente l’Offerente;
- 2) TopCo risulta persona che agisce di concerto con l’Offerente in quanto soggetto che: (a) aderisce all’Accordo Quadro e al Patto Parasociale che rilevano *ex art.* 122, commi 1 e 5, del TUF; e (b) controlla indirettamente l’Offerente;
- 3) HoldCo risulta persona che agisce di concerto con l’Offerente in quanto soggetto che: (a) aderisce all’Accordo Quadro che rileva *ex art.* 122, commi 1 e 5, del TUF; e (b) controlla direttamente l’Offerente; e
- 4) Intesa Holding in quanto aderente ad un complesso di accordi (*i.e.*, TS, Accordo Quadro e Patto Parasociale) che rilevano *ex art.* 122, commi 1 e 5, del TUF.

(NB, Intesa Holding, TopCo e HoldCo, congiuntamente, i “**Soggetti in Concerto**”).

Per maggiori dettagli sui contenuti del TS, dell’Accordo Quadro e del Patto Parasociale, si rinvia: (i) alle relative informazioni essenziali pubblicate, ai sensi degli artt. 122 del TUF e 130 del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), sul sito *internet* dell’Emittente ([www.sicigroup.com](http://www.sicigroup.com)) e riportate alla Sezione K., Paragrafo K.2. del Documento di Offerta e (ii) a quanto riportato nella Premessa e nella Sezione B., Paragrafo B.2.4. del Documento di Offerta.

### **3. Motivazioni dell’Offerta e programmi futuri**

L’Offerta ha ad oggetto l’intero capitale dell’Emittente ed è finalizzata ad ottenere il Delisting. Qualora ne sussistano i presupposti, il Delisting sarà ottenuto per effetto dell’adempimento agli obblighi di acquisto di cui all’articolo 108, commi 1 e 2, del TUF, e/o attraverso l’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111, comma 1, del TUF.

Qualora il Delisting non venisse raggiunto ad esito dell’Offerta (ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini, come *infra* definita) e l’Offerente rinunciasse alla Condizione sulla Soglia (come *infra* definita), l’Offerente si riserva di conseguire l’obiettivo del Delisting per il tramite della fusione (la “**Fusione**”) per incorporazione: (i) dell’Emittente nell’Offerente e/o HoldCo (società non quotate), ovvero (ii) dell’Emittente in un veicolo societario non quotato facente capo all’Offerente e/o HoldCo, che potrebbe qualificarsi, se del caso, come “fusione con indebitamento” con conseguente applicabilità dell’art. 2501-*bis* del Codice Civile in ragione di quanto illustrato alla Sezione G., Paragrafo G.1., del Documento di Offerta, a cui si rimanda per maggiori informazioni.

L’Offerente non esclude la possibilità di valutare in futuro, a sua discrezione, la realizzazione – in aggiunta o in alternativa alla Fusione – di eventuali ulteriori operazioni straordinarie e/o di riorganizzazione societaria e di business che si ritenessero opportune, incluse, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni riguardanti l’Emittente ovvero taluni suoi cespiti, *asset*, aree di business o rami d’azienda, e/o aumenti di capitale, la cui esecuzione è in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell’Offerta, nonché con gli obiettivi di sviluppo e crescita dell’Emittente, sia in caso di Delisting che di assenza di revoca delle Azioni dell’Emittente dalla quotazione.

Si segnala, in ogni caso, che, alla data odierna, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società che potrebbero essere coinvolte in merito a tali eventuali operazioni.

Per maggiori informazioni in merito alle motivazioni dell'Offerta, nonché ai programmi futuri dell'Offerente, si rinvia alla Sezione A., Paragrafo A.4. e alla Sezione G., Paragrafo G.2. del presente Documento di Offerta.

#### **4. Corrispettivo dell'Offerta ed Esborso Massimo**

L'Offerente riconoscerà a ciascun Aderente un corrispettivo in contanti per ciascuna Azione portata in adesione pari ad Euro 15,45 (quindici/45), meno l'importo di qualsiasi eventuale ulteriore dividendo (ordinario o straordinario) per azione di cui i competenti organi sociali dell'Emittente abbiano approvato la distribuzione e che risulti effettivamente corrisposto prima della data di pagamento del corrispettivo (il "**Corrispettivo**").

Per completezza, si ricorda che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta indicato, alla Data di Annuncio, nel comunicato redatto ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti era pari ad Euro 16,00 (sedici/00), meno l'importo di qualsiasi eventuale dividendo per Azione approvato ed effettivamente corrisposto prima della data di pagamento del corrispettivo medesimo. A tal proposito, si precisa che, in data 29 aprile 2021, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Sicit ha approvato la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,55 per Azione, il quale è stato pagato agli Azionisti in data 12 maggio 2021. Alla luce di tale distribuzione, come indicato dianzi, il Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta è pari ad Euro 15,45 (quindici/45), meno l'importo di qualsiasi eventuale ulteriore dividendo (ordinario o straordinario) per Azione di cui i competenti organi sociali dell'Emittente abbiano approvato la distribuzione e che risulti effettivamente corrisposto prima della data di pagamento del Corrispettivo medesimo.

Il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, calcolato su complessive massime n. 22.648.519 Azioni, che includono: (i) il 100% delle Azioni emesse da Sicit (n. 22.477.712 azioni ordinarie) alla data di pubblicazione del presente Documento di Offerta, ossia il 4 giugno 2021 (la "**Data del Documento di Offerta**"); e (ii) le eventuali massime n. 170.807 azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti dall'esercizio del diritto di sottoscrizione incorporato nei Warrant, pari all'0,75% del capitale sociale dell'Emittente comprensivo delle Azioni di nuova emissione, sarà pari ad Euro 349.919.618,55 (trecentoquarantanovemilioni novecentodiciannovemila seicentodiciotto/55) (l' "**Esborso Massimo**").

Per maggiori informazioni sulle modalità di determinazione del Corrispettivo si rinvia alla Sezione E. del presente Documento di Offerta.

#### **5. Mercati sui quali è promossa l'Offerta**

L'Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano, unico mercato nel quale sono quotate le Azioni, ed è rivolta, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti gli Azionisti.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, né in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese nel quale tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (gli "**Altri Paesi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet*) degli Stati Uniti d'America ovvero di Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America ovvero di Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copia del presente Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o ad alcuna *U.S. Person*, come definiti dal *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato. Copia del presente Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in

relazione all'Offerta, non sono e non dovranno, inoltre, essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, in Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Dal presente Documento di Offerta, così come da qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non può desumersi alcuna offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America né in Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, né in Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta verificarne l'esistenza e l'applicabilità rivolgendosi ai propri consulenti.

### TEMPISTICA DELL'OFFERTA

DATA	AVVENIMENTO	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
Venerdì 16 aprile 2021	<p>Stipula del TS.</p> <p>Approvazione da parte dell'Offerente della promozione dell'Offerta.</p> <p>Comunicazione al pubblico, alla CONSOB ed a Borsa Italiana dell'intenzione dell'Offerente di promuovere l'offerta sulle Azioni Oggetto dell'Offerta ai sensi dell'art. 102, comma 1 e 106, comma 4, del TUF.</p>	Comunicato redatto ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti.
Mercoledì 21 aprile 2021	Comunicazione alla CONSOB del TS, pubblicazione del relativo estratto su quotidiano e delle relative informazioni essenziali sul sito <i>internet</i> <a href="http://www.sicitgroup.com">www.sicitgroup.com</a> , nonché deposito presso il Registro delle Imprese di Vicenza.	Comunicazioni e pubblicazioni ai sensi dell'art. 122 del TUF e relative norme di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti.
Giovedì 6 maggio 2021	Presentazione alla CONSOB del Documento di Offerta.	Comunicato redatto e diffuso ai sensi dell'art. 102, comma 3, del TUF e dell'art. 37-ter del Regolamento Emittenti.
Venerdì 7 maggio 2021	Stipula dell'Accordo Quadro e del Patto Parasociale.	-
Mercoledì 12 maggio 2021	Comunicazione alla CONSOB dell'Accordo Quadro e del Patto Parasociale, pubblicazione dei relativi estratti su quotidiano e delle relative informazioni essenziali sul sito <i>internet</i> <a href="http://www.sicitgroup.com">www.sicitgroup.com</a> , nonché deposito presso il Registro delle Imprese di Vicenza.	Comunicazioni e pubblicazioni ai sensi dell'art. 122 del TUF e relative norme di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti.
Lunedì 17 maggio 2021	Presentazione della Notifica Golden Power.	-
Venerdì 4 giugno 2021	Approvazione del Documento di Offerta da parte della CONSOB.	Comunicato diffuso ai sensi dell'art 36 del Regolamento Emittenti.
Venerdì 4 giugno 2021	Pubblicazione del Documento di Offerta.	Comunicato diffuso ai sensi degli artt. 36, comma 3, e 38, comma 2, del Regolamento Emittenti.
Mercoledì 9 giugno 2021	Approvazione del Parere degli Amministratori Indipendenti.	Parere degli Amministratori Indipendenti adottato ai sensi dell'art. 39-bis del Regolamento Emittenti.
Giovedì 10 giugno 2021	Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del Comunicato dell'Emittente (comprensivo del parere degli amministratori indipendenti) ai sensi dell'art. 103, comma 3, del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti.	Comunicato redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3, del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti.
Lunedì 14 giugno 2021	Inizio del Periodo di Adesione.	-

Entro il quinto Giorno di Borsa Aperta antecedente al termine del Periodo di Adesione ( <i>i.e.</i> , entro il 30 giugno 2021)	Eventuale comunicazione da parte dell'Offerente circa l'avveramento, ovvero la rinuncia, della Condizione sulla Soglia ai fini della non applicabilità dell'eventuale Riapertura dei Termini ai sensi dell'art. 40- <i>bis</i> , comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti.	Comunicato ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti.
Mercoledì 7 luglio 2021, salvo proroghe	Fine del Periodo di Adesione.	-
Entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione, ovvero entro le 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione ( <i>i.e.</i> , entro l'8 luglio 2021).	Comunicazione dei risultati provvisori dell'Offerta e comunicazione dell'avveramento / mancato avveramento ovvero della rinuncia della Condizione sulla Soglia e della Condizione sulla Gestione.	Comunicato ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti.
Entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato sul mancato perfezionamento dell'Offerta.	Eventuale restituzione della disponibilità delle Azioni portate in adesione all'Offerta.	-
Entro le ore 7:59 del secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente alla Data di Pagamento del Corrispettivo ( <i>i.e.</i> , entro il 12 luglio 2021).	Comunicazione dell'avveramento / mancato avveramento ovvero della rinuncia alla Condizione MAC, Condizione Autorizzazioni e Condizione Oneri.	Comunicato ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti.
Entro la Data di Pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, ossia entro il 14 luglio 2021, salvo proroghe, del Periodo di Adesione dell'Offerta in conformità alla normativa applicabile.	Comunicazione: (i) dei risultati definitivi dell'Offerta; (ii) dell'eventuale sussistenza dei presupposti per la Riapertura dei Termini; (iii) dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (in caso di rinuncia da parte dell'Offerente alla Condizione sulla Soglia) ovvero per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e per il Diritto di Acquisto, con indicazione delle modalità e dei termini con cui l'Offerente adempirà, a seconda dei casi, all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e/o all'esercizio del Diritto di Acquisto e della tempistica della revoca delle Azioni dalla quotazione sul MTA ovvero le modalità di pubblicazione dell'ulteriore comunicato in cui saranno fornite tali indicazioni.	Comunicato ai sensi dell'art. 41 comma 6, del Regolamento Emittenti.
Il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Adesione ( <i>i.e.</i> , 14 luglio 2021, salvo proroghe).	Pagamento del Corrispettivo relativo alle Azioni portate in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione.	-
15 luglio 2021, salvo proroghe.	Inizio dell'eventuale Riapertura dei Termini.	-
21 luglio 2021, salvo proroghe.	Fine dell'eventuale Riapertura dei Termini.	-
Entro la sera dell'ultimo giorno dell'eventuale Riapertura dei Termini ( <i>i.e.</i> , 21 luglio 2021, salvo proroghe) e comunque entro le 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla fine dell'eventuale Riapertura dei Termini ( <i>i.e.</i> , 22 luglio 2021, salvo	Comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta ad esito dell'eventuale Riapertura dei Termini.	Comunicato ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti.

proroghe).		
Entro il Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento ad esito dell'eventuale Riapertura dei Termini ( <i>i.e.</i> , entro il 27 luglio 2021, salvo proroghe).	Comunicazione dei risultati complessivi dell'Offerta e dell'eventuale Riapertura dei Termini.	Comunicato ai sensi dell'art. 41 comma 6, del Regolamento Emittenti.
Il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura dell'eventuale Riapertura dei Termini ( <i>i.e.</i> , 28 luglio 2021, salvo proroghe).	Pagamento del Corrispettivo delle Azioni portate in adesione durante l'eventuale Riapertura dei Termini.	-
A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge.	In caso di raggiungimento di una partecipazione superiore al 90% e inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente e, pertanto, di sussistenza del presupposto per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, pubblicazione di un ulteriore comunicato, ove il Comunicato sui Risultati dell'Offerta o il comunicato sui risultati complessivi dell'Offerta ad esito dell'eventuale Riapertura dei Termini non contenga tali informazioni, con indicazione delle modalità con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, nonché le relative indicazioni sulla tempistica della revoca delle Azioni dalla quotazione sul MTA.	Comunicato ai sensi dell'art. 50- <i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti.
A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge.	In caso di raggiungimento o superamento della soglia del 95% del capitale sociale dell'Emittente e, pertanto, di sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF, pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi relativi al Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e, contestualmente, dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF.	Comunicato ai sensi dell'art. 50- <i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti.

## A. AVVERTENZE

### A.1. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Il perfezionamento dell'Offerta è condizionato al verificarsi di ciascuna delle seguenti condizioni dell'Offerta che dovranno verificarsi cumulativamente (le “**Condizioni dell'Offerta**”):

- a) che le adesioni all'Offerta ammontino ad un numero complessivo di Azioni tale da consentire all'Offerente di venire a detenere una partecipazione complessiva pari o superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, computando nella partecipazione dell'Offerente le Azioni detenute dai Soggetti in Concerto e le Azioni eventualmente acquistate dall'Offerente e dai Soggetti in Concerto al di fuori dell'Offerta in conformità alla normativa applicabile (la “**Condizione sulla Soglia**”);
- b) al mancato verificarsi, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente alla Data di Pagamento, di:  
(i) eventi o situazioni straordinarie comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato, nazionale o internazionale che, rispetto alla situazione risultante dal bilancio consolidato dell'Emittente al 31 dicembre 2020 e dalle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive consolidate al 31 marzo 2021, abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta e/o sull'Emittente, ovvero (ii) eventi o situazioni riguardanti l'Emittente non noti all'Offerente e/o al mercato alla data della presente comunicazione, che comportino, o che potrebbero ragionevolmente comportare, mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli sotto il profilo patrimoniale, economico o finanziario dell'Emittente rispetto alla situazione risultante dal bilancio consolidato dell'Emittente al 31 dicembre 2020 e dalle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive consolidate al 31 marzo 2021 (la “**Condizione MAC**”). Resta inteso che la presente Condizione MAC comprende, tra gli altri, anche tutti gli eventi elencati ai precedenti punti (i) e (ii) che si verifichino in conseguenza di, o in connessione con, la diffusione della pandemia COVID-19 (che, sebbene sia un fenomeno noto e di pubblico dominio, è suscettibile di comportare conseguenze che non sono attualmente prevedibili per l'Offerta e/o per la situazione patrimoniale, economica o finanziaria dell'Emittente delle sue società controllate e/o collegate, come, a titolo meramente esemplificativo, qualsivoglia crisi, il blocco temporaneo e/o definitivo e/o la chiusura dei mercati finanziari e produttivi e/o delle attività commerciali relative ai mercati in cui opera l'Emittente che comportino effetti sostanzialmente pregiudizievoli per l'Offerta e/o cambiamenti nella situazione patrimoniale, economica o finanziaria dell'Emittente rispetto alla situazione risultante dal bilancio consolidato dell'Emittente al 31 dicembre 2020). Resta, altresì, inteso che, al fine dell'interpretazione della presente Condizione MAC, con l'espressione “effetti sostanzialmente pregiudizievoli” si intende fare riferimento a quegli effetti che eventualmente intervengano rispetto alla situazione risultante dai dati e dalle informazioni che siano pubblicate da ultimo dall'Emittente;
- c) che, a decorrere dalla Data di Annuncio sino all'ultimo giorno del Periodo di Adesione, l'Emittente sia gestito correttamente in modo diligente e secondo criteri di ordinaria e prudente amministrazione e, pertanto, senza porre in essere atti che eccedano i limiti della ordinaria attività di impresa o che possano contrastare con gli obiettivi dell'Offerta (la “**Condizione sulla Gestione**”). Ai fini della presente Condizione sulla Gestione, rileverà che gli organi sociali dell'Emittente (e/o di una sua società direttamente o indirettamente controllata o collegata) non compiano né si impegnino a compiere (anche con accordi condizionati e/o *partnership* con terzi) atti od operazioni: (x) da cui possa derivare un significativo deterioramento o mutamento, anche prospettico, del capitale, del patrimonio, della situazione economica e finanziaria dell'Emittente, come rappresentata nei risultati consolidati dell'Emittente al 31 dicembre 2020, e/o dell'attività e/o degli indirizzi strategici dell'Emittente (e/o di una sua società direttamente o indirettamente controllata o collegata); (y) che limitino la libera operatività delle filiali e delle reti nel collocamento di prodotti alla clientela o comunque vincolino il Gruppo Sicit a distribuire prodotti di terzi alla clientela (anche attraverso la risoluzione, il rinnovo, la proroga – anche per effetto di mancata disdetta – o la rinegoziazione di accordi commerciali); o (z) che

siano comunque in contrasto con l'Offerta e le motivazioni industriali e commerciali sottostanti, fermo in ogni caso quanto previsto dalla Condizione MAC;

- d) all'avvenuto ottenimento, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento, di qualsiasi autorizzazione, approvazione o nulla osta che possa essere richiesto da qualsiasi autorità competente ai sensi della normativa applicabile per il perfezionamento dell'Offerta, senza che le menzionate autorità impongano all'Offerente e/o all'Emittente onerose misure correttive, per tali intendendosi eventuali misure, imposte da qualsiasi autorità competente, che siano idonee a determinare un incremento dei costi dell'Offerta (la "**Condizione Autorizzazioni**"). Ai fini della presente Condizione Autorizzazioni, rileverà, *inter alia*, che non siano pervenute comunicazioni, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inerenti l'esercizio di veti e/o rilevi e/o l'apposizione di condizioni in merito al prospetto cambio di controllo dell'Emittente, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al D. Lg. n. 21/2012; e
- e) alla mancata adozione, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo, da parte di competenti autorità, istituzioni o enti, di atti o provvedimenti giudiziari tali da precludere, limitare o rendere più onerosa la possibilità di BidCo di perfezionare l'Offerta (la "**Condizione Oneri**"), per tali intendendosi eventuali conseguenze pregiudizievoli che possano derivare da eventuali procedimenti, anche di natura contenziosa, concernenti, tra l'altro, l'Offerta in corso e, in ogni caso, idonei a determinare un incremento dei costi dell'Offerta medesima.

L'Offerente ha individuato la soglia di adesione di cui alla precedente lettera a) in base alla propria volontà di effettuare un investimento significativo nelle Azioni e di addivenire al Delisting dell'Emittente. Nel caso in cui la Condizione sulla Soglia non si avverasse, l'Offerente si riserva la facoltà insindacabile (previo accordo scritto con NB e Intesa Holding) di rinunciare alla medesima e di acquistare un quantitativo inferiore di Azioni.

Poiché l'indicazione di una sotto-soglia percentuale al di sotto della quale all'Offerente risulti precluso rinunciare alla Condizione sulla Soglia (la "**Sotto-Soglia**") presuppone il raggiungimento di un accordo scritto tra l'Offerente, NB ed Intesa Holding, si segnala come, allo stato, non è stata concordata la misura di tale eventuale Sotto-Soglia. Conseguentemente, ogni decisione dell'Offerente in merito alla eventuale rinuncia alla Condizione sulla Soglia ed al relativo acquisto di un quantitativo inferiore di Azioni verrà assunta (previo accordo scritto con NB e Intesa Holding) nel corso del Periodo di Adesione ovvero a conclusione dello stesso, una volta che sia nota l'effettiva entità delle adesioni all'Offerta e verrà comunicata al mercato a mezzo comunicato stampa, il quale indicherà, altresì, le eventuali ragioni sottese a tale rinuncia. In particolare, nell'ipotesi in cui la decisione in merito alla rinuncia alla Condizione sulla Soglia venisse assunta dall'Offerente una volta decorso il quinto Giorno di Borsa Aperta antecedente alla chiusura del Periodo di Adesione, i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti, per un ulteriore periodo di cinque Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal giorno successivo alla Data di Pagamento, ovverosia per i giorni 15, 16, 19, 20 e 21 luglio 2021, salvo proroga del Periodo di Adesione. Per ulteriori informazioni in merito, si rinvia alla Sezione A., Paragrafi A.8 e A.14. del Documento di Offerta.

Per ulteriori informazioni circa i programmi futuri dell'Offerente, si rinvia alla Sezione A., Paragrafi A.4, A.5., A.6. e A.7. e alla Sezione G., Paragrafo G.2. del Documento di Offerta.

L'Offerente si riserva la facoltà (previo accordo scritto con NB e Intesa Holding) di rinunciare a, oppure modificare, in tutto o in parte, nei limiti consentiti dalla legge, una o più delle Condizioni dell'Offerta, in conformità alle previsioni dell'articolo 43, comma 1, del Regolamento Emittenti, dandone comunicazione nelle forme previste dall'articolo 36 del Regolamento Emittenti.

L'Offerente comunicherà l'avveramento o il mancato avveramento delle Condizioni dell'Offerta ovvero, nel caso in cui una o più Condizioni dell'Offerta non si siano avverate, l'eventuale rinuncia alla/e stessa/e, dandone comunicazione ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti, entro i seguenti termini:

- quanto alla Condizione sulla Soglia e alla Condizione sulla Gestione, con il comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta che sarà diffuso entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione (come

*infra* definito) e, comunque, entro le 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla fine del Periodo di Adesione (come *infra* definito); e

- quanto alla Condizione MAC, Condizione Autorizzazioni e Condizione Oneri, entro le ore 7:59 del secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente alla Data di Pagamento del Corrispettivo.

In caso di mancato avveramento anche di una sola delle Condizioni dell’Offerta e di mancato esercizio da parte dell’Offerente della facoltà di rinunziarvi (nei termini di cui sopra), l’Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni eventualmente portate in adesione all’Offerta saranno rimesse a disposizione degli Aderenti, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato per la prima volta (come sopra indicato) il mancato avveramento delle stesse: le Azioni ritorneranno quindi nella disponibilità degli Aderenti per il tramite degli Intermediari Depositari (come *infra* definiti), senza addebito di oneri o spese a loro carico.

L’Offerta è rivolta, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti i titolari di azioni dell’Emittente (gli “Azionisti”).

## A.2. FINANZIAMENTO DELL’OFFERTA

### Modalità di finanziamento dell’Offerta

L’Offerente intende far fronte alla copertura dell’Esborso Massimo facendo ricorso, secondo una proporzione non ancora individuata dall’Offerente medesimo, ai proventi rivenienti dagli apporti a titolo di capitale e di finanziamento soci che saranno messi a disposizione da HoldCo.

HoldCo reperirà le risorse necessarie al fine di effettuare i predetti apporti di capitale in favore di BidCo:

- a) in parte, mediante l’utilizzo di talune linee di credito a medio-lungo termine messe a disposizione da Banco BPM S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. (congiuntamente, i “**Finanziatori Originari**”) nei termini ed alle condizioni di cui al contratto di finanziamento, regolato dalla legge italiana, per un importo massimo erogabile pari ad Euro 145.000.000,00 (di cui massimi Euro 120.000.000,00 a sostegno dell’Offerta) regolata sulla base di un apposito contratto di finanziamento (il “**Contratto di Finanziamento**”), sottoscritto in data 1° giugno 2021, da, *inter alia*, HoldCo, in qualità di prenditore originario, dai Finanziatori Originari e da Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di banca agente (la “**Banca Agente**”), in forza del quale, *inter alia*, i Finanziatori Originari si sono impegnati a mettere a disposizione in favore di HoldCo ovvero dell’Emittente (ovvero della società risultante dall’eventuale Fusione – come *infra* definita), subordinatamente all’adesione di quest’ultimo a tale contratto, talune linee di credito, nei termini meglio descritti alla Sezione G., Paragrafo G.1. del Documento di Offerta

Ai sensi di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento, sulle linee di credito destinate all’Offerta matureranno interessi pari alla somma di: (i) il tasso EURIBOR; e (ii) un margine iniziale pari:

- (a) 1,00% per anno in relazione ad ogni importo erogato a valere sulla Linea di Credito Bridge (così come definita e meglio descritta alla Sezione G., Paragrafo G.1. del Documento di Offerta);
- (b) 3,50% per anno in relazione ad ogni importo erogato a valere sulla Linea di Credito A1 e sulla Linea di Credito A2 (le predette linee di credito, così come definite e meglio descritte alla Sezione G., Paragrafo G.1. del Documento di Offerta);
- (c) 4,00% per anno in relazione ad ogni importo erogato a valere sulla Linea di Credito B1 e sulla Linea di Credito B2 (le predette linee di credito, così come definite e meglio descritte alla Sezione G., Paragrafo G.1. del Documento di Offerta),

soggetto a periodico aggiustamento (fatta eccezione per il margine relativo alla Linea di Credito Bridge) nei termini meglio descritti alla Sezione G., Paragrafo G.1. del Documento di Offerta.

Come meglio descritto alla Sezione G., Paragrafo G.1. del Documento di Offerta, il Contratto di Finanziamento, in linea con la prassi di mercato, includerà talune ipotesi di decadenza dal beneficio del

termine, recesso e risoluzione in linea con quanto usualmente previsto nel contesto di operazioni comparabili, nonché talune ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio totale (quali il verificarsi di circostanze che rendano illecito per uno o più istituti di credito adempiere ai propri obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento, cd. “*illegality*”, ovvero il verificarsi di ipotesi di cambio di controllo in relazione ad HoldCo, all’Offerente ovvero all’Emittente, nei termini di cui al Contratto di Finanziamento) e talune ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio parziale (tra cui la presenza di cassa in eccesso generata da HoldCo e dalle società da quest’ultima controllate, ivi inclusa l’Emittente, ed incluse nel perimetro di consolidamento contabile di HoldCo, l’eventuale dismissione di cespiti rilevanti e l’eventuale incasso di indennizzi assicurativi), soggette alle usuali eccezioni e soglie di materialità.

Il Contratto di Finanziamento prevede altresì talune limitazioni, soggette alle usuali eccezioni e soglie di materialità, in capo ad HoldCo ed alle società da quest’ultima tempo per tempo controllate, ivi inclusa l’Emittente, sino all’intervenuto rimborso delle sopra descritte linee di credito, in relazione alla possibilità di assumere ulteriore indebitamento finanziario, erogare finanziamenti ovvero rilasciare garanzie in favore di soggetti terzi, porre in essere operazioni straordinarie (tra cui, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisto o cessione di rami d’azienda, costituzione di *joint ventures*), procedere alla distribuzione di dividendi (a tal proposito si segnala che la distribuzione di dividendi, da parte di HoldCo e delle società da quest’ultima tempo per tempo controllate, ivi inclusa l’Emittente, sarà subordinata, come di prassi nel contesto di operazioni di tale tipologia, al mancato verificarsi di eventi di default ai sensi del Contratto di Finanziamento e al rispetto degli impegni finanziari e delle limitazioni quantitative ivi previste), acquisire o cedere cespiti aventi un valore superiore a talune soglie di materialità indicate dal Contratto di Finanziamento, nonché specifici impegni in relazione all’eventuale implementazione di una strategia di mitigazione del rischio di fluttuazione dei tassi di interesse, nei termini meglio descritti alla Sezione G., Paragrafo G.1. del Documento di Offerta.

Come meglio rappresentato alla Sezione G., Paragrafo G.1. del Documento di Offerta, le obbligazioni assunte da HoldCo e, all’esito dell’eventuale successiva adesione al Contratto di Finanziamento, dall’Emittente ai sensi e per gli effetti di cui al Contratto di Finanziamento sono assistite da talune garanzie reali e personali, in linea con la prassi di mercato nel contesto di operazioni di tale tipologia, che comprendono, tra l’altro, un contratto di pegno avente ad oggetto l’intera partecipazione al capitale sociale dell’Emittente che sarà detenuta dall’Offerente all’esito dell’Offerta, i cui termini essenziali sono meglio descritti alla Sezione D., Paragrafo D.2. del Documento d’Offerta, nonché le garanzie personali da concedersi da parte di HoldCo, dell’Offerente, nonché, successivamente al perfezionamento dell’Offerta, dalle società appartenenti al gruppo facente capo ad HoldCo che rappresentino almeno l’80% dell’EBITDA di tale gruppo; e

- b) per la residua parte, mediante apporti di capitale che saranno messi a disposizione, direttamente ovvero indirettamente, da TopCo e Intesa Holding, che varieranno in base alla percentuale di adesioni all’Offerta.

Fermo restando quanto precede, TopCo e Intesa Holding metteranno a disposizione di HoldCo, con le modalità di cui alla precedente lettera b), la totalità delle risorse necessarie al fine di consentire all’Offerente di coprire l’Esborso Massimo nel caso in cui le stesse non siano reperibili ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Per ulteriori dettagli circa i termini e le condizioni del Contratto di Finanziamento si rinvia alla Sezione G., Paragrafo G.1. del presente Documento di Offerta.

HoldCo intende far fronte agli oneri finanziari derivanti dal Contratto di Finanziamento, quanto ad interessi e a capitale, mediante flussi di cassa generati da HoldCo, nonché mediante le iniziative allo stato non ancora individuate dai rispettivi Consigli di Amministrazione ed assemblee di HoldCo, dell’Offerente e dell’Emittente.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla Sezione G., Paragrafo G.1. del presente Documento di Offerta.

### Garanzia di Esatto Adempimento

In data 4 giugno 2021, Intesa Sanpaolo S.p.A. – in qualità di banca emittente la garanzia di esatto adempimento (la “**Banca Emittente la GEA**”) ai sensi e per gli effetti dell’autonomo contratto di finanziamento volto a regolare la Garanzia di Esatto Adempimento e sottoscritto in data 1° giugno 2021 da HoldCo e dalla Banca Emittente la GEA (il “**Contratto di Finanziamento GEA**”), ha rilasciato a favore dell’Offerente la Garanzia di Esatto Adempimento ai sensi dell’articolo 37-*bis* del Regolamento Emittenti.

In forza della Garanzia di Esatto Adempimento, la Banca Emittente la GEA si è impegnata irrevocabilmente e incondizionatamente a mettere a disposizione dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento la somma dovuta dall’Offerente come corrispettivo per le Azioni portate in adesione all’Offerta sino a un importo massimo complessivo pari all’Esborso Massimo.

La Banca Emittente la GEA erogherà le suddette somme a semplice richiesta dell’Intermediario Incaricato, senza beneficio di preventiva escussione dell’Offerente e rimossa ogni eccezione, in modo da consentirgli di effettuare i pagamenti dovuti alle relative date di pagamento per conto dell’Offerente. In aggiunta a quanto precede, ai sensi del Contratto di Finanziamento GEA, la Banca Emittente la GEA ha assunto altresì l’impegno – in caso di Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF o di Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF e al verificarsi dei relativi presupposti di legge – ad emettere un’ulteriore garanzia di esatto adempimento delle obbligazioni dell’Offerente di pagare l’intero prezzo di tutte le Azioni che dovranno essere acquistate dallo stesso in esecuzione dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF o dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF.

Si precisa da ultimo che, in caso di esercizio da parte dell’Offerente del Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF e al verificarsi dei relativi presupposti di legge, la Banca Emittente la GEA procederà all’emissione di un’ulteriore garanzia di esatto adempimento, avendone ad oggetto le obbligazioni dell’Offerente di pagare l’intero prezzo di tutte le Azioni che saranno acquistate dallo stesso in esecuzione del Diritto di Acquisto. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione G., Paragrafo G.1. del presente Documento di Offerta.

### **A.3. PARTI CORRELATE DELL’EMITTENTE**

Si segnala – ai sensi di legge e, in particolare, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il “**Regolamento Parti Correlate**”) – che, fatto salvo per quanto di seguito indicato, né i soci rilevanti, né i componenti dell’organo di amministrazione e controllo dell’Offerente sono parti correlate dell’Emittente.

Intesa Holding, parte dell’Impegno ad Aderire, detiene una partecipazione pari al 40,67% del corrente capitale sociale dell’Emittente. Pertanto, Intesa Holding risulta parte correlata dell’Emittente.

Per ulteriori informazioni circa i soggetti partecipanti all’operazione, si rinvia alla Sezione B, Paragrafi B.1 e B.2 del Documento di Offerta.

### **A.4. PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE**

L’Offerta ha ad oggetto l’intero capitale dell’Emittente ed è finalizzata ad ottenere la revoca delle Azioni di Sicit dalla quotazione sul MTA. Qualora ne sussistano i presupposti (ivi inclusa l’eventuale Riapertura dei Termini, come *infra* definita, e/o l’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF (in tal caso, previa rinuncia alla Condizione sulla Soglia da parte dell’Offerente), l’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF e l’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF), il Delisting sarà ottenuto per effetto dell’adempimento agli obblighi di acquisto di cui all’articolo 108, commi 1 e 2, del TUF, e/o attraverso l’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111, comma 1, del TUF.

Qualora il Delisting non venisse raggiunto ad esito dell'Offerta, l'Offerente, previa rinuncia alla Condizione sulla Soglia, si riserva di conseguire l'obiettivo del Delisting per il tramite della Fusione per incorporazione: (i) dell'Emittente nell'Offerente e/o HoldCo (società non quotate), ovvero (ii) dell'Emittente in un veicolo societario non quotato facente capo all'Offerente e/o HoldCo, che potrebbe qualificarsi, se del caso, come "fusione con indebitamento" con conseguente applicabilità dell'art. 2501-bis del Codice Civile in ragione di quanto illustrato alla Sezione A, Paragrafo A.5. e alla Sezione G., Paragrafo G.1., del Documento di Offerta, a cui si rimanda per maggiori informazioni.

Le considerazioni alla base dell'esigenza di pervenire al Delisting risiedono nei vantaggi da esso derivanti in termini di assicurare la stabilità dell'assetto azionario e garantire la continuità manageriale necessaria all'Emittente in un contesto di mercato in evoluzione, usufruendo della maggiore flessibilità strategica che consegue dallo status di società non quotata. Inoltre, il Delisting consentirebbe di ridurre gli oneri connessi allo status di società quotata, sia in termini di costi ricorrenti per l'azienda che in termini di adempimenti necessari per le relazioni con gli investitori. Inoltre, il *management* potrebbe concentrarsi più facilmente nell'esecuzione di progetti a lungo termine senza doversi confrontare con oscillazioni del prezzo dell'Azione a seguito della pubblicazione di risultati trimestrali sopra o sotto le aspettative. Infine, dato che i volumi scambiati sono limitati, l'attuale situazione determina delle difficoltà per alcuni investitori nel liquidare le loro partecipazioni in tempi ragionevoli senza provocare oscillazioni del prezzo dell'Azione. Infatti, dalla data di quotazione al 15 aprile 2021, il controvalore medio giornaliero scambiato dal titolo Sicit è stato di circa Euro 145.000,00, rendendo quindi difficoltoso per gli investitori liquidare posizioni importanti attraverso vendite sul mercato, senza impattare il prezzo dell'Azione.

L'Emittente opera in mercati sempre più competitivi in un contesto tecnologico in rapida evoluzione. Tale evoluzione offre significative opportunità nel medio-lungo periodo ma presenta anche crescenti sfide che richiedono investimenti in nuove soluzioni e sviluppo di nuove competenze per poter assicurare la continuazione del percorso di crescita dell'Emittente nel lungo termine. L'Offerente si propone di continuare a sviluppare e rafforzare il posizionamento di mercato dell'Emittente e a supportarne l'assunzione di un ruolo *leader* nei settori in cui opera. L'Offerente, unitamente alla catena societaria di appartenenza, può indirettamente supportare l'Emittente in questa fase di sviluppo, eventualmente anche valutando possibili sinergie con altre società attualmente nel portafoglio di NB, grazie ad un importante bagaglio di esperienze sia a livello nazionale che internazionale, combinato con una profonda conoscenza dei mercati nei quali l'Emittente opera grazie ad un portafoglio di investimenti che include alcune eccellenze del tessuto produttivo italiano, ivi inclusi alcuni dei *leader* sia nel settore in cui l'Emittente opera, sia in settori ad esso contigui, quali quello delle conterie e quello delle bio-plastiche.

L'Offerente non esclude la possibilità di valutare in futuro, a sua discrezione, la realizzazione – in aggiunta o in alternativa alla Fusione – di eventuali ulteriori operazioni straordinarie e/o di riorganizzazione societaria e di business che si ritenessero opportune, incluse, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni riguardanti l'Emittente ovvero taluni suoi cespiti, *asset*, aree di business o rami d'azienda, e/o aumenti di capitale, la cui esecuzione è in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta, nonché con gli obiettivi di sviluppo e crescita dell'Emittente, sia in caso di Delisting che di assenza di revoca delle Azioni dell'Emittente dalla quotazione.

Si segnala, in ogni caso, che, alla data odierna, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società che potrebbero essere coinvolte in merito a tali eventuali operazioni.

Da ultimo, si precisa che, ai sensi del Patto Parasociale, a decorrere dal 4° anniversario dalla Data di Pagamento e fino al 6° anniversario dalla Data di Pagamento, TopCo e Intesa Holding si sono impegnate ad incontrarsi e valutare in buona fede le attività da svolgere al fine di pervenire alla quotazione di HoldCo (o, in caso di Fusione, della società risultante dalla Fusione) su un Mercato Regolamentato. Inoltre, qualora, entro 6 anni dalla Data di Pagamento, non abbia avuto luogo la predetta quotazione, TopCo e Intesa Holding avranno il diritto di avviare una procedura competitiva o altra procedura per la vendita congiunta di tutte, e non meno di tutte, le azioni di HoldCo (o, in caso di Fusione, della società risultante dalla Fusione) a un migliore potenziale

acquirente, al fine di massimizzare il prezzo di vendita dell'intero capitale sociale di tale società.

Per maggiori informazioni sulle motivazioni dell'Offerta e sui programmi futuri dell'Offerente si rinvia alla Sezione G., Paragrafo G.2. del presente Documento di Offerta.

#### **A.5. FUSIONE**

L'Offerente, a seconda dell'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, come *infra* definita, e/o l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF – in tal caso, previa rinuncia alla Condizione sulla Soglia da parte dell'Offerente – l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF):

- (i) qualora l'Emittente, previa rinuncia alla Condizione sulla Soglia, restasse quotato, in linea con le motivazioni e gli obiettivi dell'Offerta, intende proporre ai competenti organi dell'Emittente, dell'Offerente e/o di HoldCo di perseguire il Delisting mediante la Fusione per incorporazione: (i) dell'Emittente nell'Offerente e/o HoldCo (società non quotate), ovvero (ii) dell'Emittente in un veicolo societario non quotato facente capo all'Offerente e/o HoldCo; oppure
- (ii) qualora fosse conseguito il Delisting dell'Emittente, intende realizzare una Fusione per incorporazione tra HoldCo, l'Offerente e l'Emittente, in conseguenza della quale Intesa Holding e TopCo verranno a detenere una partecipazione diretta del 50% ciascuna nell'Emittente non più quotato.

Si segnala che la Fusione potrebbe qualificarsi, se del caso, come “fusione con indebitamento” con conseguente applicabilità dell'art. 2501-*bis* del Codice Civile in ragione: (i) ove applicabile, dei finanziamenti soci concessi da HoldCo a BidCo ai fini dell'Offerta, nel caso di fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente; e (ii) degli importi erogati in favore di HoldCo ai sensi del Contratto di Finanziamento, nel caso di fusione per incorporazione dell'Emittente e dell'Offerente in HoldCo. Si precisa. Altresì. che per effetto della Fusione, l'indebitamento totale dell'Emittente risulterebbe incrementato per un importo pari alle somme erogate in favore di HoldCo e non rimborsate alla data di efficacia della predetta Fusione.

Nelle more del perfezionamento dell'eventuale Fusione, non si esclude che, alla luce dell'andamento prospettico dell'attività dell'Emittente, HoldCo possa ricorrere, a seconda del caso, all'utilizzo dei flussi di cassa derivanti dall'eventuale distribuzione di dividendi e/o di riserve disponibili (ove esistenti) che saranno eventualmente deliberati, a sua discrezione e senza alcun obbligo assunto contrattualmente in tal senso, da parte dell'Emittente per far fronte ai pagamenti relativi al Contratto di Finanziamento, come meglio descritto nella Sezione G., Paragrafo G.1. del Documento di Offerta.

In ogni caso, resta inteso che, alla Data del Documento di Offerta, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società che potrebbero essere coinvolte in merito all'implementazione dell'eventuale Fusione, né alle relative modalità di esecuzione.

Per maggiori informazioni sulla Fusione si rinvia alla Sezione G., Paragrafo G.2. del presente Documento di Offerta.

##### **A.5.1. FUSIONE IN ASSENZA DI DELISTING**

Qualora ad esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, come *infra* definita) non sia stato conseguito il Delisting dell'Emittente e l'Offerente abbia rinunciato alla Condizione sulla Soglia, l'Offerente – in linea con le motivazioni e gli obiettivi dell'Offerta – si riserva di proporre, ai competenti organi dell'Emittente, dell'Offerente, ovvero di HoldCo, di conseguire il Delisting mediante la Fusione.

Agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2437-*quinquies* del Codice Civile (il “**Recesso**”), in quanto, in tale ipotesi, essi riceverebbero in concambio azioni non quotate su un mercato regolamentato. In tale caso, il valore di liquidazione delle Azioni oggetto di Recesso sarebbe determinato

ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il Recesso, fermo restando che l'Offerente si riserva di valutare l'opportunità di implementare la Fusione – la cui tempistica non è allo stato ipotizzabile – nello scenario in cui il valore di liquidazione delle Azioni oggetto di Recesso risulti superiore al Corrispettivo.

Pertanto, a seguito della Fusione, gli azionisti dell'Emittente che decidessero di non esercitare il Recesso sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Fermo quanto precede, la Fusione sarà valutata anche nell'ottica di conseguire un accorciamento della catena di controllo e potrebbe determinare l'applicabilità dell'articolo 2501-bis del Codice Civile.

Nel caso in cui ricorressero i presupposti per procedere ad un'integrazione tramite Fusione e la stessa venisse approvata dalle assemblee degli azionisti delle rispettive società coinvolte, e conseguentemente perfezionata, l'indebitamento complessivo residuo eventualmente gravante in capo alle società partecipanti alla Fusione confluirebbe nella società risultante dalla Fusione stessa. Pertanto, il patrimonio dell'Emittente costituirebbe fonte di rimborso del suddetto indebitamento e, di conseguenza, i possessori di Azioni dell'Emittente che non avessero aderito all'Offerta o esercitato il Recesso diverrebbero titolari di una partecipazione nel capitale sociale di una società con un livello di indebitamento superiore a quello di Sicit *ante* Fusione.

#### **A.5.2. FUSIONE SUCCESSIVA AL DELISTING**

Nel caso in cui, all'esito della Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, come *infra* definita, e/o l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, in tal caso, previa rinuncia alla Condizione sulla Soglia da parte dell'Offerente), sia stato conseguito il Delisting dell'Emittente, l'Offerente intende proporre, ai competenti organi dell'Emittente, dell'Offerente e di HoldCo, la realizzazione della Fusione per incorporazione tra HoldCo, l'Offerente e l'Emittente, in conseguenza della quale Intesa Holding e TopCo verranno a detenere una partecipazione diretta del 50% ciascuna nell'Emittente non più quotato.

Agli azionisti dell'Emittente che: (i) residuassero nell'azionariato dell'Emittente medesimo in ipotesi di raggiungimento ad esito dell'Offerta di una partecipazione superiore al 90% e inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, e (ii) non avessero concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione, spetterebbe il diritto di recesso esclusivamente al ricorrere di uno dei presupposti di cui all'articolo 2437 del Codice Civile. In tal caso, il valore di liquidazione delle Azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'Emittente e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Si precisa, altresì, che – come indicato al precedente Paragrafo A.5.1. – la Fusione potrebbe determinare l'applicabilità dell'art. 2501-bis del Codice Civile.

Nel caso in cui: (i) ricorressero i presupposti per procedere ad un'integrazione tramite Fusione, (ii) la stessa venisse approvata dall'Assemblea degli azionisti delle rispettive società coinvolte, e, conseguentemente perfezionata, l'indebitamento complessivo residuo gravante in capo alle società partecipanti alla Fusione confluirebbe nella società risultante dalla Fusione stessa. Pertanto, il patrimonio dell'Emittente costituirebbe fonte di rimborso del suddetto indebitamento e, di conseguenza, i possessori di Azioni dell'Emittente che non avessero aderito all'Offerta o esercitato il diritto di recesso di cui al presente Paragrafo A.5.2. diverrebbero titolari di una partecipazione nel capitale sociale di una società con un livello di indebitamento superiore a quello di Sicit *ante* Fusione.

#### A.6. OPERAZIONI STRAORDINARIE ULTERIORI O ALTERNATIVE AL DELISTING

L'Offerente non esclude la possibilità di valutare in futuro, a sua discrezione, la realizzazione – in aggiunta o in alternativa alla Fusione descritta in precedenza – di eventuali ulteriori operazioni straordinarie e/o di riorganizzazione societaria e di *business*. Per ulteriori informazioni in merito, si rinvia alla Sezione A., Paragrafo A.4. e Sezione G., Paragrafo G.2.2. del Documento di Offerta.

#### A.7. ASSENZA DI FUSIONE

Nel caso in cui, all'esito della Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, come *infra* definita), non sia stato conseguito il Delisting dell'Emittente – in quanto, l'Offerente sia venuto a detenere una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente pari o superiore alla partecipazione oggetto dell'Impegno ad Aderire di Intesa Holding, ma, in ogni caso, inferiore alla percentuale necessaria a deliberare la Fusione in assenza di Delisting di cui alla Sezione A., Paragrafo A.5.1. – e l'Offerente abbia rinunciato alla Condizione sulla Soglia, l'Offerente medesimo verrebbe a detenere una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale dell'Emittente, senza poter tuttavia disporre dei voti nell'Assemblea straordinaria dell'Emittente stesso che consentano di conseguire il Delisting mediante la Fusione, con conseguente difficoltà nel realizzare quei programmi futuri dell'Offerente – di cui alla Sezione A., Paragrafo A.4. e Sezione G., Paragrafo G.2.2. – che presuppongano l'intervenuto Delisting dell'Emittente.

#### A.8. APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 39-BIS (PARERE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI) E 40-BIS (RIAPERTURA DEI TERMINI) DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Alla presente Offerta si applicano le disposizioni in materia di parere degli amministratori indipendenti ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 1, lett. a) n. 2 e 4 (*persone che agiscono di concerto*), del Regolamento Emittenti, in quanto: (i) l'Offerente agisce di concerto con Intesa Holding, che ha stipulato con l'Offerente e/o le sue controllanti NB, TopCo e HoldCo un complesso di accordi (*i.e.*, TS, Accordo Quadro e Patto Parasociale) che rilevano ex articolo 122, commi 1 e 5, del TUF e (ii) Intesa Holding detiene una partecipazione pari al 40,67% del corrente capitale sociale dell'Emittente.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti, prima dell'approvazione del Comunicato dell'Emittente (come *infra* definito), gli amministratori indipendenti che non siano parti correlate dell'Offerente redigeranno un parere motivato contenente le valutazioni sull'Offerta e sulla congruità del corrispettivo, allegato al Comunicato dell'Emittente (come *infra* definito).

È, inoltre, applicabile l'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti (*riapertura dei termini dell'offerta*). Pertanto, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, il periodo di adesione all'Offerta – concordato con Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") e compreso tra il giorno 14 giugno 2021 ed il giorno 7 luglio 2021, estremi inclusi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, salvo proroghe, durante il quale sarà possibile aderire all'Offerta (il "**Periodo di Adesione**") – dovrà essere riaperto per cinque Giorni di Borsa Aperta e precisamente per le sedute del 15, 16, 19, 20 e 21 luglio 2021, salvo proroga del Periodo di Adesione (la "**Riapertura dei Termini**") qualora l'Offerente, in occasione della pubblicazione del comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta, renda noto che la Condizione sulla Soglia è stata rinunciata.

Anche in tal caso, l'Offerente riconoscerà a ciascun Aderente all'Offerta durante la Riapertura dei Termini un Corrispettivo in contanti pari ad Euro 15,45 (quindici/45), meno l'importo di qualsiasi eventuale ulteriore dividendo (ordinario o straordinario) per Azione di cui i competenti organi sociali dell'Emittente abbiano approvato la distribuzione e che risulti effettivamente corrisposto prima della data di pagamento del corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione e acquistata, che sarà pagato il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di Riapertura dei Termini e dunque il 28 luglio 2021, salvo proroga del Periodo di Adesione. La Riapertura dei Termini, tuttavia, non si verificherà:

(a) qualora l'Offerente abbia reso noto al mercato almeno cinque Giorni di Borsa Aperta antecedenti la fine

del Periodo di Adesione:

- (i) il verificarsi della Condizione sulla Soglia, o
  - (ii) nel caso in cui non si sia ancora verificata la Condizione sulla Soglia, la rinuncia alla stessa, mediante apposito comunicato che sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 3, del Regolamento Emittenti; ovvero
- (b) qualora, al termine del Periodo di Adesione, l'Offerente (congiuntamente ai Soggetti in Concerto) venisse complessivamente a detenere una partecipazione pari a quella di cui: (i) all'articolo 108, comma 1, del TUF (ossia almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente) ovvero (ii) a quella di cui all'articolo 108, comma 2, del TUF (ossia superiore al 90% del capitale sociale rappresentato da Azioni, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente) e rinunciasse alla Condizione sulla Soglia, avendo l'Offerente dichiarato di non voler ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni di Sicit.

Per maggiori informazioni circa la dichiarazione dell'offerente in merito all'obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 2, del TUF si rinvia alla Sezione A., Paragrafo A.10. del presente Documento di Offerta.

#### **A.9. COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'OFFERTA**

La promozione dell'Offerta non è di per sé soggetta all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva.

Tenuto conto che l'Offerta è condizionata, tra l'altro, all'avvenuto ottenimento, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo, di qualsiasi autorizzazione, approvazione o nulla osta che possa essere richiesto da qualsiasi autorità competente ai sensi della normativa applicabile per il perfezionamento dell'Offerta, senza che le menzionate autorità impongano a BidCo e/o all'Emittente onerose misure correttive. Si segnala che, in data 17 maggio 2021, BidCo ha provveduto ad effettuare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la notifica prevista dall'art. 2 del D. Lg. n. 21/2012 avente ad oggetto l'Offerta ed il prospettato cambio di controllo dell'Emittente per effetto della medesima (la “**Notifica Golden Power**”).

#### **A.10. DICHIARAZIONE DELL'OFFERENTE IN MERITO ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO DI CUI ALL'ART. 108, COMMA 2, DEL TUF E ALLA FACOLTÀ DI RIPRISTINO DEL FLOTTANTE AI SENSI DELL'ART. 108 DEL TUF**

Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini) ed ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento Emittenti, l'Offerente: (i) venisse complessivamente a detenere (congiuntamente ai Soggetti in Concerto) – per effetto delle adesioni all'Offerta, nonché di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dai Soggetti in Concerto successivamente alla Data del Documento di Offerta ed entro il termine del Periodo di Adesione (e, quindi, entro le ore 17:30 del 7 luglio 2021, salvo proroga del Periodo di Adesione), ovvero durante l'eventuale Riapertura dei Termini (e, quindi, entro le ore 17:30 del 21 luglio 2021, salvo proroga del Periodo di Adesione) – una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale ed inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, e (ii) rinunciasse alla Condizione sulla Soglia, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non voler ricostituire un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni e, in conseguenza di ciò, procederà, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, con l'acquisto delle restanti Azioni da ciascun azionista che ne faccia richiesta così come previsto dal suddetto articolo (l'“**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF**”).

Si rammenta che, ai fini del calcolo delle soglie previste dall'art. 108 del TUF, le Azioni Proprie sono sommate alla partecipazione complessiva detenuta dall'Offerente e dai Soggetti in Concerto.

Il corrispettivo per l'espletamento della procedura dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF sarà determinato ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF in funzione del numero di Azioni apportate all'Offerta.

L'Offerente indicherà nel comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta, il quale sarà pubblicato, a cura dell'Offerente, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti (il "**Comunicato sui Risultati dell'Offerta**"), nonché nell'eventuale comunicato all'esito della Riapertura dei Termini, l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, previa rinuncia da parte dell'Offerente alla Condizione sulla Soglia. In tal caso, il Comunicato sui Risultati dell'Offerta conterrà indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (sia in termini di numero di Azioni sia in valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale dell'Emittente), e (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e della tempistica della revoca delle Azioni dal MTA, ovvero le modalità con le quali tali informazioni possono essere reperite.

Si precisa che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e, pertanto, previa rinuncia da parte dell'Offerente alla Condizione sulla Soglia, Borsa Italiana – ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il "**Regolamento di Borsa**") – disporrà la revoca delle Azioni dalla quotazione sul MTA a decorrere dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di pagamento del corrispettivo relativo alla procedura volta ad adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo A.11.

Pertanto, a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, le Azioni saranno revocate dalla quotazione e gli azionisti di Sicit che avranno deciso di non portare in adesione le loro Azioni e che non abbiano richiesto all'Offerente di acquistare le loro Azioni, ai sensi dell'articolo 108 del TUF, saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Per ulteriori informazioni in merito, si rinvia alla Sezione G., Paragrafo G.3. del Documento di Offerta.

#### **A.11. DICHIARAZIONI DELL'OFFERENTE DI AVVALERSI DEL DIRITTO DI CUI ALL'ART. 111 DEL TUF E DICHIARAZIONI IN MERITO ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO DI CUI ALL'ART. 108, COMMA 1, DEL TUF**

Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), l'Offerente (congiuntamente ai Soggetti in Concerto) venisse complessivamente a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), nonché di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dai Soggetti in Concerto successivamente alla Data del Documento di Offerta ed entro il termine del Periodo di Adesione (e, quindi, entro le ore 17:30 del 7 luglio 2021, salvo proroga del Periodo di Adesione), ovvero durante l'eventuale Riapertura dei Termini (e, quindi, entro le ore 17:30 del 21 luglio 2021, salvo proroga del Periodo di Adesione) e/o degli acquisti effettuati durante, e/o per effetto de, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (in tal caso, previa rinuncia da parte dell'Offerente alla Condizione sulla Soglia) – una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la sua intenzione di avvalersi del diritto di acquisto, al fine di acquistare ciascuna delle Azioni residue ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**").

L'Offerente, ove ne ricorrano le condizioni, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà contestualmente all'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF (l' "**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF**") nei confronti degli Azionisti che ne facciano richiesta secondo una procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana ai sensi del Regolamento Emittenti. Conseguentemente, l'Offerente darà corso ad un'unica procedura al fine di adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF ed esercitare il Diritto di Acquisto (la "**Procedura Congiunta**").

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato secondo termini e modalità che saranno concordati con Borsa Italiana e CONSOB non appena possibile e, comunque, non oltre tre mesi dalla Data di Pagamento, depositando il controvalore complessivo del prezzo di acquisto per le rimanenti Azioni.

Si rammenta che, ai fini del calcolo delle soglie previste dagli artt. 108 e 111 del TUF, le Azioni Proprie sono sommate alla partecipazione complessiva detenuta dall'Offerente e dai Soggetti in Concerto.

Il corrispettivo per le Azioni rimanenti sarà determinato, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, in considerazione del richiamo a tale disposizione contenuto nell'art. 111 del TUF.

L'Offerente renderà noto, in una specifica sezione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta, il verificarsi o meno dei presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto. In caso positivo, in tale sede saranno altresì fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (in termini sia di numero di azioni sia di valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale), e (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto ed adempirà, nell'ambito della stessa procedura, all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF.

Il trasferimento delle Azioni acquistate, in virtù delle previsioni di cui sopra, avrà efficacia dal momento della comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Acquisto presso una banca che verrà a tal fine incaricata. L'Emittente procederà alle conseguenti annotazioni sul libro soci. Ai sensi dell'art. 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Acquisto, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto e non riscosse dagli aventi diritto.

Ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione nel MTA, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

#### **A.12. EVENTUALE SCARSITÀ DEL FLOTTANTE**

Al termine dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), ove, in caso di rinuncia alla Condizione sulla Soglia, il flottante residuo delle Azioni fosse superiore al 10% ma inferiore al 20% del capitale sociale dell'Emittente stesso, anche in considerazione dell'eventuale permanenza nel capitale dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile, tale flottante potrebbe non essere ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di sufficiente diffusione richieste dal Regolamento di Borsa per il mantenimento dell'Emittente nel Segmento STAR del MTA (il "**Segmento STAR**"), con conseguente possibile trasferimento dell'Emittente al MTA, secondo quanto previsto dall'articolo IA.4.2.2, comma 3, delle istruzioni al Regolamento di Borsa (le "**Istruzioni al Regolamento di Borsa**"). In caso di perdita della qualifica di STAR, le Azioni potrebbero presentare un grado di liquidità minore rispetto a quello registrato alla Data del Documento di Offerta e l'Emittente potrebbe decidere di non rispettare in via volontaria requisiti di trasparenza e *corporate governance* obbligatori per le sole società quotate sul Segmento STAR.

Inoltre, ad esito dell'Offerta (inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), ove non ricorrano i presupposti per il Delisting e l'Offerente rinunci alla Condizione sulla Soglia, non è escluso che si verifichi una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente, anche tenuto conto della permanenza nel capitale sociale dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile. In tal caso, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca dalla quotazione delle Azioni ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, salvo che l'Offerente non decida di ripristinare un flottante idoneo ad assicurare un regolare andamento delle contrattazioni.

A tal riguardo, si segnala che, anche in presenza di scarsità di flottante, l'Offerente non intende porre in essere misure finalizzate a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle Azioni, non sussistendo al riguardo alcun obbligo in capo all'Offerente medesimo.

In caso di revoca delle Azioni dalla quotazione, si segnala che i titolari delle Azioni che non abbiano aderito all'Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Per ulteriori informazioni in merito, si rinvia alla Sezione G., Paragrafo G.3. del Documento di Offerta.

#### **A.13. POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE**

Con riferimento ai rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell'Offerta, si segnalano le seguenti posizioni di interesse di singoli amministratori:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente Giuseppe Valter Peretti riveste la carica di Vice Presidente di Intesa Holding, di cui detiene altresì, indirettamente tramite Stel-fin S.r.l. e tramite Gruppo Peretti S.p.A., rispettivamente l'11,03% e il 2,38% del relativo capitale sociale;
- il membro del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente Rino Mastrotto riveste la carica di Presidente di Intesa Holding, di cui detiene altresì, tramite RM Holding S.r.l., il 21,12% del relativo capitale sociale;
- il membro del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente Mario Peretti riveste la carica di consigliere di Intesa Holding di cui detiene altresì, tramite Conceria Peretti S.r.l., una partecipazione inferiore all'1% del relativo capitale sociale.

Si segnala che nell'ambito dell'Offerta Intesa Sanpaolo S.p.A., oltre che agire in qualità di Consulente finanziario dell'Offerente: (i) agisce in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento, e (ii) ricopre il ruolo di banca garante dell'esatto adempimento delle obbligazioni dell'Offerente di pagamento del Corrispettivo.

Intesa Sanpaolo S.p.A. si trova, pertanto, in una situazione di potenziale conflitto di interesse in quanto percepiranno commissioni quale corrispettivo per i servizi forniti in relazione ai ruoli assunti.

In aggiunta a quanto sopra riportato, si segnala che Intesa Sanpaolo S.p.A. risulta:

- azionista di Sicit con lo 0,23%;
- Sponsor e Specialist di Sicit.

Inoltre, Intesa Sanpaolo S.p.A. e/o le società appartenenti al relativo gruppo bancario, nel normale esercizio delle proprie attività, hanno prestato o potrebbero prestare in futuro o in via continuativa servizi di *lending*, *advisory*, *investment banking*, finanza aziendale e/o servizi di investimento a favore delle parti direttamente o indirettamente coinvolte nell'Offerta e/o dei rispettivi azionisti e/o delle rispettive partecipate e/o di altre società operanti nel medesimo settore di attività, ovvero potrebbero in ogni momento posizioni corte o lunghe e negoziare, per conto proprio o della clientela, strumenti di capitale o di debito dell'Emittente o di altri soggetti coinvolti nell'Offerta, o di società controllanti, controllate o collegate agli stessi.

#### **A.14. ALTERNATIVE PER I POSSESSORI DI AZIONI DELL'EMITTENTE ANCHE IN RELAZIONE ALL'EVENTUALE RIAPERTURA DEI TERMINI**

A fini di maggior chiarezza si illustrano di seguito i possibili scenari per gli attuali titolari di Azioni, anche durante l'eventuale Riapertura dei Termini.

Alla luce di quanto esposto nella presente Sezione A. e della struttura dell'operazione, gli attuali Azionisti dell'Emittente destinatari dell'Offerta potranno:

##### ***(i) Aderire all'Offerta, anche durante l'eventuale Riapertura dei Termini***

Nel caso di adesione all'Offerta e di avveramento delle Condizioni dell'Offerta riportate al precedente Paragrafo A.1 (o di rinuncia alle stesse da parte dell'Offerente), gli Azionisti dell'Emittente riceveranno un corrispettivo pari ad Euro 15,45 (quindici/45), meno l'importo di qualsiasi eventuale ulteriore dividendo (ordinario o straordinario) per Azione di cui i competenti organi sociali dell'Emittente abbiano approvato la distribuzione e che risulti effettivamente corrisposto prima della data di pagamento del corrispettivo per ciascuna Azione da essi detenuta e portata in adesione.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lettera a) del Regolamento Emittenti, i termini per aderire all'Offerta saranno riaperti, per un ulteriore periodo di cinque Giorni di Borsa Aperta a decorrere dal giorno successivo alla Data di Pagamento, ovverosia per i giorni 15, 16, 19, 20 e 21 luglio 2021, salvo proroga del Periodo di Adesione, qualora l'Offerente, in occasione della pubblicazione del comunicato sui risultati provvisori dell'Offerta, comunichi la rinuncia alla Condizione sulla Soglia.

La Riapertura dei Termini, tuttavia, non troverà applicazione qualora l'Offerente abbia reso noto al mercato almeno cinque Giorni di Borsa Aperta antecedenti alla fine del Periodo di Adesione la rinuncia alla Condizione sulla Soglia, mediante apposito comunicato che sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti ovvero qualora, al termine del Periodo di Adesione, l'Offerente (congiuntamente ai Soggetti in Concerto) venisse complessivamente a detenere una partecipazione di cui all'articolo 108, comma 1, del TUF (ossia almeno pari al 95%), ovvero quella di cui all'articolo 108, comma 2, del TUF (ossia superiore al 90% ma inferiore al 95%) e, in tale ultimo caso, rinunciasse alla Condizione sulla Soglia.

Le Azioni possono essere portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione, come eventualmente esteso per effetto della Riapertura dei Termini. In caso di adesione all'Offerta, anche durante la Riapertura dei Termini, gli azionisti dell'Emittente riceveranno il Corrispettivo pari ad Euro 15,45 (quindici/45), meno l'importo di qualsiasi eventuale ulteriore dividendo (ordinario o straordinario) per Azione di cui i competenti organi sociali dell'Emittente abbiano approvato la distribuzione e che risulti effettivamente corrisposto prima della data di pagamento del corrispettivo per ciascuna Azione e portata in adesione.

***(ii) Non aderire all'Offerta, anche durante l'eventuale Riapertura dei Termini***

In caso di mancata adesione all'Offerta, anche durante l'eventuale Riapertura dei Termini, per gli Azionisti dell'Emittente si profileranno i seguenti scenari alternativi:

- a) qualora, a seguito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), previa rinuncia alla Condizione sulla Soglia e ove: (i) non ricorrano i presupposti per il Delisting ed (ii) il flottante residuo delle Azioni fosse superiore al 10% ma inferiore al 20% del capitale sociale dell'Emittente stesso, anche in considerazione dell'eventuale permanenza nel capitale dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile, tale flottante potrebbe non essere ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di sufficiente diffusione richieste dal Regolamento di Borsa per il mantenimento dell'Emittente nel Segmento STAR del MTA, con conseguente possibile trasferimento dell'Emittente al MTA, secondo quanto previsto dall'articolo IA.4.2.2, comma 3, delle Istruzioni al Regolamento di Borsa. In caso di perdita della qualifica di STAR, le Azioni potrebbero presentare un grado di liquidità minore rispetto a quello registrato alla Data del Documento di Offerta e l'Emittente potrebbe decidere di non rispettare in via volontaria requisiti di trasparenza e *corporate governance* obbligatori per le sole società quotate sul Segmento STAR. Inoltre, ad esito dell'Offerta (inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), ove non ricorrano i presupposti per il Delisting e l'Offerente rinunci alla Condizione sulla Soglia, non è escluso che si verifichi una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente, anche tenuto conto della permanenza nel capitale sociale dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile. In tal caso, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca dalla quotazione delle Azioni ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, salvo che l'Offerente non decida di ripristinare un flottante idoneo ad assicurare un regolare andamento delle contrattazioni. A tal riguardo, si segnala che, anche in presenza di scarsità di flottante, l'Offerente non intende porre in essere misure finalizzate a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle Azioni, non sussistendo al riguardo alcun obbligo in capo all'Offerente medesimo. In caso di revoca delle Azioni dalla quotazione, si segnala che i titolari delle Azioni che non abbiano aderito all'Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento;
- b) inoltre, qualora, a seguito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), previa rinuncia alla Condizione sulla Soglia e ove non ricorrano i presupposti per il Delisting, l'Offerente venisse a

detenere una partecipazione complessiva inferiore o pari al 90% del capitale sociale dell'Emittente, gli Azionisti dell'Emittente che non avessero aderito all'Offerta resterebbero titolari di Azioni dell'Emittente quotate nel MTA e l'Offerente, previa eventuale rinuncia alla Condizione sulla Soglia, avrebbe comunque la possibilità di acquisire le Azioni portate in adesione acquistando così la propria partecipazione nell'Emittente. In tal caso, l'Offerente valuterà le opzioni per conseguire, ove possibile, il Delisting;

- c) qualora, a seguito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), previa rinuncia alla Condizione sulla Soglia, l'Offerente (congiuntamente ai Soggetti in Concerto) venisse complessivamente a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta, nonché di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dai Soggetti in Concerto successivamente alla Data del Documento di Offerta entro il termine del Periodo di Adesione (nonché durante l'eventuale Riapertura dei Termini) – una percentuale superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente stesso, avendo dichiarato di non volere ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, TUF. In tal caso, dunque, gli Azionisti dell'Emittente che non abbiano aderito all'Offerta avranno diritto di chiedere all'Offerente di acquistare le loro Azioni, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF al corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 108, commi 3, del TUF;
- d) qualora, a seguito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), l'Offerente (congiuntamente ai Soggetti in Concerto) venisse a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta, nonché di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dai Soggetti in Concerto successivamente alla Data del Documento di Offerta entro il termine del Periodo di Adesione (nonché durante l'eventuale Riapertura dei Termini) e/o degli acquisti effettuati durante, e/o per effetto de, l'adempimento all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (in tal caso, previa rinuncia da parte dell'Offerente alla Condizione sulla Soglia) – una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, e, quindi, lo stesso Offerente eserciti il Diritto di Acquisto – adempiendo contestualmente all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF – agli Azionisti dell'Emittente sarà corrisposto un prezzo di acquisto per ciascuna Azione determinato ai sensi degli artt. 108, comma 3, e 111 del TUF.

Per informazioni in merito alle modalità di adesione all'Offerta per i titolari di Warrant, si rinvia alla Sezione A., Paragrafo A.18. del Documento di Offerta.

### ***(iii) Fusione***

L'Offerente, a seconda dell'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF – in tal caso, previa rinuncia da parte dell'Offerente alla Condizione sulla Soglia – l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto):

- (i) qualora l'Emittente restasse quotato, in linea con le motivazioni e gli obiettivi dell'Offerta, intende proporre ai competenti organi dell'Emittente, dell'Offerente e/o di HoldCo di perseguire il Delisting mediante la Fusione; oppure
- (ii) qualora fosse conseguito il Delisting dell'Emittente, intende realizzare una Fusione per incorporazione tra HoldCo, l'Offerente e l'Emittente in conseguenza della quale Intesa Holding e TopCo verranno a detenere una partecipazione diretta del 50% ciascuna nell'Emittente non più quotato.

Si segnala che la Fusione potrebbe qualificarsi, se del caso, come “fusione con indebitamento” con conseguente applicabilità dell'art. 2501-bis del Codice Civile in ragione: (i) ove applicabile, dei finanziamenti soci concessi da HoldCo a BidCo ai fini dell'Offerta, nel caso di fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente;; e (ii) degli importi erogati in favore di HoldCo ai sensi del Contratto di Finanziamento, nel caso di fusione per incorporazione dell'Emittente e dell'Offerente in HoldCo. Si precisa, altresì, che per effetto

della Fusione, l'indebitamento totale dell'Emittente risulterebbe incrementato per un importo pari alle somme erogate in favore di HoldCo e non rimborsate alla data di efficacia della predetta Fusione.

Nelle more del perfezionamento dell'eventuale Fusione, non si esclude che, alla luce dell'andamento prospettico dell'attività dell'Emittente, HoldCo possa ricorrere, a seconda del caso, all'utilizzo dei flussi di cassa derivanti dall'eventuale distribuzione di dividendi e/o di riserve disponibili (ove esistenti) che saranno eventualmente deliberati, a sua discrezione e senza alcun obbligo assunto contrattualmente in tal senso, da parte dell'Emittente per far fronte ai pagamenti relativi al Contratto di Finanziamento, come meglio descritto nella Sezione G., Paragrafo G.1. del Documento di Offerta.

In ogni caso, resta inteso che, alla Data del Documento di Offerta, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società che potrebbero essere coinvolte in merito all'implementazione dell'eventuale Fusione, né alle relative modalità di esecuzione.

#### Fusione in assenza di Delisting

Qualora ad esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini) non sia stato conseguito il Delisting dell'Emittente, l'Offerente – in linea con le motivazioni e gli obiettivi dell'Offerta – si riserva di proporre ai competenti organi dell'Emittente, dell'Offerente, ovvero di HoldCo, di conseguire il Delisting mediante la Fusione.

Agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il diritto di Recesso, in quanto, in tale ipotesi, essi riceverebbero in concambio azioni non quotate su un mercato regolamentato. In tale caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di Recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il Recesso, fermo restando che l'Offerente si riserva di valutare l'opportunità di implementare la Fusione – la cui tempistica non è allo stato ipotizzabile – nello scenario in cui il valore di liquidazione delle Azioni oggetto di Recesso risulti superiore al Corrispettivo.

Pertanto, a seguito della Fusione, gli azionisti dell'Emittente che decidessero di non esercitare il Recesso sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Fermo quanto precede, la Fusione sarà valutata anche nell'ottica di conseguire un accorciamento della catena di controllo e potrebbe determinare l'applicabilità dell'articolo 2501-bis del Codice Civile.

Nel caso in cui ricorressero i presupposti per procedere ad un'integrazione tramite Fusione e la stessa venisse approvata dalle assemblee degli azionisti delle rispettive società coinvolte, e conseguentemente perfezionata, l'indebitamento complessivo residuo eventualmente gravante in capo alle società partecipanti alla Fusione confluirebbe nella società risultante dalla Fusione stessa. Pertanto, il patrimonio dell'Emittente costituirebbe fonte di rimborso del suddetto indebitamento e, di conseguenza, i possessori di Azioni dell'Emittente che non avessero aderito all'Offerta o esercitato il Recesso diverrebbero titolari di una partecipazione nel capitale sociale di una società con un livello di indebitamento superiore a quello di Sicit ante Fusione.

#### Fusione successiva al Delisting

Nel caso in cui, all'esito della Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, in tal caso, previa rinuncia alla Condizione sulla Soglia da parte dell'Offerente), sia stato conseguito il Delisting dell'Emittente, l'Offerente intende proporre, ai competenti organi dell'Emittente, dell'Offerente e di HoldCo, la realizzazione della Fusione per incorporazione tra HoldCo, l'Offerente e l'Emittente, in conseguenza della quale Intesa Holding e TopCo verranno a detenere una partecipazione diretta del 50% ciascuna nell'Emittente non più quotato.

Agli azionisti dell'Emittente che: (i) residuassero nell'azionariato dell'Emittente medesimo in ipotesi di raggiungimento ad esito dell'Offerta di una partecipazione superiore al 90% e inferiore al 95% del capitale

sociale dell'Emittente, e (ii) non avessero concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il diritto di recesso esclusivamente al ricorrere di uno dei presupposti di cui all'articolo 2437 del Codice Civile. In tal caso, il valore di liquidazione delle Azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'Emittente e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Si precisa, altresì, che – come già segnalato – la Fusione potrebbe determinare l'applicabilità dell'art. 2501-bis del Codice Civile.

Nel caso in cui: (i) ricorressero i presupposti per procedere ad un'integrazione tramite Fusione, (ii) la stessa venisse approvata dall'Assemblea degli azionisti delle rispettive società coinvolte, e, conseguentemente perfezionata, l'indebitamento complessivo residuo gravante in capo alle società partecipanti alla Fusione confluirebbe nella società risultante dalla Fusione stessa. Pertanto, il patrimonio dell'Emittente costituirebbe fonte di rimborso del suddetto indebitamento e, di conseguenza, i possessori di Azioni dell'Emittente che non avessero aderito all'Offerta o esercitato il diritto di recesso di cui sopra diverrebbero titolari di una partecipazione nel capitale sociale di una società con un livello di indebitamento superiore a quello di Sicit *ante* Fusione.

#### **A.15. COMUNICATO DELL'EMITTENTE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 3, del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti, l'Emittente è tenuta a rendere noto al mercato, entro il Giorno di Borsa Aperta antecedente il primo giorno del Periodo di Adesione, un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'Offerta e la propria valutazione dell'Offerta (il “**Comunicato dell'Emittente**”).

I rappresentanti dei lavoratori dell'Emittente hanno diritto di rilasciare un parere indipendente, ai sensi dell'art. 103, comma 3-bis, del TUF.

#### **A.16. IMPATTI CONOSCIBILI DELLA PANDEMIA DA COVID-19**

Alla Data del Documento di Offerta, il contesto macroeconomico nazionale e internazionale è gravemente condizionato dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19. Permangono, pertanto, notevoli incertezze circa l'evoluzione e gli effetti di tale pandemia, l'adozione dei provvedimenti delle autorità in materia di ripresa delle attività produttive e la situazione di recessione economica che ne potrebbe conseguire.

Con riguardo al business aziendale dell'Offerente e delle società appartenenti alla catena societaria di cui fa parte l'Offerente, non si prevedono impatti rilevanti, considerato anche che BidCo e HoldCo non hanno mai svolto alcuna attività economica, come esplicitato nella Sezione B, Paragrafo B.1.8. del Documento di Offerta.

Per quanto attiene all'Emittente, la pandemia da COVID-19 ha temporaneamente imposto – a causa dell'interruzione del conferimento dei residui della lavorazione delle pelli (nel periodo tra fine marzo e la prima metà di aprile 2020) – l'esigenza di fare ricorso a nuove soluzioni per rispondere al fabbisogno di materie prime di input per soddisfare la domanda dei clienti, in particolare facendo ricorso a nuovi fornitori, utilizzando materie prime alternative e incrementando la produzione di idrolizzato proteico da pelo animale. Tali misure hanno permesso all'Emittente, nel corso della seconda metà dell'esercizio 2020, di recuperare la minor produzione sofferta nel corso del secondo trimestre, così riuscendo a chiudere l'esercizio 2020 con una crescita a doppia cifra (ricavi pari a 63,2 milioni di Euro, +11,5%), un utile netto *adjusted* di 14,6 milioni di Euro (23,2% dei ricavi) e un EBITDA *adjusted* di 24,1 milioni di Euro (38,1% dei ricavi)<sup>1</sup>.

In particolare, con specifico riguardo alle aree di *business*, l'Emittente ha registrato una crescita molto sostenuta dei ricavi derivanti dai biostimolanti per l'agricoltura (Euro 38,3 milioni, +23,6%) e dal grasso animale per la produzione di biocombustibili (Euro 7,1 milioni, +8,8%); mentre più limitato è stato

---

<sup>1</sup> Si tratta di dati consolidati relativi al Gruppo Sicit (come di seguito definito).

l'incremento dei ricavi da servizi di ritiro dei residui conciarati (Euro 3,1 milioni, +3,6%); ciò, nell'insieme, ha consentito all'Emittente di compensare il rallentamento dei ritardanti per l'industria del gesso (Euro 14,1 milioni, -8,3%), causato sostanzialmente dagli effetti della pandemia sul mercato mondiale dell'edilizia<sup>2</sup>.

Con riferimento ai programmi futuri sulla gestione dell'Emittente (come descritti anche nella Sezione G., Paragrafo G.2. del presente Documento di Offerta), l'Offerente, tenuto conto delle circostanze in essere e di quelle ragionevolmente prevedibili alla Data del Documento di Offerta, non prevede variazioni significative connesse all'impatto della pandemia da COVID-19.

#### **A.17. RUOLO DI INTESA HOLDING IN RELAZIONE ALL'OFFERTA**

Intesa Holding si qualifica come Soggetto in Concerto con l'Offerente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101-bis commi 4 e 4-bis, del TUF, in quanto aderente ad un complesso di accordi (i.e., TS, Accordo Quadro e Patto Parasociale) che rilevano ex articolo 122, commi 1 e 5, del TUF.

In particolare, con riferimento alle previsioni dell'Accordo Quadro concernenti il ruolo di Intesa Holding in relazione all'Offerta e al reinvestimento di Intesa Holding medesima, si segnala come Intesa Holding abbia assunto determinati impegni nei confronti di NB, TopCo, HoldCo e BidCo, che si articolano principalmente come segue:

- (a) Impegno ad Aderire all'Offerta da parte di Intesa Holding entro il quinto giorno dall'inizio del Periodo di Adesione, portando in adesione all'Offerta medesima tutte le n. 9.142.100 azioni ordinarie di Sicit di sua titolarità ed esercitando contestualmente il diritto di recesso da tutti i patti parasociali relativi a Sicit di cui Intesa Holding risulta essere parte alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 123 del TUF (con riferimento ai patti parasociali relativi all'Emittente si rinvia alla Sezione B., Paragrafo B.2.4. del Documento di Offerta). Facoltà di Intesa Holding di revocare l'adesione all'Offerta per aderire a un'eventuale offerta concorrente sull'Emittente.
- (b) Entro 3 giorni prima della Data di Pagamento, ingresso di Intesa Holding nel capitale di HoldCo (originariamente detenuto per intero da TopCo) mediante l'acquisto da TopCo, al valore nominale, di una partecipazione rappresentativa del 50% del capitale sociale di HoldCo medesima.
- (c) Reinvestimento di Intesa Holding, in tempo utile per procedere al regolamento dell'Offerta alla Data di Pagamento, attraverso la sottoscrizione e il versamento, da parte di Intesa Holding, della porzione dell'aumento di capitale di HoldCo offerta in sottoscrizione a Intesa Holding. Tale aumento di capitale di HoldCo sarà offerto in sottoscrizione anche a TopCo in modo tale che ciascuna tra Intesa Holding e TopCo continui a detenere il 50% del capitale di HoldCo.
- (d) Con particolare riferimento all'obbligo di sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale di HoldCo da parte di Intesa Holding, quest'ultima si è impegnata in tal senso secondo le seguenti modalità:
  - A. alla Data di Pagamento, l'Offerente soddisferà il debito nei confronti di Intesa Holding per il regolamento del corrispettivo delle azioni dell'Emittente portate in adesione all'Offerta da parte di Intesa Holding in virtù dell'Impegno ad Aderire, assumendo - per delegazione di quest'ultima ex art. 1268 del Codice Civile - il debito di pari importo di Intesa Holding stessa nei confronti di HoldCo derivante dagli impegni di sottoscrivere e liberare la porzione dell'aumento di capitale di HoldCo di competenza della medesima Intesa Holding;
  - B. il debito di BidCo nei confronti di HoldCo di cui al precedente punto A si estinguerà per compensazione riducendo, *pro-tanto*, l'importo dovuto da HoldCo a BidCo per la sottoscrizione e la liberazione dell'aumento di capitale di BidCo, che sarà deliberato dall'Assemblea

---

<sup>2</sup> Si tratta di dati consolidati relativi al Gruppo Sicit (come di seguito definito).

straordinaria di BidCo e sottoscritto da HoldCo in tempo utile per procedere al regolamento dell'Offerta alla Data di Pagamento,

(il meccanismo di cui alle precedenti lettere A e B, complessivamente, il “**Meccanismo Delegazione/Compensazione**”);

- C. alla Data di Pagamento, BidCo verserà direttamente per cassa a Intesa Holding un importo pari alla differenza algebrica tra: (i) il corrispettivo complessivo per le azioni dell'Emittente portate in adesione all'Offerta da parte di Intesa Holding e (ii) l'importo dell'impegno di sottoscrizione e versamento dell'aumento di capitale di HoldCo di competenza di Intesa Holding soddisfatto mediante il Meccanismo di Delegazione/Compensazione.
- (e) In caso di: (x) Riapertura dei Termini dell'Offerta; e (y) previa rinuncia alla Condizione sulla Soglia, adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF; e (z) esercizio del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e, congiuntamente, assolvimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, impegno di Intesa Holding e di TopCo a sottoscrivere e versare un'ulteriore *tranche* dell'aumento di capitale di HoldCo, in modo tale che ciascuna tra Intesa Holding e TopCo continui a detenere il 50% del capitale di HoldCo.

Intesa Holding è altresì parte, unitamente a NB e TopCo, del Patto Parasociale – il quale entrerà in vigore entro tre giorni prima della Data di Pagamento – disciplinante, tra l'altro, gli aspetti relativi al governo societario di HoldCo, BidCo e dell'Emittente e il regime di circolazione delle Azioni di HoldCo, BidCo e dell'Emittente.

Il Patto Parasociale prevede, tra l'altro, che, non appena ragionevolmente praticabile, anche in considerazione delle eventuali procedure di obbligo di acquisto e/o diritto di acquisto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 108 e 111 del TUF:

- (a) con particolare riguardo alle previsioni relative alla *governance*, il Consiglio di Amministrazione di Sicit sarà composto da 10 membri, di cui 4 membri designati da TopCo, 4 membri designati da Intesa, 1 membro (che ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato nella persona dell'attuale Amministratore Delegato di Sicit) designato congiuntamente da TopCo e Intesa Holding e 1 membri designato – previo gradimento di TopCo – da Intesa Holding che rivestirà la carica di Presidente. In caso di evento di *underperformance* è previsto un meccanismo di sostituzione dell'Amministratore Delegato di Sicit e qualora cessi il primo Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sicit, il Consiglio di Amministrazione di Sicit sarà composto da 9 componenti e il successivo Presidente sarà indicato da Intesa Holding tra gli amministratori di propria designazione ed espressione del territorio, fermo il previo gradimento di TopCo;
- (b) con particolare riguardo, invece, alle previsioni relative al regime di circolazione delle azioni, TopCo e Intesa Holding non potranno trasferire a terzi, per qualsivoglia causa o ragione, le proprie partecipazioni detenute in HoldCo fino al 4° anniversario dalla Data di Pagamento, fatto salvo per i trasferimenti consentiti dal Patto Parasociale stesso.

Ai sensi del Patto Parasociale, inoltre, a decorrere dal 4° anniversario dalla Data di Pagamento e fino al 6° anniversario dalla Data di Pagamento, TopCo e Intesa Holding si sono impegnate ad incontrarsi e valutare in buona fede le attività da svolgere al fine di pervenire alla quotazione di HoldCo (o, in caso di Fusione, della società risultante dalla Fusione) su un Mercato Regolamentato. Inoltre, qualora, entro 6 anni dalla Data di Pagamento, non abbia avuto luogo la predetta quotazione, TopCo e Intesa Holding avranno il diritto di avviare una procedura competitiva o altra procedura per la vendita congiunta di tutte, e non meno di tutte, le azioni di HoldCo (o, in caso di Fusione, della società risultante dalla Fusione) a un migliore potenziale acquirente, al fine di massimizzare il prezzo di vendita dell'intero capitale sociale di tale società.

Per ulteriori dettagli in merito all'Accordo Quadro, al Patto Parasociale e al TS, si rinvia: (i) alle relative informazioni essenziali, le quali sono state pubblicate, ai sensi degli artt. 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* dell'Emittente ([www.sicigroup.com](http://www.sicigroup.com)) e sono altresì riportate alla Sezione K.,

Paragrafo K.2.2. del Documento di Offerta e (ii) a quanto riportato nella Premessa, nella Sezione B., Paragrafo B.2.4. e nella Sezione G., Paragrafi G.2.6. e G.2.7. del Documento di Offerta.

Da ultimo, come precisato anche nella Sezione A., Paragrafo A.1. del Documento di Offerta, l'eventuale rinuncia da parte dell'Offerente alla Condizione sulla Soglia in caso di mancato avveramento della stessa e il conseguente acquisto di un quantitativo inferiore di Azioni potrà intervenire previo accordo scritto dell'Offerente stesso con NB e Intesa Holding.

#### **A.18. WARRANT DELL'EMITTENTE**

I Warrant di Sicit, emessi con delibera di Assemblea straordinaria del 3 luglio 2017 di SprintItaly S.p.A., sono disciplinati dal regolamento dei Warrant, disponibile sul sito internet dell'Emittente ([www.sicigroup.com](http://www.sicigroup.com)) (il "**Regolamento Warrant**"), alle cui definizioni si fa integrale rinvio ai fini della presente Sezione A. Paragrafo A.18. e della Sezione B., Paragrafo B.2.4. del Documento d'Offerta.

Alla Data del Documento di Offerta risultano in circolazione n. 629.590 Warrant emessi dall'Emittente.

I Warrant danno diritto al portatore di sottoscrivere – alle condizioni e secondo i tempi e le modalità del Regolamento Warrant – un numero di Azioni di Compendio determinato sulla base di un Rapporto di Esercizio di volta in volta rilevato in conformità al Regolamento Warrant.

Si segnala che, per effetto di quanto meglio specificato alla Sezione B., Paragrafo B.2.4. del presente Documento di Offerta, le richieste di sottoscrizione dei Warrant devono essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati entro il 28 giugno 2021. I Warrant che non dovessero essere esercitati entro tale data decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Come reso noto al mercato in data 1° marzo 2021, essendo stato il prezzo medio mensile del mese di febbraio 2021 superiore al Prezzo Soglia, la Condizione di Accelerazione prevista dal Regolamento Warrant si è verificata. Pertanto, essendosi verificata la Condizione di Accelerazione, i portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio al prezzo di sottoscrizione Azioni (pari a Euro 0,10) entro e non oltre il 28 giugno 2021 in ragione di un rapporto di esercizio dei Warrant pari a 0,2713.

Le Azioni di Compendio rivenienti dall'esercizio dei Warrant saranno rese disponibili dall'Emittente per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del mese di presentazione della richiesta di sottoscrizione per cui, per coloro i quali hanno esercitato i Warrant nel mese di maggio, le relative Azioni di Compendio sono state rese disponibili dall'Emittente per la negoziazione in data 1° giugno 2021. Per coloro che eserciteranno i Warrant tra il 1° giugno 2021 e il 28 giugno 2021 (termine di decadenza), le Azioni di Compendio saranno rese disponibili il 29 giugno 2021 e, pertanto, per tali soggetti, l'adesione all'Offerta potrà esclusivamente avvenire tra tale data e il 7 luglio 2021.

Per ulteriori informazioni in merito ai Warrant, si rinvia al Regolamento Warrant, disponibile sul sito internet dell'Emittente, [www.sicigroup.com](http://www.sicigroup.com) (Sezione "Investor Relations / Informazioni sul titolo / Warrant").

## **B. SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE**

### **B.1. L'OFFERENTE**

#### ***B.1.1. DENOMINAZIONE SOCIALE, FORMA GIURIDICA E SEDE SOCIALE***

La denominazione sociale dell'Offerente è "Circular BidCo S.p.A."

L'Offerente è una società per azioni di diritto italiano, avente sede legale in Milano, viale Bianca Maria n. 25, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi, Codice Fiscale e Partita Iva 11648660964.

#### ***B.1.2. COSTITUZIONE E DURATA***

L'Offerente è stato costituito, in data 4 marzo 2021, a rogito del Notaio Angelo Busani (repertorio n. 50038, raccolta n. 23058).

La durata dell'Offerente è attualmente fissata fino al 31 dicembre 2050.

#### ***B.1.3. LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE***

L'Offerente è una società per azioni di diritto italiano. Il foro competente è quello di Milano.

#### ***B.1.4. CAPITALE SOCIALE***

Alla Data del Documento di Offerta, il capitale sociale dell'Offerente, deliberato ed interamente sottoscritto e versato, è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

#### ***B.1.5. SOCI DELL'OFFERENTE E PATTI PARASOCIALI***

Il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da HoldCo – società appositamente costituita il 4 marzo 2021 – il cui capitale sociale risulta, a sua volta, interamente detenuto da TopCo. TopCo risulta interamente partecipata da NB.

Per ulteriori informazioni in merito alle società appartenenti alla catena societaria cui fa parte l'Offerente e ai patti parasociali relativi all'Emittente dalle stesse sottoscritti si rinvia alla Sezione B., Paragrafi B.1.7. e B.2.4. del Documento di Offerta.

#### ***B.1.6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COLLEGIO SINDACALE – SOCIETÀ DI REVISIONE***

Ai sensi dell'Articolo 25.1 dello statuto sociale, l'Offerente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di 15 membri, ovvero da un Amministratore Unico.

Alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 membri, entrambi nominati in data 13 aprile 2021, che rimarranno in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio da chiudere al 31 dicembre 2023.

L'organo di controllo è un Collegio Sindacale composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, nominati in data 14 aprile 2021, che rimarranno in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio da chiudere al 31 dicembre 2023.

I nominativi dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, unitamente alle cariche ricoperte, sono riportati nella tabella che segue:

<b>Amministratore</b>	<b>Carica</b>
<b>Marco De Simoni</b>	Presidente ed Amministratore Delegato
<b>Tommaso De Bustis Figarola</b>	Consigliere
	*

<b>Sindaco</b>	<b>Carica</b>
<b>Maurizio Salom</b>	Presidente del Collegio Sindacale
<b>Giudo Riccardi</b>	Sindaco Effettivo
<b>Gianluigi Berruti Manzone</b>	Sindaco Effettivo
<b>Monica Antonia Castiglioni</b>	Sindaco Supplente
<b>Giovanni Tedeschi</b>	Sindaco Supplente

Ai fini della carica assunta, gli amministratori dell'Offerente hanno eletto domicilio presso la sede legale dell'Offerente.

Per completezza di informazione, si riporta di seguito la composizione degli organi amministrativi di HoldCo alla Data del Documento di Offerta.

HoldCo

<b>Amministratore</b>	<b>Carica</b>
<b>Marco De Simoni</b>	Presidente ed Amministratore Delegato
<b>Tommaso De Bustis Figarola</b>	Consigliere
	*

<b>Sindaco</b>	<b>Carica</b>
<b>Maurizio Salom</b>	Presidente del Collegio Sindacale
<b>Giudo Riccardi</b>	Sindaco Effettivo
<b>Gianluigi Berruti Manzone</b>	Sindaco Effettivo
<b>Monica Antonia Castiglioni</b>	Sindaco Supplente
<b>Giovanni Tedeschi</b>	Sindaco Supplente

\*

Si precisa che nessun componente del Consiglio di Amministrazione dell'Offerente e delle società della relativa catena di appartenenza riveste la carica di amministratore in Sicit e/o nelle società da questa controllate, né detiene azioni o altri strumenti finanziari partecipativi in Sicit.

Alla Data del Documento di Offerta, BidCo e HoldCo non hanno nominato alcun revisore legale dei conti.

**B.1.7. SINTETICA DESCRIZIONE DEL CATENA SOCIETARIA DI CUI FA PARTE L’OFFERENTE**


All’Offerente non fa capo alcun gruppo societario.

Il capitale sociale dell’Offerente è interamente detenuto da HoldCo, il cui capitale sociale risulta, a sua volta, interamente detenuto da TopCo. TopCo risulta interamente partecipata da NB.

NB è direttamente controllata dal fondo di investimento alternativo riservato NB Renaissance Partners S.à r.l. SICAV-RAIF, *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, avente sede legale in 80, Route d’Esch, L-1470 Lussemburgo (“**NB Renaissance**”), gestito dal gestore di fondi di investimento alternativi Neuberger Berman AIFM S.à r.l., *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, avente sede legale in 9 Rue du Laboratoire, L-1911 Lussemburgo (“**NB AIFM**”).

NB AIFM, a sua volta, è indirettamente controllata da Neuberger Berman Group LLC, *limited liability company* costituita ed esistente ai sensi del diritto dello Stato del Delaware, Stati Uniti d’America (“**Neuberger Berman**”).

Si riporta di seguito una rappresentazione grafica della catena societaria cui appartiene l’Offerente.



Si fornisce di seguito una descrizione di Neuberger Berman.

Fondata nel 1939 e con sede a New York, Neuberger Berman è una società di *asset management* privata ed indipendente, tra i *leader* mondiali nella gestione di fondi azionari, obbligazionari e di *private equity*. Con uffici in 36 città e 25 paesi, Neuberger Berman si avvale di oltre 2.300 dipendenti e al 31 marzo 2021 ha \$439 miliardi di capitale in gestione.

Nel *private equity*, Neuberger Berman è attiva da più di 35 anni, gestisce una dotazione di capitale complessiva di oltre \$70 miliardi, e si avvale di un *team* di 145 professionisti dedicati in 7 uffici nel mondo. Grazie alla sua posizione di primo piano nel settore finanziario a livello mondiale, Neuberger Berman ha rapporti consolidati con imprenditori, investitori, *manager* e consulenti di aziende in tutti i settori ed in tutti i principali mercati che, attraverso NB Renaissance, mette a disposizione delle società del portafoglio per supportarne lo sviluppo.

NB Renaissance fa parte della divisione di *private equity* di Neuberger Berman e gestisce fondi di *private equity* con una dotazione di capitale di circa €2 miliardi. NB Renaissance è stata costituita nel marzo 2015 per effetto dello *spin-off* delle attività di *private equity* di Intesa Sanpaolo, realizzato in partnership con Neuberger Berman. Ciò permette di coniugare una forte conoscenza e presidio del mercato italiano con una visione ed un *network* globali.

### **B.1.8. ATTIVITÀ**

HoldCo e l'Offerente sono società appositamente costituite per l'esecuzione dell'operazione articolata nel TS, nell'Accordo Quadro e nel Patto Parasociale e non hanno svolto alcuna attività operativa significativa dalla loro data di costituzione, fatta eccezione per le attività propedeutiche alla promozione dell'Offerta e quanto necessario per i Contratti di Finanziamento.

Alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente non ha alcun dipendente.

Si riporta di seguito l'oggetto sociale dell'Offerente: *“La Società ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva, di attività di natura finanziaria, in particolare l'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi, non nei confronti del pubblico.*

*La Società, nell'ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle attività di:*

- *concessione di finanziamenti;*
- *intermediazione in cambi;*
- *servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi;*
- *coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.*

*Sono espressamente escluse dall'attività sociale:*

- *fermo restando e senza pregiudizio per quanto previsto al successivo articolo 2.4, il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.*
- *la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n° 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.L.B. (D. Lgs. 1/9/1993 n° 385);*
- *qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs.vo 58/98.*

*Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci.”*

#### **B.1.9. PRINCIPI CONTABILI**

Come indicato al precedente Paragrafo B.1.2 del Documento di Offerta, l'Offerente è stato costituito in data 4 marzo 2021 e dunque non ha completato, alla Data del Documento di Offerta, alcun esercizio sociale. Infatti, il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2021.

Il bilancio di esercizio dell'Offerente sarà redatto secondo i criteri previsti dalle normative nazionali vigenti e, in particolare, dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

#### **B.1.10. SCHEMI CONTABILI DELL'OFFERENTE E DEL SOGGETTO A CUI FA CAPO L'OFFERENTE**

L'Offerente, in funzione della sua recente costituzione ed assenza di attività operativa, non ha redatto alcun bilancio. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2021. Pertanto, alla Data del Documento di Offerta, non sono disponibili dati relativi al bilancio dell'Offerente.

Si riporta di seguito una sintetica rappresentazione della situazione patrimoniale dell'Offerente predisposta alla Data di Annuncio, sulla base dei principi contabili nazionali, non assoggettata ad alcuna verifica contabile e predisposta esclusivamente ai fini dell'inserimento nel Documento di Offerta.

<b>Attività (valori in Euro)</b>		<b>Passività (valori in Euro)</b>	
Cassa e altre liquidità	50.000	<b>Totale passività</b>	–
<b>Disponibilità liquide</b>	50.000	Capitale sociale	50.000
<b>Altre attività</b>	–	<b>Totale patrimonio netto</b>	50.000
<b>Totale attività</b>	50.000	<b>Totale patrimonio netto e passività</b>	50.000

Non è stato incluso un conto economico dell'Offerente in quanto, a partire dalla data di costituzione, l'Offerente non ha svolto alcuna attività operativa rilevante, fatta eccezione per le attività propedeutiche alla promozione dell'Offerta e quanto necessario per il suo finanziamento.

Alla Data del Documento di Offerta non sussistono significative posizioni di debito e di credito nei confronti delle parti correlate dell'Offerente.

\*

Si riportano di seguito alcune voci di sintesi del rendiconto al 31 dicembre 2020 di NB Renaissance, soggetto a cui fanno capo l'Offerente e gli altri veicoli facenti parte della catena di controllo dell'Offerente stesso.

<b>Valori in migliaia di Euro</b>	<b>31 dicembre 2020</b>
<b>Utile netto di periodo</b>	43.492
<b>Patrimonio netto</b>	1.246.492

<b>Attività (valori in migliaia di Euro)</b>		<b>Passività (valori in migliaia di Euro)</b>	
Investimenti	1.245.970	Totale passività	4.340
Attivo Corrente	4.862	Totale patrimonio netto	1.246.492
<b>Totale attività</b>	<b>1.250.832</b>	<b>Totale patrimonio netto e passività</b>	<b>1.250.832</b>

### **B.1.11. ANDAMENTO RECENTE**

Nel periodo intercorrente tra la costituzione dell'Offerente e la Data del Documento di Offerta, non si sono registrati fatti che assumano rilevanza ai fini della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Offerente, eccezion fatta per le attività connesse alla presentazione dell'Offerta e quanto necessario per il suo finanziamento.

## **B.2. SOGGETTO EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA**

I dati e le informazioni contenute nel presente Paragrafo B.2 sono tratte dai dati resi pubblici dall'Emittente.

I documenti relativi all'Emittente ed alle sue società controllate sono pubblicati sul sito *internet* dell'Emittente, [www.sicitgroup.com](http://www.sicitgroup.com).

L'Offerente non garantisce l'inesistenza di ulteriori informazioni e dati relativi all'Emittente che, se conosciuti, potrebbero comportare un giudizio relativo all'Emittente e/o all'Offerta diverso da quello derivante dalle informazioni e dai dati di seguito esposti.

### **B.2.1. DENOMINAZIONE, FORMA GIURIDICA E SEDE SOCIALE**

La denominazione dell'Emittente è "SICIT Group S.p.A."

L'Emittente è una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano con sede legale in Chiampo (VI), via Arzignano, n. 80, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Vicenza 0997004096.

Dall'8 giugno 2020, le Azioni dell'Emittente sono ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

### **B.2.2. COSTITUZIONE E DURATA**

L'Emittente è stato costituito, con la denominazione "SprintItaly S.p.A." in data 23 giugno 2017, con atto a rogito del Notaio Carlo Marchetti, repertorio n. 13927, raccolta n. 7351.

Successivamente, nel contesto della Business Combination, l'Emittente ha assunto l'attuale denominazione "SICIT Group S.p.A."

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto sociale dell'Emittente, la durata dell'Emittente è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dell'Emittente, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione.

### **B.2.3. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO E FORO COMPETENTE**

Sicit è una società per azioni di diritto italiano, costituita in Italia ed operante in base alla legislazione italiana.

Lo statuto sociale dell'Emittente non prevede, con riferimento alle controversie di cui l'Emittente medesimo sia parte, disposizioni derogatorie alla competenza giurisdizionale ordinaria. Pertanto, per l'individuazione del foro competente a dirimere le controversie tra azionisti, ovvero tra gli azionisti e l'Emittente, nonché per quant'altro non espressamente contemplato nello statuto sociale, si fa riferimento alle disposizioni di legge di volta in volta applicabili.

#### **B.2.4. CAPITALE SOCIALE E SOCI RILEVANTI**

Alla Data del Documento di Offerta, il capitale sociale di Sicit è pari ad Euro 2.605.953,10<sup>3</sup> interamente sottoscritto e versato, e suddiviso in n. 22.477.712 Azioni, prive di valore nominale.

Alla Data del Documento di Offerta risultano in circolazione n. 629.590 Warrant emessi dall'Emittente.

Le Azioni e i Warrant dell'Emittente sono quotati sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR, dall'anno 2020, con, rispettivamente, il codice ISIN IT0005372344 e IT0005275034, in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83-*bis* del TUF.

Alla Data del Documento di Offerta, l'Emittente non ha in circolazione azioni di categoria diversa dalle azioni ordinarie, né obbligazioni convertibili in azioni, né sussiste alcun impegno per l'emissione di obbligazioni convertibili ovvero alcuna delega che attribuisca al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente il potere di deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni.

Alla Data del Documento di Offerta, Intesa Holding è in grado di esercitare il controllo di fatto sull'Emittente ai sensi dell'art. 93 del TUF, in quanto detiene n. 9.142.100 Azioni, rappresentative del 40,67% del corrente capitale sociale dell'Emittente.

Si indicano di seguito i soggetti che, in base alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120, comma 2, del TUF, così come pubblicate sul sito internet della CONSOB alla data del Documento di Offerta, nonché, per quanto concerne Intesa Holding, alle informazioni a disposizione dell'Offerente, risultano detenere una partecipazione rilevante nel capitale sociale dell'Emittente. Le informazioni di seguito riportate differiscono da quelle pubblicate sul sito internet di Consob in quanto, successivamente a tale pubblicazione, è intervenuta la conversione di alcuni Warrant dell'Emittente.

<b>Dichiarante</b>	<b>Azionista diretto</b>	<b>Titolo di possesso</b>	<b>% di capitale sociale detenuta</b>
<b>Dwek Solo<sup>4</sup></b>	PromoSprint Holding S.r.l.	Proprietà	8,46%
	Fineurop S.p.A.	Proprietà	1,87%
	<b>Totale</b>		<b>10,33%</b>
<b>Intesa Holding S.p.A.</b>	Intesa Holding S.p.A.	Proprietà	40,67%
	<b>Totale</b>		<b>40,67%</b>

Alla Data del Documento di Offerta, nessun azionista esercita il controllo su Intesa Holding ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile. I principali soci (con partecipazioni superiori al 5% del capitale della medesima) di Intesa Holding secondo le risultanze del libro soci sono: (i) RM Holding S.r.l. (il quale detiene il 21,12% del capitale sociale); (ii) SIRP S.p.A. (il quale detiene il 12,30% del capitale sociale); (iii) Stel-fin S.r.l. (il

<sup>3</sup> Tale dato tiene conto delle Azioni emesse in seguito alla conversione dei Warrant esercitata dai relativi titolari nel mese di maggio 2021.

<sup>4</sup> Come comunicato al mercato in data 24 maggio 2021, Dwek Solo è divenuto titolare, in via indiretta, di una partecipazione rilevante nel capitale dell'Emittente in seguito all'acquisizione del controllo indiretto di PromoSprint Holding S.r.l., conseguente all'acquisto da parte di Fineurop S.p.A. dell'intera partecipazione detenuta da Gerardo Braggiotti in PromoSprint Holding S.r.l.

quale detiene il 11,03% del capitale sociale); (iv) Gruppo Mastrotto S.p.A. (il quale detiene il 7,83% del capitale sociale); e (v) Giovanni Zini S.r.l.s. (il quale detiene il 5,89% del capitale sociale). Ulteriori n. 30 soci detengono il restante 41,83% del capitale sociale di Intesa Holding.

PromoSprint Holding S.r.l. ha agito quale società promotrice nella costituzione e successiva quotazione sull'AIM Italia di SprintItaly S.p.A., *special purpose acquisition company* appositamente costituita con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alla negoziazione sull'AIM Italia, le risorse necessarie e funzionali per porre in essere la Business Combination. L'avvio delle negoziazioni di SprintItaly S.p.A. è avvenuto in data 21 luglio 2017 e, successivamente, SprintItaly S.p.A. ha perfezionato la Business Combination, per ulteriori informazioni in merito alla quale si rinvia alla Sezione B., Paragrafo B.2.2. del Documento di Offerta. Alla Data del Documento di Offerta, il Sig. Dwek Solo esercita il controllo indiretto di PromoSprint Holding S.r.l.

Alla Data del Documento di Offerta risultano vigenti le seguenti pattuizioni parasociali, ai sensi degli artt. 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti:

- (i) l'Accordo Quadro stipulato in data 7 maggio 2021 tra NB, Intesa Holding, TopCo, HoldCo e BidCo avente ad oggetto, tra l'altro:
  - (a) la promozione dell'Offerta da parte di BidCo, le regole in pendenza dell'Offerta e la disciplina degli adempimenti a essa conseguenti e l'impegno ad Aderire di Intesa Holding;
  - (b) la disciplina degli impegni di capitalizzazione di HoldCo e dell'Offerente in relazione all'operazione nel suo complesso;
  - (c) l'evoluzione della struttura societaria e finanziaria di HoldCo, dell'Offerente e dell'Emittente nelle varie fasi dell'operazione.
- (ii) il Patto Parasociale stipulato in data 7 maggio 2021 tra NB, Intesa Holding e TopCo, il quale entrerà in vigore entro tre giorni prima della Data di Pagamento, disciplinante, tra l'altro, gli aspetti relativi al governo societario di HoldCo, BidCo e dell'Emittente e il regime di circolazione delle Azioni di HoldCo, BidCo e dell'Emittente;
- (iii) il TS stipulato in data 16 aprile 2021 tra NB e Intesa Holding, quest'ultima nella sua qualità di azionista di controllo di fatto di Sicit, volto a disciplinare i principali termini e condizioni dell'operazione avente ad oggetto: (i) la scelta di NB di promuovere l'Offerta tramite l'Offerente; (ii) l'impegno di Intesa Holding di aderire all'Offerta; (iii) il reinvestimento di Intesa Holding nel capitale di HoldCo, socio unico dell'Offerente, in ipotesi di successo dell'Offerta, in modo tale che, all'esito dell'Offerta medesima, il capitale sociale di HoldCo sia detenuto al 50% da NB e al 50% da Intesa Holding; e (iv) la *governance* dell'Emittente, dell'Offerente e di HoldCo, a seguito dell'investimento di Intesa Holding in HoldCo in caso di successo dell'Offerta; rilevante ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5 del TUF. Le pattuizioni contenute nel TS sono state superate e sostituite da quelle contenute nell'Accordo Quadro, come meglio precisato nell'Accordo Quadro stesso;
- (iv) un patto parasociale stipulato in data 7 maggio 2019 (e successivamente modificato), tra Intesa Holding e PromoSprint Holding S.r.l. avente ad oggetto l'assetto societario e di *governance* dell'Emittente, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122, comma 1 del TUF. Tale patto parasociale disciplina la composizione degli organi sociali e dei comitati dell'Emittente, per tutta la durata dello stesso, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale in vigore dalla data di quotazione dell'Emittente, nonché alla normativa applicabile in merito al voto di lista, alle quote di genere e ai diritti delle minoranze. In particolare, con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tale patto parasociale prevede che: (a) 6 consiglieri siano designati da Intesa Holding, tra i quali il Presidente del Consiglio di

Amministrazione, l'Amministratore Delegato, almeno 1 consigliere dotato dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter e 148 del TUF e almeno 1 consigliere di genere femminile; (b) 5 consiglieri siano designati da PromoSprint Holding S.r.l., tra i quali almeno 3 consiglieri dotati dei predetti requisiti di indipendenza e almeno 3 consiglieri di genere femminile;

- (v) un accordo di *lock-up* stipulato in data 7 maggio 2019 (e successivamente modificato) tra l'Emittente, Intesa Holding e Banca IMI S.p.A. avente ad oggetto l'impegno di Intesa Holding di non trasferire una porzione della propria partecipazione nell'Emittente rappresentata da n. 9.000.000 di Azioni detenute nel capitale sociale di quest'ultimo, rilevante ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) del TUF;
- (vi) un accordo di *lock-up* stipulato in data 7 maggio 2019 tra taluni soci di Intesa Holding, titolari di una partecipazione complessiva pari al 50,51% del capitale sociale di Intesa Holding, con Sicit, PromoSprint Holding S.r.l. e Banca IMI S.p.A. avente ad oggetto l'impegno di tali soci di Intesa Holding di non trasferire le proprie partecipazioni in Intesa Holding.

Sempre alla Data del Documento di Offerta, l'Emittente detiene n. 304.209 azioni proprie (pari allo 1,35% del capitale sociale).

Con delibera assunta il 29 aprile 2021, l'Assemblea di Sicit ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie dell'Emittente. Tale autorizzazione: (a) ha durata di 18 mesi decorrenti dalla delibera stessa, mentre l'autorizzazione alla disposizione è stata concessa senza limiti temporali; e (b) prevede la possibilità di acquistare un numero di azioni ordinarie dell'Emittente fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie dell'Emittente di volta in volta detenute in portafoglio dallo stesso e dalle società da esso controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo previsto ai sensi della normativa *pro tempore* vigente e comunque per un controvalore massimo di Euro 2.000.000, ulteriore rispetto al controvalore delle azioni proprie in portafoglio alla data delle delibera.

I Warrant emessi dall'Emittente danno diritto al portatore di sottoscrivere – alle condizioni e secondo i tempi e le modalità del Regolamento Warrant – un numero di Azioni di Compendio determinato sulla base di un Rapporto di Esercizio di volta in volta rilevato in conformità al Regolamento Warrant.

I Warrant non esercitati entro il relativo termine di decadenza decadono da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto. Ai sensi del Regolamento Warrant, il termine di decadenza è fissato alla prima tra le seguenti date: (i) il 20 maggio 2024, ovvero (ii) il 60° giorno successivo alla comunicazione relativa all'avveramento della "Condizione di Accelerazione", che si verifica nel caso in cui il prezzo medio mensile delle Azioni sia pari o superiore a Euro 13,00 per Azione (il "**Prezzo Soglia**"), restando inteso che ove la suddetta data non fosse un Giorno di Borsa Aperta si intenderà il primo Giorno di Borsa Aperta successivo.

In merito alla Condizione di Accelerazione sopra indicata e al conseguente termine di decadenza, si segnala che, come reso noto al mercato in data 1° marzo 2021, essendo stato il prezzo medio mensile del mese di febbraio 2021 superiore al Prezzo Soglia, la Condizione di Accelerazione prevista dal Regolamento Warrant si è verificata. Pertanto, essendosi verificata la Condizione di Accelerazione, i portatori dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio al prezzo di sottoscrizione Azioni (pari a Euro 0,10) in ragione di un rapporto di esercizio dei Warrant pari a 0,2713.

Ai sensi del Regolamento Warrant, le richieste di sottoscrizione devono essere presentate all'intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati entro il suddetto termine di decadenza, ovvero entro 60 giorni dalla comunicazione in merito all'avveramento della Condizione di Accelerazione (e quindi entro il 30 aprile 2021). Si segnala, tuttavia, che, come reso noto al mercato in data 12 marzo 2021, per effetto della previsione di cui all'articolo 3, comma 7 del Regolamento Warrant, il termine di decadenza inizialmente indicato al 30 aprile 2021 è posticipato sino al 28 giugno 2021, avendo l'Assemblea degli Azionisti (tenutasi in data 29 aprile 2021) deliberato la distribuzione di dividendi.

Tale articolo 3, comma 7 del Regolamento Warrant prevede, infatti, che l'esercizio dei Warrant sia in ogni caso sospeso nei c.d. periodi ristretti, per tali intendendosi il periodo dalla data (inclusa) in cui il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente abbia deliberato la convocazione dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare: (i) il bilancio di esercizio e la proposta di distribuzione di dividendi, ovvero (ii) la proposta di distribuzione di dividendi straordinari sino al giorno (incluso), in cui la stessa Assemblea abbia avuto luogo e, comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi, anche di natura straordinaria, deliberati dall'Assemblea.

Per ulteriori informazioni in merito ai Warrant, si rinvia al Regolamento Warrant, disponibile sul sito internet dell'Emittente, [www.sicitgroup.com](http://www.sicitgroup.com) (Sezione "Investor Relations / Informazioni sul titolo / Warrant").

#### **B.2.5. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO E SOCIETÀ DI REVISIONE**

##### Consiglio di Amministrazione di Sicit

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, l'Emittente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea all'atto della nomina, assicurando la presenza di un numero di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra i generi secondo le disposizioni di legge e dello statuto. I membri dell'organo amministrativo restano in carica fino alla revoca, alle dimissioni o sino alla data stabilita nell'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e possono essere rieletti ovvero riconfermati nella loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione di Sicit in carica alla Data del Documento di Offerta è composto da undici amministratori, nominati dall'Assemblea degli azionisti di Sicit riunitasi in data 20 aprile 2020 per tre esercizi e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Alla Data del Documento di Offerta, la composizione del Consiglio di Amministrazione di Sicit è la seguente:

<b>Carica</b>	<b>Nome e Cognome</b>
Presidente	Giuseppe Valter Peretti
Amministratore Delegato	Massimo Neresini
Amministratore e Presidente del Comitato Esecutivo	Rino Mastrotto
Amministratore (*)	Carla Trevisan
Amministratore	Matteo Carlotti
Amministratore	Raymond Totah
Amministratore (*)	Isabella Bianca Chiodi
Amministratore (*)	Marina Salamon
Amministratore (*)	Ada Ester Giovanna Villa
Amministratore	Paolo Danda
Amministratore con deleghe	Mario Peretti

(\*) Amministratore che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e all'art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Alla Data del Documento di Offerta, per quanto a conoscenza dell'Offerente, nessun membro del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente è titolare di Azioni e/o altre interessenze economiche nell'Emittente, salvo quanto di seguito precisato:

- Giuseppe Valter Peretti, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, detiene una quota in Stel-fin S.r.l. del valore di circa Euro 93.600 (pari al 70% del capitale sociale, di cui il 10% in piena proprietà e il 60% in usufrutto), la quale Stel-fin S.r.l. detiene n. 213.605.319 azioni ordinarie di Intesa Holding (pari all'11,03% del capitale sociale di Intesa Holding medesima), titolare di n. 9.142.100

Azioni, pari al 40,67% del corrente capitale sociale ordinario dell'Emittente, e (b) conferisce, per il tramite delle società al medesimo riferibile e parti correlate dell'Emittente, Gruppo Peretti S.p.A. e Conceria Cristina S.p.A., materie prime di input al Gruppo;

- Matteo Carlotti, Amministratore dell'Emittente, detiene: (a) una quota in Xabek Investimenti S.r.l. del valore di circa Euro 30.600 (pari al 90% del relativo capitale sociale), la quale Xabek Investimenti S.r.l. detiene una quota di PromoSprint Holding S.r.l. del valore di Euro 39.286,00 (pari al 13,09% del relativo capitale sociale), e (b) una quota in PromoSprint Holding S.r.l. del valore di Euro 20.000,00 (pari al 6,66% del capitale sociale). PromoSprint Holding S.r.l. è azionista diretto dell'Emittente detenendo n. 1.902.000 Azioni (pari al 8,46% del capitale sociale ordinario dell'Emittente);
- Raymond Totah, Amministratore dell'Emittente, riveste: (a) la carica di Amministratore Delegato di Fineurop S.p.A., la quale detiene n. 420.735 Azioni Ordinarie (pari al 1,87% del capitale sociale ordinario dell'Emittente), e (b) la carica di amministratore unico di PromoSprint Holding S.r.l. PromoSprint Holding S.r.l. è azionista diretto dell'Emittente detenendo n. 1.902.000 Azioni (pari al 8,46% del capitale sociale ordinario dell'Emittente). La società SprintItaly Holding S.r.l., di cui Raymond Totah è amministratore unico, è interamente detenuta da PromoSprint Holding S.r.l.;
- Rino Mastrotto, Amministratore dell'Emittente, detiene l'intera partecipazione di RM Holding S.r.l. (di cui il 49% in piena proprietà e il 51% in usufrutto), la quale RM Holding detiene a sua volta n. 1.159.208 azioni ordinarie di Intesa Holding (pari al 21,12% del relativo capitale sociale);
- Mario Peretti, Amministratore dell'Emittente, riveste la carica di consigliere di Intesa Holding di cui detiene altresì, tramite Conceria Peretti S.r.l., una partecipazione inferiore all'1% del relativo capitale sociale.

#### Comitati Interni

Alla Data del Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha istituito il Comitato Esecutivo, il Comitato Remunerazioni e Nomine e il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

*Comitato Esecutivo:* il Comitato Esecutivo dell'Emittente ha il compito di curare che la gestione operativa dell'Emittente si sviluppi in armonia con gli indirizzi generali di gestione fissati dal Consiglio di Amministrazione, supportando altresì l'attività dell'Amministratore Delegato. Alla Data del Documento di Offerta, il Comitato Esecutivo è composto da cinque amministratori e, più precisamente: (i) Rino Mastrotto (con funzione di Presidente del Comitato medesimo), (ii) Giuseppe Valter Peretti, (iii) Massimo Neresini, (iv) Raymond Totah, e (v) Matteo Carlotti.

*Comitato Remunerazioni e Nomine:* il Comitato Remunerazioni e Nomine dell'Emittente ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e nelle decisioni relative alla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche. Alla Data del Documento di Offerta, il Comitato Remunerazioni e Nomine è composto da tre amministratori tutti non esecutivi ed in maggioranza indipendenti e, più precisamente da Carla Trevisan (in qualità di Presidente), dell'amministratore indipendente Marina Salamon e dall'amministratore non esecutivo Matteo Carlotti.

*Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità:* il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità dell'Emittente ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, con funzioni istruttorie, di natura propositiva e consultiva, nelle valutazioni e nelle decisioni relative al sistema di controllo interno e gestione dei rischi, funzioni di supporto e consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di sostenibilità, nonché di svolgere le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi della relativa procedura adottata dall'Emittente e in conformità al Regolamento Parti Correlate. Alla Data del Documento di Offerta, il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è composto da tre amministratori tutti non esecutivi e indipendenti e, più precisamente da Carla Trevisan (in qualità di Presidente), Isabella Chiodi e Ada Villa.

### Collegio Sindacale di Sicit

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale di Sicit è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea ai sensi delle applicabili disposizioni di legge.

Il Collegio Sindacale di Sicit in carica alla Data del Documento di Offerta è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, nominati in data 20 aprile 2020 fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

A seguito delle dimissioni rassegnate, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2021, dal Dott. Paolo Lodovici dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale dell'Emittente, nonché dal dott. Michele Aprile dalla carica di Sindaco supplente dell'Emittente, sono subentrati, ai sensi di legge e di statuto, il Sindaco Supplente, dott. Sergio Zamberlan nella carica di Sindaco Effettivo e il dott. Manfredo Turchetti nella carica di Presidente del Collegio Sindacale, quale Sindaco Effettivo più anziano.

Successivamente, ai sensi di legge e ai sensi dell'articolo 23.8, paragrafo 2, dello statuto sociale dell'Emittente, l'Assemblea degli azionisti tenutasi in data 29 aprile 2021 ha provveduto alla nomina di Michele Graziani e Francesca Cecchin, alla carica, rispettivamente, di Presidente del Collegio Sindacale e di Sindaco Supplente.

Alla Data del Documento di Offerta, la composizione del Collegio Sindacale di Sicit è la seguente:

<b>Carica</b>	<b>Nome e Cognome</b>
Presidente	Michele Graziani
Sindaco Effettivo	Manfredo Turchetti
Sindaco Effettivo	Elena Fornara
Sindaco Supplente	Sergio Zamberlan
Sindaco Supplente	Francesca Cecchin

Alla Data del Documento di Offerta, nessun membro del Collegio Sindacale di Sicit ricopre cariche o è titolare di interessenze economiche nell'Emittente.

### Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

La società di revisione legale di Sicit è KPMG S.p.A. nominata in data 20 aprile 2020 fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

### **B.2.6. ATTIVITÀ DEL GRUPPO SICIT**

Il Gruppo Sicit è attivo principalmente nel settore della produzione di biostimolanti per l'agricoltura e di ritardanti per l'industria del gesso.

Dalla lavorazione dei sottoprodotti di origine animale (carniccio, pezzamino e polo) e dei rifiuti dell'industria conciaria (rasature e rifili), l'Emittente produce formulati a base proteica (idrolizzati proteici), che, una volta completate le successive fasi di produzione, sono venduti come biostimolanti e ritardanti per l'edilizia, nonché grasso di origine animale venduto come materia prima per produrre biocombustibile (cd. *biofuel*).

Alla Data del Documento di Offerta, Sicit è la società operativa capogruppo dell'omonimo gruppo, composto, oltre che dall'Emittente, dalle seguenti tre società da essa direttamente e interamente controllate: Sicit Chemitech S.p.A. (società di diritto italiano con sede in Chiampo, VI); Sicit Commercial Consulting Shanghai Ltd. (società di diritto cinese, con sede a Shanghai); e Sicit USA Inc. (società di diritto americano con sede a Larchmont, USA) (il "**Gruppo Sicit**").

Il Gruppo Sicit svolge le proprie attività produttive in due distinti stabilimenti di sua proprietà, altamente automatizzati, entrambi situati nel cuore del distretto conciario di Vicenza: (i) lo stabilimento di Chiampo, e (ii) il più recente stabilimento di Arzignano.

I principali prodotti commercializzati da Sicit sono: (i) i biostimolanti, (ii) i ritardanti, e (iii) il grasso, come di seguito meglio descritti.

### Biostimolanti

Sicit produce biostimolanti di origine animale a base di amminoacidi e peptidi, sia liquidi che solidi, in genere adatti ad applicazione fogliare e/o al terreno per fertirrigazione o trattamento radicale.

I biostimolanti di origine animale sono in grado di stimolare/accelerare le attività metaboliche delle piante al fine di: (i) resistere alle sempre più frequenti condizioni di stress abiotico (quali siccità, grandi piogge, gelo, salinità dei terreni, etc.); (ii) migliorare qualità e resa delle colture; (iii) favorire lo sviluppo della microflora dei terreni; (iv) migliorare l'efficienza di assorbimento degli elementi nutritivi e di difesa delle colture, così da poterne utilizzare in quantitativi minori.

L'utilizzo dei biostimolanti, integrato con un utilizzo corretto degli altri mezzi di produzione (nutrizione e difesa delle colture) consente l'implementazione dei sistemi produttivi improntati ai criteri di sostenibilità. Inoltre, i biostimolanti non comportano alcun residuo sulle colture e nessun problema di impatto ambientale essendo di origine naturale e completamente biodegradabili.

### Ritardanti

I ritardanti sono prodotti a base amminoacidica utilizzati per rallentare il tempo di presa del gesso e aumentarne la lavorabilità; da utilizzare nella preparazione dei gessi utilizzati sia a livello industriale (es. cartongesso) che nelle opere civili.

Sicit produce ritardanti per la presa del gesso, sia in forma liquida, che in polvere. Le formulazioni a base di gesso contengono almeno un ritardante.

### Grasso

Il prodotto è un "grasso animale" ricavato dalla lavorazione dei sottoprodotti di origine animale (nello stabilimento di Arzignano).

Il grasso prodotto dall'Emittente è venduto ad aziende trasformatrici di grassi e/o trader per la produzione di biocombustibili (*biofuel*).

## **B.2.7. ANDAMENTO RECENTE E PROSPETTIVE**

Alla Data del Documento di Offerta, non ricorrono i presupposti per considerare integrata, con riferimento all'Offerente stesso, la fattispecie del controllo sull'Emittente ai sensi dell'art. 93 del TUF. Pertanto, alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente non ha informazioni sull'andamento recente e sulle prospettive dell'Emittente ulteriori rispetto a quelle pubblicamente disponibili.

Per completezza, si riportano di seguito gli schemi di bilancio dell'Emittente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, sul quali l'Offerente non ha effettuato alcuna autonoma verifica, estratti dall'ultimo bilancio annuale consolidato pubblicato dall'Emittente. Il bilancio consolidato, redatto in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea, è stato assoggettato a revisione legale dei conti da parte della società di revisione dell'Emittente, KMPG S.p.A.

Si segnala inoltre che, in data 14 maggio 2021, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive consolidate al 31 marzo 2021, con riguardo alle quali si rinvia al comunicato stampa diffuso dall'Emittente in data 14 maggio 2021.

### Dati economici e patrimoniali del Gruppo Sicit

Nelle seguenti tabelle sono riportati lo stato patrimoniale consolidato, il conto economico consolidato, il rendiconto finanziario consolidato e il prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato.

### Conto economico consolidato

Nella seguente tabella viene riportato il conto economico consolidato del Gruppo Sicit per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e 2019.

<i>(in migliaia di Euro)</i>	<b>31.12.20</b>	<b>31.12.19</b>
<b>Ricavi</b>	<b>63.164</b>	<b>56.656</b>
Costo del venduto	(34.371)	(31.836)
<b>Margine industriale</b>	<b>28.793</b>	<b>24.820</b>
Spese di vendita	(3.938)	(4.011)
Spese di ricerca e sviluppo	(1.527)	(1.663)
Spese generali e amministrative	(6.534)	(14.897)
Altri proventi	350	546
<b>Risultato operativo</b>	<b>17.144</b>	<b>4.795</b>
(Oneri) / Proventi finanziari	(13.892)	3.852
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>3.252</b>	<b>8.647</b>
Imposte	6.052	(4.444)
<b>Utile netto</b>	<b>9.304</b>	<b>4.203</b>
<i>Attribuibile a</i>		
Gruppo	9.304	4.203
Azionisti terzi	-	-
<i>Utile netto per azione (in unità di Euro)</i>		
Base	0,477	0,214
<i>Fully diluted</i>	0,414	0,185
<b>Utile netto</b>	<b>9.304</b>	<b>4.203</b>
<b>Altre componenti del conto economico complessivo che non saranno riclassificate nell'utile(perdita) dell'esercizio</b>		
Rivalutazioni delle passività/(attività) nette per benefici definiti	(24)	19
Imposte su componenti che non saranno riclassificate nell'utile/(perdita) dell'esercizio	7	(5)
<b>Altre componenti del conto economico complessivo che sono o possono essere riclassificate successivamente nell'utile/(perdita) dell'esercizio</b>		
Differenze cambio da conversione delle gestioni estere	(60)	15
Imposte su componenti che sono o possono essere riclassificate successivamente nell'utile/(perdita) dell'esercizio	-	-
<b>Utile netto del conto economico complessivo</b>	<b>9.227</b>	<b>4.232</b>

### Stato patrimoniale consolidato

Nella seguente tabella viene riportato lo stato patrimoniale consolidato del Gruppo Sicit al 31 dicembre 2020 e 2019.

<i>(in migliaia di Euro)</i>	<b>31.12.20</b>	<b>31.12.19</b>
Attività immateriali	391	485
Immobili, impianti e macchinari	59.729	48.845

Attività finanziarie non correnti	44	44
Attività per imposte differite	12.998	2.152
<b>Totale attività non correnti</b>	<b>73.162</b>	<b>51.526</b>
Rimanenze di magazzino	10.230	10.421
Crediti commerciali	13.247	10.895
Altri crediti e attività correnti	7.335	6.147
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	20.570	29.603
<b>Totale attività correnti</b>	<b>51.382</b>	<b>57.066</b>
<b>Totale attività</b>	<b>124.544</b>	<b>108.592</b>
Capitale sociale	2.441	2.439
Riserve e utili indivisi	76.137	82.263
Risultato netto	9.304	4.203
<b>Totale patrimonio netto di Gruppo</b>	<b>87.882</b>	<b>88.905</b>
Patrimonio netto di terzi	-	-
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>87.882</b>	<b>88.905</b>
Passività finanziarie non correnti	96	29
Fondi per benefici a dipendenti non correnti	448	455
Fondi per rischi e oneri non ricorrenti	-	-
Passività per imposte differite	2.331	2.339
<b>Totale passività non correnti</b>	<b>2.875</b>	<b>2.823</b>
Passività finanziarie correnti	19.650	6.303
Debiti commerciali	11.266	7.949
Altre passività non finanziarie correnti	2.871	2.612
<b>Totale passività correnti</b>	<b>33.787</b>	<b>16.864</b>
<b>Totale passività</b>	<b>36.662</b>	<b>19.687</b>
<b>Totale patrimonio netto e passività</b>	<b>124.544</b>	<b>108.592</b>

#### Posizione finanziaria netta consolidata

Nella seguente tabella è riportata la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo Sicit per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e 2019.

<b>Posizione finanziaria netta</b>			
<i>(in Euro migliaia)</i>	<b>31.12.20</b>	<b>Variazione</b>	<b>31.12.19</b>
A Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	(20.570)	9.033	(29.603)
B Altre disponibilità liquide	-	-	-
C Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-
<b>D Liquidità</b>	<b>(20.570)</b>	<b>9.033</b>	<b>(29.603)</b>
<b>E Crediti finanziari correnti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
F Debiti bancari correnti	-	-	-
G Parte corrente dell'indebitamento	-	(222)	222
H Altri debiti finanziari correnti	19.650	13.569	6.081
<b>I Indebitamento finanziario corrente (F+G+H)</b>	<b>19.650</b>	<b>13.347</b>	<b>6.303</b>

<b>J Indebitamento finanziario corrente netto (I+E+D)</b>	<b>(920)</b>	<b>22.380</b>	<b>(23.300)</b>
K Debiti bancari non correnti	-	-	-
L Obbligazioni emesse	-	-	-
M Altri debiti non correnti	96	67	29
<b>N Indebitamento finanziario non corrente (K+L+M)</b>	<b>96</b>	<b>67</b>	<b>29</b>
<b>O Indebitamento finanziario netto (J+N) con Raccomandazione ESMA</b>	<b>(824)</b>	<b>22.447</b>	<b>(23.271)</b>

### Rendiconto finanziario consolidato

Nella seguente tabella è riportato il rendiconto finanziario consolidato del Gruppo Sicit per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 e 2019.

<i>(in migliaia di Euro)</i>	<b>31.12.20</b>	<b>31.12.19</b>
<b>Utile netto</b>	<b>9.304</b>	<b>4.203</b>
<i>Rettifiche per</i>		
Ammortamenti attività immateriali	162	103
Ammortamenti immobili, impianti e macchinari	4.664	4.403
Accantonamenti e (rilasci) ai fondi	66	110
Oneri/(proventi) finanziari netti	13.892	(3.852)
Costo di quotazione IFRS 2	-	10.202
Altri oneri/(proventi) non monetari	333	(3)
Imposte sul reddito	(6.052)	4.444
<b>Flussi di cassa operativi prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>22.369</b>	<b>19.610</b>
(Incremento)/decremento di rimanenze	191	(402)
(Incremento)/decremento di crediti commerciali	(2.644)	869
Incremento/(decremento) di debiti commerciali	1.241	(2.850)
(Incremento)/decremento di altre attività/passività	(524)	(638)
Incremento/(decremento) benefici a dipendenti	(34)	82
Interessi incassati/(pagati)	1	1
Imposte sul reddito pagate	(5.236)	(4.442)
<b>Flussi di cassa dall'attività operativa (a)</b>	<b>15.364</b>	<b>12.230</b>
Investimenti in immobili, impianti e macchinari	(15.762)	(9.761)
Investimenti in attività immateriali e finanziarie	(175)	(313)
Incremento/(decrementi) di debiti per attività non correnti	2.076	414
Dismissioni di attività materiali e immateriali	69	-
Acquisizione società controllate al netto delle disponibilità liquide	-	625
<b>Flussi di cassa dall'attività di investimento (b)</b>	<b>(13.792)</b>	<b>(9.035)</b>
Nuove accensioni finanziamenti	128	-
Rimborsi di finanziamenti	(291)	(1.347)
Apporto da fusione	-	30.523
Distribuzione dividendi	(8.800)	(17.722)
Acquisto azioni proprie	(1.646)	(1.004)





A tal fine, sono stati predisposti dal Global Information Agent l'*account* di posta elettronica dedicato [opa.sicit@investor.morrowsodali.com](mailto:opa.sicit@investor.morrowsodali.com) ed il numero verde 800 942 007. Per coloro che chiamano dall'estero è disponibile il numero +39 0690280639. Tale numero di telefono sarà attivo per tutta la durata del Periodo di Adesione (nonché, ove applicabile, per tutta la durata dell'eventuale Riapertura dei Termini), nei giorni feriali, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (*Central European Time*).

Il sito internet di riferimento del Global Information Agent è [www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com)

## **C. CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA**

### **C.1. TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA E RELATIVE QUANTITÀ**

L'Offerta ha ad oggetto la totalità delle Azioni di Sicit: n. 22.477.712 Azioni dell'Emittente, pari al 100% delle Azioni emesse da Sicit alla data del Documento di Offerta, comprensive delle Azioni Proprie tempo per tempo detenute dall'Emittente, oltre le eventuali massime n. 170.807 azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti dall'esercizio del diritto di sottoscrizione incorporato nei n. 629.590 Warrant dell'Emittente, pari all'0,75% del capitale sociale dell'Emittente comprensivo delle Azioni di nuova emissione (il tutto per un totale di complessive massime n. 22.648.519 Azioni). L'Offerente si riserva la facoltà di effettuare eventuali ulteriori acquisti di Azioni dell'Emittente fuori dal contesto dell'Offerta, che verranno comunicati ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti.

L'Offerta non ha ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle Azioni.

Si rammenta che, secondo quanto comunicato dall'Emittente, Sicit risulta detenere n. 304.209 Azioni Proprie, pari al 1,35% circa del corrente capitale sociale dell'Emittente.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali.

L'Offerta è rivolta, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti gli Azionisti dell'Emittente.

Fatta eccezione per i Warrant, alla Data del Documento di Offerta, l'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili in azioni Sicit e/o strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nelle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente, e/o altri strumenti finanziari che possano conferire a terzi in futuro diritti di acquisire Azioni o, più semplicemente, diritti di voto, anche limitato.

### **C.2. STRUMENTI FINANZIARI CONVERTIBILI**

L'Offerta non ha ad oggetto strumenti finanziari convertibili.

### **C.3. AUTORIZZAZIONI**

La promozione dell'Offerta non è di per sé soggetta all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva.

L'Offerta è condizionata, tra l'altro, all'avvenuto ottenimento, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento del Corrispettivo, di qualsiasi autorizzazione, approvazione o nulla osta che possa essere richiesto da qualsiasi autorità competente ai sensi della normativa applicabile per il perfezionamento dell'Offerta, senza che le menzionate autorità impongano a BidCo e/o all'Emittente onerose misure correttive. Si segnala che, in data 17 maggio 2021, BidCo ha provveduto ad effettuare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Notifica Golden Power.

## **D. STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE O AVENTI COME SOTTOSTANTE DETTI STRUMENTI POSSEDUTI DALL'OFFERENTE, ANCHE A MEZZO DI SOCIETÀ FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA**

### **D.3. NUMERO DI AZIONI POSSEDUTE DALL'OFFERENTE**

Alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente non detiene azioni dell'Emittente o altri strumenti finanziari emessi dall'Emittente o aventi come sottostante detti strumenti.

### **D.4. CONTRATTI DI RIPORTO, PRESTITO TITOLI, USUFRUTTO O COSTITUZIONE DI PEGNO O ALTRI IMPEGNI AVENTI COME SOTTOSTANTE LE AZIONI**

Si segnala che le obbligazioni assunte da HoldCo ai sensi e per gli effetti dei Contratti di Finanziamento nei confronti, rispettivamente dei Finanziatori Originari e della Banca Emittente la GEA sono assistite, tra l'altro, da un pegno sulle Azioni detenute dall'Offerente all'esito dell'Offerta (il “**Contratto di Pegno sulle Azioni**”).

A tal proposito si precisa che, in linea con la prassi per tale tipologia di operazioni, i diritti di voto connessi alle Azioni detenute dall'Offerente rimarranno in capo a quest'ultimo, fatto salvo quanto previsto dalle specifiche previsioni di cui al Contratto di Pegno sulle Azioni, ai sensi delle quali l'esercizio del diritto di voto sarà concesso in facoltà ai creditori pignorati qualora si verifichi l'inadempimento di obbligazioni contrattuali previste ai sensi dei Contratti di Finanziamento, ovvero dalla documentazione contrattuale ad esso accessoria, collegata ovvero ancillare).

Per ulteriori informazioni in merito ai Contratti di Finanziamento, si rinvia alla Sezione G., Paragrafo G.1. del Documento di Offerta.

### **D.5. STRUMENTI FINANZIARI DELL'EMITTENTE POSSEDUTI DAI SOGGETTI IN CONCERTO**

Alla Data del Documento di Offerta, Intesa Holding, Soggetto in Concerto con l'Offerente, detiene una partecipazione pari al 40,67% dell'Emittente.

In caso di emissione di tutte le massime n. 170.807 Azioni rivenienti dall'esercizio del diritto di sottoscrizione incorporato nei Warrant in circolazione, la partecipazione di Intesa Holding sarà pari al 40,37% del capitale sociale dell'Emittente, calcolato su base *fully diluted*.

## **E. CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE**

### **E.1. INDICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO E SUA DETERMINAZIONE**

Il Corrispettivo offerto dall'Offerente per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta è pari ad Euro 15,45 (quindici/45), meno l'importo di qualsiasi eventuale ulteriore dividendo (ordinario o straordinario) per Azione di cui i competenti organi sociali dell'Emittente abbiano approvato la distribuzione e che risulti effettivamente corrisposto prima della data di pagamento del corrispettivo (il "**Corrispettivo**") e sarà interamente versato in contanti alla Data di Pagamento (ovvero alla Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini). Il Corrispettivo è da intendersi al netto di bolli, spese, compensi e/o provvigioni che rimarranno a carico dell'Offerente, mentre l'imposta ordinaria o sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, rimarrà a carico degli Aderenti all'Offerta.

Per completezza, si ricorda che il corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta indicato, alla Data di Annuncio, nel comunicato redatto ai sensi dell'art. 102, comma 1, del TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti era pari ad Euro 16,00 (sedici/00), meno l'importo di qualsiasi eventuale dividendo per Azione approvato ed effettivamente corrisposto prima della data di pagamento del corrispettivo medesimo. A tal proposito, si precisa che, in data 29 aprile 2021, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Sicit ha approvato la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,55 per Azione, il quale è stato pagato agli Azionisti in data 12 maggio 2021. Alla luce di tale distribuzione, come indicato dianzi, il Corrispettivo per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta è pari ad Euro 15,45 (quindici/45), meno l'importo di qualsiasi eventuale ulteriore dividendo (ordinario o straordinario) per Azione di cui i competenti organi sociali dell'Emittente abbiano approvato la distribuzione e che risulti effettivamente corrisposto prima della data di pagamento del Corrispettivo medesimo.

Il Corrispettivo è stato determinato dall'Offerente attraverso una valutazione condotta autonomamente e anche tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) il prezzo di quotazione del titolo dell'Emittente nel Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Annuncio;
- b) il prezzo medio ponderato giornaliero delle Azioni, sulla base del prezzo ufficiale, in determinati intervalli temporali ovvero: 1 mese, 3 mesi e 6 mesi prima della Data di Annuncio; e
- c) i prezzi obiettivo (*target prices*) indicati dagli analisti finanziari nell'intervallo di tempo tra l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Sicit della relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2020 e la Data di Annuncio.

Come metodologia di controllo, l'Offerente ha utilizzato la metodologia dei multipli relativi ad un campione di società quotate attive nel settore fertilizzanti ritenute – a giudizio dell'Offerente – parzialmente comparabili con l'Emittente, benché Sicit presenti elementi di unicità che la rendono difficilmente comparabile con altre società quotate in termini di dimensioni aziendali, modello di *business*, influenza del prezzo delle materie prime, marginalità, posizionamento competitivo e percezione di sostenibilità.

L'Offerente non si è avvalso di pareri di esperti indipendenti o di appositi documenti di valutazione.

Si riporta nel seguito una breve descrizione dei principali criteri seguiti per la determinazione del Corrispettivo.

#### ***E.1.1. PREZZO DI QUOTAZIONE NEL GIORNO ANTECEDENTE L'ANNUNCIO DELL'OFFERTA***

Il 15 aprile 2021, ossia l'ultimo Giorno di Borsa Aperta antecedente l'annuncio dell'Offerta (avvenuto il 16 aprile 2021 a mercati chiusi), il prezzo ufficiale unitario di chiusura è stato pari ad Euro 15,49 (fonte: Bloomberg); pertanto, il Corrispettivo incorpora una differenza in percentuale rispetto a tale quotazione pari a (0,2%). A tale prezzo è stato attribuito un limitato grado di rilevanza ai fini della determinazione del

Corrispettivo in considerazione della ridotta liquidità giornaliera del titolo Sicit.

Si precisa, infine, che tale prezzo incorpora il dividendo pari ad Euro 0,55 per Azione approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti di Sicit in data 29 aprile 2021 e pagato in data 12 maggio 2021.

### **E.1.2. MEDIE PONDERATE IN DIVERSI ORIZZONTI TEMPORALI ANTECEDENTI LA DATA DI ANNUNCIO**

Nella tabella sottostante vengono riepilogati i prezzi medi ponderati giornalieri (ponderati per i volumi scambiati nei periodi di riferimento), calcolati sulla base dei prezzi ufficiali, nei diversi archi temporali prescelti antecedenti l'annuncio dell'Offerta, a partire dal 15 aprile 2021, con evidenza, per ciascuno di essi, delle differenze implicite del Corrispettivo in Euro ed in percentuale.

<b>Periodi antecedenti dell'Offerta<sup>(1)</sup></b>	<b>Temporali l'annuncio</b>	<b>Prezzo medio per azione ponderato (in Euro)<sup>(2)</sup></b>	<b>Differenza tra il corrispettivo e il prezzo medio per azione (in Euro)</b>	<b>Differenza tra il corrispettivo e il prezzo medio per azione (in % rispetto al prezzo medio)</b>
15 aprile 2021		15,49	(0,04)	(0,2%)
Media prezzi a 1 mese		14,80	0,65	4,4%
Media prezzi a 3 mesi		13,76	1,70	12,3%
Media prezzi a 6 mesi		13,11	2,34	17,9%
Media prezzi a 12 mesi		12,28	3,17	25,8%

(1) Gli intervalli di tempo considerati per il calcolo della media sono: (i) media di 1 mese (15 marzo 2021 – 15 aprile 2021); (ii) media di 3 mesi (15 gennaio 2021 – 15 aprile 2021); (iii) media di 6 mesi (15 ottobre 2020 – 15 aprile 2021); (iv) media di 12 mesi (15 aprile 2020 – 15 aprile 2021).

(2) Media giornaliera ponderata dei prezzi ufficiali

Fonte: Bloomberg

Nell'arco dei 12 mesi antecedenti l'annuncio dell'Offerta, il titolo dell'Emittente ha registrato un prezzo ufficiale minimo di Euro 9,31 (rilevato il 20 maggio 2020) ed un massimo di Euro 15,98 (rilevato il 6 aprile 2021) (Fonte: Bloomberg).

### **E.1.3. PREZZI OBIETTIVO**

Inoltre, il Corrispettivo è stato determinato tenendo conto dei prezzi obiettivo espressi dagli analisti finanziari successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Sicit della relazione finanziaria consolidata al 31 dicembre 2020 ed antecedenti la Data di Annuncio, riportati nella seguente tabella. A seguito della pubblicazione dei risultati relativi al 31 dicembre 2020, sono stati presi in considerazione gli analisti finanziari che hanno aggiornato i prezzi obiettivo dell'Emittente in maniera puntuale.

<b>Analista Finanziario</b>	<b>Data di Pubblicazione</b>	<b>Prezzo Obiettivo (Euro)</b>
Equita SIM	13/04/2021	16,50
Intesa Sanpaolo	07/04/2021	17,20
Mediobanca	16/03/2021	14,50
<b>Media</b>		<b>16,07</b>

Fonte: Sicit

## **E.2. ESBORSO MASSIMO**

L'Esborsso Massimo pagabile in relazione all'Offerta, nel caso in cui tutte le n. 22.648.519 Azioni oggetto della stessa siano portate in adesione è pari ad Euro 349.919.618,55 (trecentoquarantanovemilioni novecentodiciannovemila seicentodiciotto/55).

### E.3. CONFRONTO TRA IL CORRISPETTIVO ED ALCUNI INDICATORI RELATIVI ALL'EMITTENTE

(Dati in migliaia di Euro, fatta eccezione per i dati per azione riportati in Euro)	31 dicembre 2019	31 dicembre 2020
<b>EBITDA<sup>(1)</sup></b>	<b>9.301</b>	<b>21.970</b>
<b>EBITDA Adjusted<sup>(2)</sup></b>	<b>21.117</b>	<b>24.073</b>
<b>Risultato Netto</b>	<b>4.203</b>	<b>9.304</b>
Risultato Netto per azione	0,214	0,477
<b>Risultato Netto Adjusted<sup>(3)</sup></b>	<b>12.611</b>	<b>14.626</b>
Risultato Netto Adjusted per azione	0,643	0,751
Dividendi di competenza per azione ordinaria	0,45	0,55
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>88.905</b>	<b>87.882</b>
Patrimonio Netto per azione	4,535	4,510
<b>Cash Flow<sup>(4)</sup></b>	<b>2.572</b>	<b>1.573</b>
Cash Flow per azione	0,131	0,081
<b>Numero medio di azioni in circolazione durante l'esercizio<sup>(5)</sup></b>	<b>19.603.691</b>	<b>19.487.393</b>

(1) Risultato operativo prima di ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni

(2) Risultato operativo (EBIT) prima di ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni, costi e ricavi non ricorrenti, incluso l'EBITDA di SICIT Chemitech (derivante dalla situazione contabile predisposta secondo i principi contabili internazionali "IFRS") per il periodo gennaio-aprile (consolidata dal 2 maggio 2019)

(3) Risultato netto prima di costi e ricavi non ricorrenti, dei costi e ricavi da valutazione warrant, del relativo effetto fiscale, di proventi e oneri fiscali non ricorrenti e del risultato netto di SICIT Chemitech (derivante dalla situazione contabile predisposta secondo i principi contabili internazionali "IFRS") per il periodo gennaio-aprile 2019 (consolidata dal 2 maggio 2019)

(4) Come rappresentato nel rendiconto finanziario consolidato riclassificato di Sicit relativo agli esercizi 2019 e 2020 denominato "Free Cash Flow"

(5) Calcolato al netto delle azioni proprie in portafoglio, pari in media a n. 29.237 nell'esercizio 2019 e n. 159.877 nell'esercizio 2020

I dati di Risultato Netto per azione, Risultato Netto Adjusted per azione, Patrimonio Netto per azione e Cash Flow per Azione sono stati calcolati sulla base del numero medio di azioni in circolazione durante l'esercizio.

Fonte: Sicit

Con riferimento al Corrispettivo di Euro 15,45 per Azione, la tabella che segue riporta una selezione di moltiplicatori riferiti all'Emittente con riferimento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2019 e 31 dicembre 2020:

- EV/EBITDA: Enterprise Value (ovvero il valore dell'impresa o "EV" calcolato come somma tra la capitalizzazione di mercato in base al Corrispettivo rettificata per le Azioni Proprie, la posizione finanziaria netta e i debiti relativi al trattamento di fine rapporto) rapportato all'EBITDA;
- EV/EBITDA Adjusted: Enterprise Value (ovvero il valore dell'impresa o "EV" calcolato come somma tra la capitalizzazione di mercato in base al Corrispettivo rettificata per le Azioni Proprie, la posizione finanziaria netta e i debiti relativi al trattamento di fine rapporto) rapportato all'EBITDA Adjusted;
- P/E: capitalizzazione di mercato in base al Corrispettivo rettificata per le Azioni Proprie rapportata al Risultato Netto;
- P/E Adjusted: capitalizzazione di mercato in base al Corrispettivo rettificata per le Azioni Proprie rapportata al Risultato Netto Adjusted;
- P/Book Value: capitalizzazione di mercato in base al Corrispettivo rettificata per le Azioni Proprie rapportata al Patrimonio Netto ("Book Value").
- P/Cash Flow: capitalizzazione di mercato in base al Corrispettivo rettificata per le Azioni Proprie rapportata al Cash Flow.

Dati in migliaia di Euro	31 dicembre 2019	31 dicembre 2020
<b>Esborso Massimo</b>		<b>349.920</b>
<b>Capitalizzazione di mercato<sup>(1)</sup></b>		<b>345.220</b>
<b>EV<sup>(2)</sup></b>		<b>337.999</b>
EBITDA	9.301	21.970
<b>EV/EBITDA (x)</b>	<b>36,3x</b>	<b>15,4x</b>
EBITDA Adjusted	21.117	24.073

<b>EV/EBITDA Adjusted (x)</b>	<b>16,0x</b>	<b>14,0x</b>
Risultato Netto	4.203	9.304
<b>P/E (x)</b>	<b>82,1x</b>	<b>37,1x</b>
Risultato Netto <i>Adjusted</i>	12.611	14.626
<b>P/E Adjusted (x)</b>	<b>27,4x</b>	<b>23,6x</b>
<i>Book Value</i>	88.905	87.882
<b>P/BV (x)</b>	<b>3,9x</b>	<b>3,9x</b>
<i>Cash Flow</i>	2.572	1.573
<b>P/Cash Flow (x)</b>	<b>134,2x</b>	<b>219,5x</b>

(1) Capitalizzazione di mercato utilizzata ai fini del calcolo dei moltiplicatori e calcolata in base al Corrispettivo € 15,45 per Azione ed un numero di Azioni pari a 22.344.310, calcolato come differenza tra le Azioni oggetto dell'Offerta, e le Azioni Proprie detenute dall'Emittente

(2) EV calcolato sulla base della Posizione Finanziaria Netta al 31/03/2021 rettificata per l'esborso relativo alla distribuzione del dividendo pari ad € 0,55 per Azione

Si segnala, inoltre, che, in relazione alla Business Combination, la valutazione di Sicit corrispondeva ad un moltiplicatore implicito EV/EBITDA 2017 pari a circa 7x e ad un moltiplicatore P/E 2017 pari a circa 12x (Fonte: Comunicato stampa – CdA di SprintItaly approva la *business combination* con Sicit 2000, 11 gennaio 2019).

Si precisa, infine, che, nel periodo che intercorre tra la quotazione di Sicit e la Data di Annuncio, il moltiplicatore medio EV<sup>5</sup>/EBITDA<sup>6</sup> è stato pari a 8,9x (Fonte: FactSet e documenti societari Sicit).

L'Emittente è attivo nella trasformazione dei residui di lavorazione provenienti dalla concia delle pelli in idrolizzati proteici, utilizzati principalmente come biostimolanti per l'agricoltura e ritardanti per l'industria del gesso, fornendo operatori del settore agrochimico e produttori di materiali da costruzione. Le caratteristiche del modello di *business* di Sicit presentano elementi di unicità che la rendono difficilmente comparabile con altre società quotate.

Tuttavia, al fine di comprendere le dinamiche di mercato e le metriche valutative del settore agrochimico, preponderante tra i mercati di sbocco dei prodotti Sicit, è stato selezionato un campione di società quotate attive nel settore fertilizzanti ritenute – a giudizio dell'Offerente – parzialmente comparabili con l'Emittente alla luce della complementarietà applicativa con i biostimolanti e dell'analoga finalità. Le società del campione selezionato presentano tuttavia caratteristiche differenti in termini di dimensioni aziendali, modello di *business*, influenza del prezzo delle materie prime, marginalità, posizionamento competitivo e percezione di sostenibilità.

Le società prese in considerazione per il campione sono le seguenti:

- Nutrien, società quotata in Canada, si occupa della produzione e distribuzione di fertilizzanti minerali tradizionali, servendo clienti agricoli e industriali su scala globale;
- Yara, società quotata in Norvegia, si occupa della produzione, distribuzione e vendita di fertilizzanti per l'agricoltura, soluzioni agronomiche, prodotti chimici e gas industriali, servendo clienti su scala globale;
- Mosaic, società quotata negli Stati Uniti, si occupa della produzione e commercializzazione di fertilizzanti finalizzati al miglioramento delle rese del settore agricolo, servendo clienti principalmente in Nord e Sud America;
- CF Industries, società quotata negli Stati Uniti, si occupa della produzione e distribuzione di fertilizzanti azotati. L'azienda gestisce impianti di azoto e serve clienti agricoli e industriali, in particolare in Nord America ed Europa;
- ICL, società quotata in Israele, si occupa della produzione di diverse tipologie di fertilizzanti per l'agricoltura, che includono in particolare fertilizzanti di potassio e fosfato, servendo clienti in Europa,

<sup>5</sup> Enterprise Value calcolato come somma tra la capitalizzazione di mercato in base alle quotazioni giornaliera rettificata per le azioni proprie, la posizione finanziaria netta e i debiti relativi al trattamento di fine rapporto degli ultimi dati trimestrali disponibili.

<sup>6</sup> EBITDA *Adjusted* degli ultimi quattro trimestri disponibili.

Asia, Nord America e Sud America;

- UPL, società quotata in India, è attiva nella produzione di prodotti chimici per l'agricoltura che includono erbicidi, fungicidi e insetticidi. È, inoltre, attiva nella produzione e commercializzazione di prodotti chimici industriali e serve clienti su scala globale;
- OCI, società quotata nei Paesi Bassi, si occupa della produzione di prodotti chimici, petrolchimici e fertilizzanti, servendo clienti in Europa, Asia, Nord America e Sud America.

A meri fini illustrativi, con riferimento ai moltiplicatori EV/EBITDA e EV/EBITDA *Adjusted* dell'Emittente, la tabella che segue mostra il confronto con analoghi moltiplicatori calcolati sugli esercizi 2019 e 2020, relativi al campione di società quotate selezionato.

Società	EV/EBITDA(x)		EV/EBITDA <i>Adjusted</i> (x)	
	2019	2020	2019	2020
Nutrien	11,7x	14,8x	10,6x	11,6x
Yara	8,0x	7,6x	7,8x	7,8x
Mosaic	n.m.	12,7x	11,4x	10,3x
CF	10,0x	12,3x	10,0x	12,0x
ICL	11,4x	19,9x	9,6x	11,6x
UPL	9,2x	8,0x	9,2x	8,0x
OCI	14,3x	11,9x	12,4x	10,7x
<b>Media panel</b>	<b>10,8x</b>	<b>12,4x</b>	<b>10,1x</b>	<b>10,3x</b>
<b>Mediana panel</b>	<b>10,7x</b>	<b>12,3x</b>	<b>10,0x</b>	<b>10,7x</b>
<b>Sicit<sup>(1)</sup></b>	<b>36,3x</b>	<b>15,4x</b>	<b>16,0x</b>	<b>14,0x</b>

Per le società incluse nel panel evidenziate nella tabella sopra, EV calcolato come somma della capitalizzazione di mercato al 15 aprile 2021 delle società comparabili e degli ultimi dati disponibili di posizione finanziaria netta e – ove applicabile – del patrimonio netto di pertinenza di terzi, delle passività relative a obbligazioni previdenziali, dedotte eventuali partecipazioni in società collegate.

Tasso di cambio utilizzato riferito al 15 aprile 2021

In assenza di EBITDA *Adjusted* si utilizza dato relativo a EBITDA

(1) Multipli calcolati in base al Corrispettivo

Fonte: FactSet, documenti societari

Si segnala, infine, che i moltiplicatori P/E, P/CF e P/BV non sono stati ritenuti significativi per le seguenti motivazioni:

- il moltiplicatore P/E presenta un limitato grado di significatività riconducibile prevalentemente alle sostanziali differenze in merito alla struttura finanziaria tra Sicit e il campione di società quotate selezionato;
- il moltiplicatore P/CF presenta un limitato grado di significatività per Sicit principalmente in considerazione degli investimenti netti;
- il moltiplicatore P/BV non rappresenta una metrica di riferimento comunemente utilizzata dagli analisti nell'ambito del settore di riferimento dell'Emittente.

Ciò nonostante a titolo meramente indicativo si riportano nella seguente tabella i moltiplicatori P/E, P/CF e P/BV per le società inserite nel campione selezionato.

Società	P/E(x)		P/E <i>Adjusted</i> (x)		P/BV(x)		P/CF(x)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Nutrien	32,3x	69,9x	25,3x	31,2x	1,4x	1,4x	12,1x	13,3x
Yara	22,6x	19,6x	16,4x	16,1x	1,5x	1,7x	16,4x	10,5x
Mosaic	n.m.	18,9x	n.m.	18,9x	1,4x	1,3x	n.m.	32,0x
CF	20,6x	32,1x	20,6x	32,1x	3,5x	3,5x	8,6x	10,9x
ICL	17,2x	n.m.	17,1x	31,8x	2,1x	2,1x	18,4x	43,6x
UPL	26,1x	16,2x	26,1x	16,2x	2,4x	2,2x	7,1x	10,3x
OCI	n.m.	n.m.	n.m.	n.m.	3,5x	4,2x	37,2x	15,6x
<b>Media panel</b>	<b>23,8x</b>	<b>31,3x</b>	<b>21,1x</b>	<b>24,4x</b>	<b>2,3x</b>	<b>2,3x</b>	<b>16,6x</b>	<b>19,5x</b>
<b>Mediana panel</b>	<b>22,6x</b>	<b>19,6x</b>	<b>20,6x</b>	<b>25,1x</b>	<b>2,1x</b>	<b>2,1x</b>	<b>14,3x</b>	<b>13,3x</b>
<b>Sicit<sup>(1)</sup></b>	<b>82,1x</b>	<b>37,1x</b>	<b>27,4x</b>	<b>23,6x</b>	<b>3,9x</b>	<b>3,9x</b>	<b>134,2x</b>	<b>219,5x</b>

Tasso di cambio utilizzato riferito al 15 aprile 2021

In assenza di Risultato Netto *Adjusted* si utilizza dato relativo a Risultato Netto

(1) Multipli calcolati in base al Corrispettivo  
 Fonte: FactSet, documenti societari

#### E.4. MEDIA ARITMETICA PONDERATA MENSILE DELLE QUOTAZIONI REGISTRATE DALLE AZIONI PER CIASCUNO DEI DODICI MESI PRECEDENTI L'INIZIO DELL'OFFERTA

La seguente tabella riporta le medie aritmetiche ponderate per i volumi giornalieri delle quotazioni ufficiali delle Azioni dell'Emittente registrate in ciascuno dei dodici mesi precedenti la Data di Annuncio.

Periodo di riferimento	Valore Negoziato <sup>(1)</sup>	Volume Totale <sup>(2)</sup>	Prezzi Ufficiali		Premi Impliciti dell'Offerta	
			Media Aritmetica	Media Ponderata <sup>(3)</sup>	Media Aritmetica	Media Ponderata
15 Aprile - 30 Aprile 2020	1.751	176	9,91	9,95	55,9%	55,3%
Maggio 2020	2.576	267	9,78	9,66	58,0%	59,9%
Giugno 2020	2.412	235	10,26	10,26	50,6%	50,5%
Luglio 2020	2.077	192	10,75	10,80	43,7%	43,0%
Agosto 2020	931	86	10,86	10,88	42,3%	42,0%
Settembre 2020	2.404	219	10,99	10,95	40,6%	41,0%
Ottobre 2020	1.946	181	10,83	10,76	42,7%	43,6%
Novembre 2020	3.464	310	11,03	11,18	40,1%	38,2%
Dicembre 2020	2.644	222	11,90	11,91	29,8%	29,8%
Gennaio 2021	9.411	716	12,99	13,14	19,0%	17,6%
Febbraio 2021	8.419	627	13,32	13,42	16,0%	15,2%
Marzo 2021	6.718	495	13,59	13,57	13,7%	13,8%
1 Aprile – 15 Aprile 2021	4.896	318	15,42	15,41	0,2%	0,2%


(1) Valore negoziato in migliaia di Euro

(2) Volumi in migliaia

(3) Media ponderata ufficiale per volumi giornalieri

Fonte: Bloomberg

Sono inoltre riportati nel grafico sottostante l'andamento dei prezzi ufficiali delle Azioni dell'Emittente e dell'indice FTSE MIB nell'intervallo di tempo tra 15 aprile 2020 (12 mesi antecedenti l'ultima rilevazione precedente la Data di Annuncio) e il 26 maggio 2021:



Fonte: FactSet

Si segnala che il prezzo ufficiale delle Azioni il 3 giugno 2021, ovvero il Giorno di Borsa Aperta precedente la pubblicazione del presente Documento di Offerta è stato pari a Euro 16,7871 (Fonte: Borsa Italiana).

**E.5. VALORI ATTRIBUITI ALLE AZIONI IN OCCASIONE DI OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE NELL'ULTIMO ESERCIZIO E NELL'ESERCIZIO IN CORSO**

Per quanto a conoscenza dell'Offerente, nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso, non sono state poste in essere operazioni finanziarie straordinarie (quali fusioni e scissioni, emissioni di azioni, trasferimenti di pacchetti significativi) che abbiano comportato una valorizzazione delle Azioni.

**E.6. VALORI AI QUALI SONO STATE EFFETTUATE, NEGLI ULTIMI DODICI MESI, DA PARTE DELL'OFFERENTE E DEI SOGGETTI IN CONCERTO, OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA SULLE AZIONI**

Negli ultimi dodici mesi, per tali intendendosi i dodici mesi anteriori alla Data di Annuncio (ovverosia, alla data del 16 aprile 2021), l'Offerente non ha posto in essere operazioni di acquisto e/o vendita aventi ad oggetto azioni dell'Emittente.

## **F. MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE ALL'OFFERTA, DATA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DI RESTITUZIONE DEI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA**

### **F.1. MODALITÀ E TERMINI PER L'ADESIONE ALL'OFFERTA E PER IL DEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**

Il Periodo di Adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio il 14 giugno 2021 e terminerà il 7 luglio 2021 (estremi inclusi), salvo proroghe.

Il 7 luglio 2021 rappresenterà, pertanto, la data di chiusura dell'Offerta, salvo proroghe.

L'Offerente comunicherà eventuali modifiche dell'Offerta ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

L'adesione all'Offerta potrà avvenire in ciascun Giorno di Borsa Aperta nel Periodo di Adesione, dalle ore 8:30 del 14 giugno 2021 alle ore 17:30 del 7 luglio 2021, estremi inclusi, salvo proroghe. Inoltre, ai sensi dell'art. 40-*bis* del Regolamento Emittenti, entro il Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento, il Periodo di Adesione dovrà essere riaperto per 5 Giorni di Borsa Aperta e precisamente per le sedute del 15, 16, 19, 20 e 21 luglio 2021, salvo proroga del Periodo di Adesione, qualora l'Offerente, in occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta (si veda la Sezione F., Paragrafo F.3. del Documento di Offerta), comunichi la rinuncia alla Condizione sulla Soglia, ai fini dell'applicabilità della disciplina relativa alla Riapertura dei Termini.

In tale ipotesi, il 21 luglio 2021 rappresenterà, pertanto, la data di chiusura dell'Offerta. Tuttavia, la Riapertura dei Termini non si verificherà:

- qualora l'Offerente renda noto al mercato almeno cinque Giorni di Borsa Aperta prima della fine del Periodo di Adesione, la rinuncia alla Condizione sulla Soglia mediante apposito comunicato che sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti; o
- qualora, al termine del Periodo di Adesione, l'Offerente (congiuntamente ai Soggetti in Concerto) venisse complessivamente a detenere la partecipazione di cui all'art. 108, primo comma, del TUF (95%), ovvero quella di cui all'art. 108, secondo comma, del TUF (90%) e rinunciasse alla Condizione sulla Soglia, avendo l'Offerente, con riferimento a tale ultima ipotesi, già dichiarato l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

Le adesioni nel corso del Periodo di Adesione da parte dei titolari delle Azioni (o del rappresentante che ne abbia i poteri) sono irrevocabili (salvo, per le adesioni nel corso del Periodo di Adesione, i casi di revoca consentiti dalla normativa vigente per aderire ad offerte concorrenti, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Emittenti).

L'adesione all'Offerta dovrà avvenire tramite la sottoscrizione dell'apposita Scheda di Adesione debitamente compilata, con contestuale deposito delle Azioni presso gli Intermediari Incaricati di cui alla Sezione B., Paragrafo B.3. del Documento di Offerta.

Gli Azionisti dell'Emittente che intendano aderire all'Offerta potranno anche consegnare la Scheda di Adesione e depositare le Azioni ivi indicate presso gli Intermediari Depositari, a condizione che la consegna e il deposito siano effettuati in tempo utile per consentire agli Intermediari Depositari di provvedere al deposito delle Azioni presso gli Intermediari Incaricati entro e non oltre l'ultimo giorno del Periodo di Adesione (o dell'eventuale Riapertura dei Termini).

Le Azioni sono assoggettate al regime di dematerializzazione dei titoli previsto dagli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF, nonché dal Regolamento adottato con delibera CONSOB e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008, come modificato il 24 dicembre 2010.

Coloro che intendono portare le proprie Azioni in adesione all'Offerta devono essere titolari di Azioni dematerializzate, regolarmente iscritte in un conto titoli presso uno degli Intermediari Depositari e devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento di adeguate istruzioni al fine di aderire all'Offerta.

In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere portate in adesione all'Offerta solo a seguito dell'intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell'ambito del sistema di liquidazione.

La sottoscrizione della Scheda di Adesione, pertanto, in considerazione del predetto regime di dematerializzazione dei titoli varrà anche quale istruzione irrevocabile conferita dal singolo titolare di Azioni Oggetto dell'Offerta all'Intermediario Incaricato o al relativo Intermediario Depositario, presso il quale siano depositate le Azioni in conto titoli, a trasferire le predette Azioni in depositi vincolati presso tale Intermediario Incaricato o Intermediario Depositario, a favore dell'Offerente.

Gli Intermediari Depositari, in qualità di mandatari, dovranno controfirmare le Schede di Adesione. Resta a esclusivo carico degli Azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non consegnino le Schede di Adesione e, se del caso, non depositino le Azioni Oggetto dell'Offerta presso un Intermediario Incaricato entro l'ultimo giorno valido del Periodo di Adesione (o dell'eventuale Riapertura dei Termini).

All'atto dell'adesione all'Offerta e del deposito delle Azioni mediante la sottoscrizione della Scheda di Adesione sarà conferito mandato all'Intermediario Incaricato e all'eventuale Intermediario Depositario per eseguire tutte le formalità necessarie e propedeutiche al trasferimento delle Azioni all'Offerente, a carico del quale sarà il relativo costo.

Le Azioni conferite dovranno essere libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali e dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e dovranno avere godimento regolare.

Per tutto il periodo in cui le Azioni risulteranno vincolate all'Offerta e, quindi, sino alla Data di Pagamento ovvero, in caso di eventuale Riapertura dei Termini, alla Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini, gli Aderenti all'Offerta potranno esercitare i diritti patrimoniali (ad esempio, il diritto di opzione) e sociali (ad esempio, il diritto di voto) relativi alle Azioni, che resteranno nella titolarità degli stessi Aderenti.

Le adesioni all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, sottoscritte da chi esercita la potestà, la tutela o la curatela, se non corredate dall'autorizzazione del giudice tutelare, saranno accolte con riserva e non conteggiate ai fini della determinazione della percentuale di adesione all'Offerta ed il loro pagamento avverrà in ogni caso solo ad autorizzazione ottenuta.

Si rammenta che l'efficacia dell'Offerta è soggetta alle Condizioni dell'Offerta indicate nella Sezione Avvertenze, Paragrafo A.1. del presente Documento di Offerta.

## **F.2. TITOLARITÀ ED ESERCIZIO DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI INERENTI LE AZIONI PORTATE IN ADESIONE IN PENDENZA DELL'OFFERTA**

Le Azioni portate in adesione durante il Periodo di Adesione saranno trasferite all'Offerente alla Data di Pagamento. Le Azioni portate in adesione durante l'eventuale Riapertura dei Termini, saranno trasferite all'Offerente alla Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini.

Fino alla Data di Pagamento e/o fino alla Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini, gli Azionisti conserveranno e potranno esercitare i diritti patrimoniali ed amministrativi derivanti dalla proprietà delle Azioni; tuttavia, gli Azionisti che abbiano aderito all'Offerta non potranno trasferire le loro Azioni, all'infuori dell'adesione ad eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Emittenti.

### **F.3. COMUNICAZIONI PERIODICHE E RISULTATI DELL'OFFERTA**

Durante il Periodo di Adesione e anche durante l'eventuale Riapertura dei Termini, l'Intermediario Incaricato del Coordinamento comunicherà su base giornaliera a Borsa Italiana, ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera d), del Regolamento Emittenti, i dati relativi alle adesioni pervenute nella giornata ed alle Azioni complessivamente portate in adesione all'Offerta, nonché la percentuale che tali quantitativi rappresentano rispetto alle Azioni Oggetto dell'Offerta.

Borsa Italiana provvederà, entro il giorno successivo a tale comunicazione, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso.

Inoltre, qualora entro la Data di Pagamento ovvero entro la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini, l'Offerente acquisti ulteriori Azioni al di fuori dell'Offerta, l'Offerente ne darà comunicazione entro la giornata alla CONSOB ed al mercato ai sensi dell'art. 41 del Regolamento Emittenti, indicando i corrispettivi pattuiti.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti dall'Offerente, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, prima della Data di Pagamento.

Inoltre, in occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta, l'Offerente renderà noto il verificarsi delle condizioni previste dalla legge per il sorgere dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, in tal caso, previa rinuncia da parte dell'Offerente alla Condizione sulla Soglia, ovvero dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF, nonché le informazioni relative al Delisting.

Nel caso in cui trovasse applicazione la Riapertura dei Termini:

- i risultati provvisori dell'Offerta ad esito dell'eventuale Riapertura dei Termini saranno comunicati al mercato entro la sera dell'ultimo giorno della Riapertura dei Termini (21 luglio 2021, salvo proroghe) e, comunque, entro le 7.59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini (22 luglio 2021, salvo proroghe);

- i risultati complessivi dell'Offerta saranno resi noti dall'Offerente, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, entro il giorno antecedente la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini (27 luglio 2021, salvo proroghe). In tale occasione, l'Offerente renderà noto il verificarsi delle condizioni previste dalla legge per il sorgere dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, ovvero dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, nonché le informazioni relative alle modalità ed alla tempistica del Delisting.

### **F.4. MERCATI SUI QUALI È PROMOSSA L'OFFERTA**

L'Offerta è promossa esclusivamente sul mercato italiano, unico mercato nel quale sono quotate le Azioni, ed è rivolta, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti gli Azionisti.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Altri Paesi, né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il *fax*, il *telex*, la posta elettronica, il telefono ed *internet*) degli Stati Uniti d'America ovvero di Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America ovvero di Canada, Giappone, Australia o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Copia del presente Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America o ad alcuna *U.S. Person*, come definiti dal *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato. Copia del presente Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno, inoltre, essere inviati, né in qualsiasi

modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, in Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Dal presente Documento di Offerta, così come da qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non può desumersi alcuna offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America né in Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Stati Uniti d'America, né in Canada, Giappone, Australia o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti Stati o degli Altri Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta verificarne l'esistenza e l'applicabilità rivolgendosi ai propri consulenti.

#### **F.5. DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

Il pagamento del Corrispettivo ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni, avverrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, pertanto, il 14 luglio 2021, ovvero, in caso di proroga, il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione (come prorogato), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni.

In caso di proroga del Periodo di Adesione, il pagamento del Corrispettivo avverrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di chiusura del Periodo di Adesione, come prorogato. La nuova data di pagamento così determinata sarà resa nota dall'Offerente tramite un comunicato pubblicato ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti.

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo relativamente alle Azioni che hanno formato oggetto di adesione durante la Riapertura dei Termini, avverrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini, vale a dire il 28 luglio 2021, salvo proroga del Periodo di Adesione.

Alla Data di Pagamento ed eventualmente alla Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini, l'Intermediario Incaricato del Coordinamento trasferirà le Azioni complessivamente apportate all'Offerta (anche nel corso dell'eventuale Riapertura dei Termini) su di un conto deposito titoli intestato all'Offerente.

Non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo tra la data di adesione all'Offerta e la Data di Pagamento ovvero la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini.

#### **F.6. MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato dall'Offerente in denaro, tramite l'Intermediario Incaricato del Coordinamento, agli Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti nella Scheda di Adesione.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui le relative somme siano state trasferite agli Intermediari Incaricati. Resta ad esclusivo carico degli Aderenti il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tali somme agli aventi diritto ovvero ne ritardino il trasferimento.

**F.7. INDICAZIONE DELLA LEGGE REGOLATRICE DEI CONTRATTI STIPULATI TRA L'OFFERENTE ED I TITOLARI DI AZIONI, NONCHÉ DELLA GIURISDIZIONE COMPETENTE**

L'Offerta è regolata dalla legge italiana ed è soggetta alla giurisdizione italiana.

**F.8. MODALITÀ E TERMINI PER LA RESTITUZIONE DEI TITOLI OGGETTO DI ADESIONE IN CASO DI INEFFICACIA DELL'OFFERTA**

In caso di mancato avveramento anche di una sola delle Condizioni dell'Offerta e mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinunziarvi, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione degli Aderenti, entro un Giorno di Borsa Aperta dalla data in cui sarà per la prima volta comunicato il mancato avveramento delle stesse: le Azioni ritorneranno quindi nella disponibilità degli Aderenti per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a loro carico.

## G. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO, GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE

### G.1. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

L'Offerente farà fronte alla copertura del fabbisogno finanziario derivante dagli obblighi di pagamento connessi all'Offerta, calcolato in ipotesi di adesione totale all'Offerta sulla base del numero massimo di Azioni oggetto della stessa, e quindi non superiore all'Esborso Massimo, facendo ricorso, secondo una proporzione non ancora individuata dall'Offerente medesimo, ai proventi rivenienti dagli apporti a titolo di capitale e di finanziamento soci, che saranno messi a disposizione da HoldCo.

A sua volta, HoldCo reperirà le risorse finanziarie necessarie ai fini di effettuare i predetti apporti di capitale in favore di BidCo ed i sopra richiamati finanziamenti soci (i) fino ad un importo pari ad Euro 120.000.000,00 mediante l'utilizzo della Linea di Credito A1 (come *infra* definita), della Linea di Credito B1 (come *infra* definita) e della Linea di Credito Bridge (come *infra* definita), messe a disposizione di HoldCo dai Finanziatori Originari ai sensi del Contratto di Finanziamento; e (ii) per la residua parte mediante apporti di capitale che saranno messi a disposizione, direttamente ovvero indirettamente, da TopCo e da Intesa Holding, restando inteso che TopCo e Intesa Holding metteranno a disposizione di HoldCo – direttamente o indirettamente, tramite apporti di capitale che varieranno in base alla percentuale di adesioni all'Offerta – la totalità delle risorse necessarie al fine di consentire all'Offerente di coprire l'Esborso Massimo nel caso in cui le stesse non siano reperibili ai sensi del Contratto di Finanziamento.

La seguente tabella illustra i principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento, avente un importo massimo erogabile pari ad Euro 145.000.000,00 (di cui massimi Euro 120.000.000,00 a sostegno dell'Offerta) e le cui previsioni e condizioni riflettono la prassi di mercato per operazioni di analoga tipologia, che si compone delle seguenti linee:

- (i) una linea di credito *amortising* di importo massimo pari a Euro 45.000.000, volta a fornire a HoldCo parte delle risorse necessarie al fine di far fronte all'Esborso Massimo (la "**Linea di Credito A1**");
- (ii) una linea di credito *bullet* di importo massimo pari a Euro 72.000.000, volta a fornire ad HoldCo parte delle risorse necessarie al fine di far fronte all'Esborso Massimo (la "**Linea di Credito B1**");
- (iii) una linea di credito *bullet* di importo massimo pari ad Euro 3.000.000, volta a fornire ad HoldCo parte delle risorse necessarie al fine di far fronte al pagamento del Corrispettivo dovuto in relazione alle Azioni Proprie apportate in Offerta (la "**Linea di Credito Bridge**");
- (iv) una linea di credito *amortising* di importo massimo pari a Euro 45.000.000, volta a fornire alla società risultante dall'eventuale Fusione le risorse necessarie al fine di far fronte alle proprie esigenze di cassa (la "**Linea di Credito A2**"), fermo restando che, ai sensi quanto previsto dal Contratto di Finanziamento, al fine di evitare qualsivoglia ipotesi di *double counting* e/o *double exposure* l'importo massimo *outstanding* a valere sulla Linea di Credito A1 e sulla Linea di Credito A2 non potrà mai eccedere, in aggregato, la somma complessiva di Euro 45.000.000,00;
- (v) una linea di credito *bullet* di importo massimo pari a Euro 72.000.000, volta a fornire alla società risultante dall'eventuale Fusione le risorse necessarie al fine di far fronte alle proprie esigenze di cassa (la "**Linea di Credito B2**"), fermo restando che, ai sensi quanto previsto dal Contratto di Finanziamento, al fine di evitare qualsivoglia ipotesi di *double counting* e/o *double exposure* l'importo massimo *outstanding* a valere sulla Linea di Credito B1 e sulla Linea di Credito B2 non potrà mai eccedere, in aggregato, la somma complessiva di Euro 72.000.000,00;
- (vi) una linea di credito di natura *revolving*, avente importo massimo pari a Euro 10.000.000, volta a mettere a disposizione di HoldCo e/o dell'Emittente (ovvero, successivamente al perfezionamento dell'eventuale Fusione, dell'entità risultante da detta Fusione), le risorse necessarie al fine di far fronte alle proprie esigenze di cassa (la "**Linea di Credito Revolving**"); e

- (vii) una linea di credito, avente importo massimo pari a Euro 15.000.000, volta a mettere a disposizione della società risultante dall'eventuale Fusione le risorse necessarie al fine di finanziare ulteriori investimenti e acquisizioni (la “**Linea di Credito Capex**” e unitamente alla Linea di Credito A1, alla Linea di Credito B1, alla Linea di Credito A2, alla Linea di Credito B2, alla Linea di Credito Bridge e alla Linea di Credito Revolving, le “**Linee di Credito**”).

La sezione “*D – Disposizioni comuni alle Linee di Credito*” della seguente tabella include infine una descrizione delle principali disposizioni comuni alle Linee di Credito destinate all’Offerta.

<b><i>A) Linea di Credito A1</i></b>													
<b>Prenditore</b>	HoldCo												
<b>Importo massimo</b>	Euro 45.000.000,00, da utilizzarsi al fine di far fronte all’Esborso Massimo, restando inteso che l’importo massimo <i>outstanding</i> a valere sulla Linea di Credito A1 e sulla Linea di Credito A2 non potrà mai essere superiore, in aggregato, a Euro 45.000.000,00.												
<b>Banca Agente</b>	Intesa Sanpaolo S.p.A.												
<b>Finanziatori Originari</b>	Banco BPM S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., con facoltà di sindacazione in favore di soggetti finanziatori terzi secondo la prassi di mercato.												
<b>Data di Rimborso Finale</b>	La data che cade 72 mesi a decorrere dalla data di firma del Contratto di Finanziamento .												
<b>Modalità di rimborso</b>	Linea <i>amortising</i> .												
<b>Tasso di Interesse</b>	<p>Pari alla somma di: (i) il tasso EURIBOR a 3 o 6 mesi; e (ii) un margine iniziale pari al 3,50% per anno, soggetto, soggetto, a partire dalla data in cui è intervenuta la Fusione tra BidCo e Target, a periodico aggiustamento sulla base del valore del <i>Leverage Ratio</i> come risultante da <i>compliance certificate</i>, nei termini che seguono:</p> <table border="1" data-bbox="726 1238 1201 1568"> <thead> <tr> <th><i>Leverage Ratio</i></th> <th><i>Margine</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>x &gt; 3,75</math></td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td><math>3,25 &lt; x \leq 3,75</math></td> <td>3,25</td> </tr> <tr> <td><math>2,75 &lt; x \leq 3,25</math></td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td><math>2,25 &lt; x \leq 2,75</math></td> <td>2,75</td> </tr> <tr> <td><math>x \leq 2,25</math></td> <td>2,50</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Leverage Ratio</i>	<i>Margine</i>	$x > 3,75$	3,50	$3,25 < x \leq 3,75$	3,25	$2,75 < x \leq 3,25$	3,00	$2,25 < x \leq 2,75$	2,75	$x \leq 2,25$	2,50
<i>Leverage Ratio</i>	<i>Margine</i>												
$x > 3,75$	3,50												
$3,25 < x \leq 3,75$	3,25												
$2,75 < x \leq 3,25$	3,00												
$2,25 < x \leq 2,75$	2,75												
$x \leq 2,25$	2,50												
<b><i>B) Linea di credito A2</i></b>													
<b>Prenditore</b>	La società risultante dal perfezionamento dell’eventuale Fusione.												
<b>Importo massimo</b>	Euro 45.000.000,00, da utilizzarsi al fine di far fronte alle proprie esigenze di cassa, restando inteso che l’importo massimo <i>outstanding</i> a valere sulla Linea di Credito A1 e sulla Linea di Credito A2 non potrà mai essere superiore, in aggregato, a Euro 45.000.000,00.												
<b>Banca Agente</b>	Intesa Sanpaolo S.p.A.												
<b>Finanziatori Originari</b>	Banco BPM S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., con facoltà di sindacazione in favore di soggetti finanziatori terzi secondo la prassi di mercato.												
<b>Data di Rimborso Finale</b>	La data che cade 72 mesi a decorrere dalla data di firma del Contratto di												

	Finanziamento.												
<b>Modalità di rimborso</b>	Linea <i>amortising</i> .												
<b>Tasso di Interesse</b>	<p>Pari alla somma di: (i) il tasso EURIBOR a 3 o 6 mesi; e (ii) un margine iniziale pari al 3,50% per anno, soggetto, a partire dalla data in cui è intervenuta la Fusione tra BidCo e Target, a periodico aggiustamento sulla base del valore del <i>Leverage Ratio</i> come risultante da <i>compliance certificate</i>, nei termini che seguono:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Leverage Ratio</i></th> <th><i>Margine</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>x &gt; 3,75</math></td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td><math>3,25 &lt; x \leq 3,75</math></td> <td>3,25</td> </tr> <tr> <td><math>2,75 &lt; x \leq 3,25</math></td> <td>3,00</td> </tr> <tr> <td><math>2,25 &lt; x \leq 2,75</math></td> <td>2,75</td> </tr> <tr> <td><math>x \leq 2,25</math></td> <td>2,50</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Leverage Ratio</i>	<i>Margine</i>	$x > 3,75$	3,50	$3,25 < x \leq 3,75$	3,25	$2,75 < x \leq 3,25$	3,00	$2,25 < x \leq 2,75$	2,75	$x \leq 2,25$	2,50
<i>Leverage Ratio</i>	<i>Margine</i>												
$x > 3,75$	3,50												
$3,25 < x \leq 3,75$	3,25												
$2,75 < x \leq 3,25$	3,00												
$2,25 < x \leq 2,75$	2,75												
$x \leq 2,25$	2,50												
<b>C) Linea di credito B1</b>													
<b>Prenditore</b>	HoldCo												
<b>Importo massimo</b>	Euro 72.000.000,00, da utilizzarsi al fine di far fronte all'Esborso Massimo, restando inteso che l'importo massimo <i>outstanding</i> a valere sulla Linea di Credito B1 e sulla Linea di Credito B2 non potrà mai essere superiore, in aggregato, a Euro 72.000.000,00.												
<b>Banca Agente</b>	Intesa Sanpaolo S.p.A.												
<b>Finanziatori Originari</b>	Banco BPM S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., con facoltà di sindacazione in favore di soggetti finanziatori terzi secondo la prassi di mercato.												
<b>Data di Rimborso Finale</b>	La data che cade 84 mesi a decorrere dalla data di firma del Contratto di Finanziamento.												
<b>Modalità di rimborso</b>	Linea <i>bullet</i> , in un'unica soluzione alla Data di Rimborso Finale.												
<b>Tasso di Interesse</b>	<p>Pari alla somma di: (i) il tasso EURIBOR a 3 o 6 mesi; e (ii) un margine iniziale pari al 4,00% per anno, soggetto, a partire dalla data in cui è intervenuta la Fusione tra BidCo e Target, a periodico aggiustamento sulla base del valore del <i>Leverage Ratio</i> come risultante da <i>compliance certificate</i>, nei termini che seguono:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Leverage Ratio</i></th> <th><i>Margine</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>x &gt; 3,75</math></td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td><math>3,25 &lt; x \leq 3,75</math></td> <td>3,75</td> </tr> <tr> <td><math>2,75 &lt; x \leq 3,25</math></td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td><math>2,25 &lt; x \leq 2,75</math></td> <td>3,25</td> </tr> <tr> <td><math>x \leq 2,25</math></td> <td>3,00</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Leverage Ratio</i>	<i>Margine</i>	$x > 3,75$	4,00	$3,25 < x \leq 3,75$	3,75	$2,75 < x \leq 3,25$	3,50	$2,25 < x \leq 2,75$	3,25	$x \leq 2,25$	3,00
<i>Leverage Ratio</i>	<i>Margine</i>												
$x > 3,75$	4,00												
$3,25 < x \leq 3,75$	3,75												
$2,75 < x \leq 3,25$	3,50												
$2,25 < x \leq 2,75$	3,25												
$x \leq 2,25$	3,00												
<b>D) Linea di credito B2</b>													
<b>Prenditore</b>	La società risultante dal perfezionamento dell'eventuale Fusione.												

<b>Importo massimo</b>	Euro 72.000.000,00, da utilizzarsi al fine di far fronte alle proprie esigenze di cassa, restando inteso che l'importo massimo <i>outstanding</i> a valere sulla Linea di Credito B1 e sulla Linea di Credito B2 non potrà mai essere superiore, in aggregato, a Euro 72.000.000,00.												
<b>Banca Agente</b>	Intesa Sanpaolo S.p.A.												
<b>Finanziatori Originari</b>	Banco BPM S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A., con facoltà di sindacazione in favore di soggetti finanziatori terzi secondo la prassi di mercato.												
<b>Data di Rimborso Finale</b>	La data che cade 84 mesi a decorrere dalla data di firma del Contratto di Finanziamento.												
<b>Modalità di rimborso</b>	Linea <i>bullet</i> , in un'unica soluzione alla Data di Rimborso Finale.												
<b>Tasso di Interesse</b>	<p>Pari alla somma di: (i) il tasso EURIBOR a 3 o 6 mesi; e (ii) un margine iniziale pari al 4,00% per anno, soggetto, a partire dalla data in cui è intervenuta la Fusione tra BidCo e Target, a periodico aggiustamento sulla base del valore del <i>Leverage Ratio</i> come risultante da <i>compliance certificate</i>, nei termini che seguono:</p> <table border="1" data-bbox="727 837 1203 1167"> <thead> <tr> <th><i>Leverage Ratio</i></th> <th><i>Margine</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>x &gt; 3,75</math></td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td><math>3,25 &lt; x \leq 3,75</math></td> <td>3,75</td> </tr> <tr> <td><math>2,75 &lt; x \leq 3,25</math></td> <td>3,50</td> </tr> <tr> <td><math>2,25 &lt; x \leq 2,75</math></td> <td>3,25</td> </tr> <tr> <td><math>x \leq 2,25</math></td> <td>3,00</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Leverage Ratio</i>	<i>Margine</i>	$x > 3,75$	4,00	$3,25 < x \leq 3,75$	3,75	$2,75 < x \leq 3,25$	3,50	$2,25 < x \leq 2,75$	3,25	$x \leq 2,25$	3,00
<i>Leverage Ratio</i>	<i>Margine</i>												
$x > 3,75$	4,00												
$3,25 < x \leq 3,75$	3,75												
$2,75 < x \leq 3,25$	3,50												
$2,25 < x \leq 2,75$	3,25												
$x \leq 2,25$	3,00												
<b>E) Linea di credito Bridge</b>													
<b>Prenditore</b>	HoldCo (ovvero, successivamente al perfezionamento dell'eventuale Fusione, dell'entità risultante da detta Fusione).												
<b>Importo massimo</b>	Euro 3.000.000,00, da utilizzarsi al fine di far fronte al pagamento del Corrispettivo dovuto in relazione alle Azioni Proprie apportate in Offerta.												
<b>Banca Agente</b>	Intesa Sanpaolo S.p.A.												
<b>Finanziatori Originari</b>	Intesa Sanpaolo S.p.A., con facoltà di sindacazione in favore di soggetti finanziatori terzi secondo la prassi di mercato.												
<b>Data di Rimborso Finale</b>	La data che cade 18 mesi a decorrere dalla data di firma del Contratto di Finanziamento.												
<b>Modalità di rimborso</b>	Linea <i>bullet</i> , in un'unica soluzione alla Data di Rimborso Finale.												
<b>Tasso di Interesse</b>	Pari alla somma di: (i) il tasso EURIBOR a 3 o 6 mesi; e (ii) un margine pari a 1,00% per anno.												
<b>H) Disposizioni comuni alle Linee di Credito</b>													
<b>Legge regolatrice</b>	Legge italiana.												
<b>Rimborso anticipato volontario delle Linee di Credito</b>	Consentito in ogni momento secondo la prassi di mercato												

<b>Rimborso anticipato obbligatorio delle Linee di Credito</b>	In linea con la prassi di mercato, il Contratto di Finanziamento includerà talune ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio totale (quali il verificarsi di circostanze che rendano illecito per uno o più istituti di credito adempiere i propri obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento, cd. “ <i>illegality</i> ”, ovvero il verificarsi di ipotesi di cd. cambio di controllo in relazione ad HoldCo, all’Offerente ovvero all’Emittente, nei termini di cui al Contratto di Finanziamento), nonché talune ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio parziale (tra cui la presenza di cassa in eccesso generata da HoldCo e dalle società da quest’ultima controllate, ivi inclusa l’Emittente, ed incluse nel perimetro di consolidamento contabile di HoldCo e l’eventuale dismissione di cespiti rilevanti e l’eventuale incasso di indennizzi assicurativi), soggette alle usuali eccezioni e soglie di materialità.
<b>Dichiarazioni e garanzie</b>	In linea con la prassi di mercato, con riferimento a HoldCo e, ove applicabile, alle società da quest’ultima tempo per tempo controllate, ivi incluso l’Emittente
<b>Obblighi informativi</b>	In linea con la prassi di mercato.
<b>Covenant finanziari</b>	<i>Leverage Ratio</i>
<b>Eventi Rilevanti</b>	Il Contratto di Finanziamento includerà talune ipotesi di decadenza dal beneficio del termine, recesso, risoluzione (congiuntamente, gli “ <b>Eventi Rilevanti</b> ”) in linea con la prassi di mercato per tale tipologia di operazioni e soggette agli usuali periodi di cura (cd. “ <i>cure period</i> ”), eccezioni e soglie di materialità.  Come usuale in tale tipologia di operazioni, gli Eventi Rilevanti includeranno, tra l’altro, le ipotesi di mancato pagamento, stato di insolvenza, ovvero assoggettamento di uno dei prenditori a procedure concorsuali, violazione degli impegni finanziari che non sia stata sanata nei termini e alle condizioni di cui al Contratto di Finanziamento, violazione sostanziale delle dichiarazioni e garanzie rese dai Prenditori che non sia stata sanata nei termini e alle condizioni di cui al Contratto di Finanziamento, cessazione dell’attività da parte dei prenditori.
<b>Ulteriori Impegni dei Prenditori</b>	In linea con la prassi di mercato, il Contratto di Finanziamento prevedrà talune limitazioni, soggette alle usuali eccezioni e soglie di materialità, in capo ai prenditori e sino all’intervenuto rimborso delle Linee di Credito, in relazione alla possibilità di assumere ulteriore indebitamento finanziario, erogare finanziamenti ovvero rilasciare garanzie in favore di soggetti terzi, porre in essere operazioni straordinarie (tra cui, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisto o cessione di rami d’azienda, costituzione di <i>joint ventures</i> ), procedere alla distribuzione di dividendi, acquisire o cedere cespiti.
<b>Documenti di Garanzia</b>	Come prassi per tale tipologia di operazioni, le obbligazioni assunte dai Prenditori ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno assistite dalle seguenti garanzie (i “ <b>Documenti di Garanzia</b> ”): <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ un contratto di pegno avente ad oggetto l’intero capitale sociale di HoldCo;</li> <li>▪ un contratto di pegno avente ad oggetto l’intero capitale sociale dell’Offerente;</li> <li>▪ un contratto di pegno avente ad oggetto la partecipazione al capitale dell’Emittente che sarà detenuta dall’Offerente all’esito dell’Offerta;</li> <li>▪ una garanzia personale da parte di HoldCo, dell’Offerente e,</li> </ul>

	<p>successivamente al perfezionamento dell’Offerta, delle società appartenenti al gruppo facente capo ad HoldCo che rappresentino almeno l’80% dell’EBITDA di tale gruppo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ un contratto di pegno avente ad oggetto l’intero capitale sociale di ciascuna “<i>Material Subsidiary</i>”. Per “<i>Material Subsidiary</i>” si intende ciascuna società del gruppo che, individualmente, costituisca almeno il 10% dell’EBITDA consolidato del gruppo.</li> </ul>
--	--

### Garanzia di Esatto Adempimento

In data 4 giugno 2021, Intesa Sanpaolo S.p.A. – in qualità di Banca Emittente la GEA ai sensi del Contratto di Finanziamento GEA, ha rilasciato a favore dell’Offerente la Garanzia di Esatto Adempimento ai sensi dell’articolo 37-*bis* del Regolamento Emittenti.

In forza della Garanzia di Esatto Adempimento, Intesa Sanpaolo S.p.A. (nella sua qualità di Banca Emittente la GEA), si è impegnata irrevocabilmente e incondizionatamente a mettere a disposizione dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento la somma dovuta dall’Offerente come corrispettivo per le Azioni portate in adesione all’Offerta sino a un importo massimo complessivo pari all’Esborso Massimo.

La Banca Emittente la GEA erogherà le suddette somme a semplice richiesta dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento, senza beneficio di preventiva escussione dell’Offerente e rimossa ogni eccezione, in modo da consentirgli di effettuare i pagamenti dovuti alle relative date di pagamento per conto dell’Offerente. In aggiunta a quanto precede, ai sensi del Contratto di Finanziamento GEA, la Banca Emittente la GEA ha assunto altresì l’impegno – in caso di Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF o di Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF e al verificarsi dei relativi presupposti di legge – ad emettere un’ulteriore garanzia di esatto adempimento delle obbligazioni dell’Offerente di pagare l’intero prezzo di tutte le Azioni che dovranno essere acquistate dallo stesso in esecuzione dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF o dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF.

L’impegno di garanzia assunto dalla Banca Emittente la GEA ai sensi e per gli effetti della Garanzia di Esatto Adempimento cesserà di avere efficacia alla prima tra le seguenti date: (a) le ore 15:00 del primo giorno lavorativo successivo all’ultima tra (x) la Data di Pagamento e (y) la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini, e (b) il 1° marzo 2022.

Si precisa da ultimo che, in caso di esercizio da parte dell’Offerente del Diritto di Acquisto ai sensi dell’art. 111 del TUF e al verificarsi dei relativi presupposti di legge, la Banca Emittente la GEA procederà all’emissione di un’ulteriore garanzia di esatto adempimento, avente ad oggetto le obbligazioni dell’Offerente di pagare l’intero prezzo di tutte le Azioni che saranno acquistate dallo stesso in esecuzione del Diritto di Acquisto.

## **G.2. MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE**

### **G.2.1. MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA**

L’Offerta ha ad oggetto l’intero capitale dell’Emittente ed è finalizzata ad ottenere il Delisting dell’Emittente. Qualora ne sussistano i presupposti, il Delisting sarà ottenuto per effetto dell’adempimento agli obblighi di acquisto di cui all’articolo 108, commi 1 e 2, del TUF (nel caso di cui all’articolo 108, comma 2, del TUF, previa rinuncia alla Condizione sulla Soglia da parte dell’Offerente), e/o attraverso l’esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell’articolo 111, comma 1, del TUF.

Qualora il Delisting non venisse raggiunto ad esito dell’Offerta, l’Offerente, previa rinuncia alla Condizione sulla Soglia, si riserva di conseguire l’obiettivo del Delisting per il tramite della Fusione.

Le considerazioni alla base dell'esigenza di pervenire al Delisting risiedono nei vantaggi da esso derivanti in termini di assicurare la stabilità dell'assetto azionario e garantire la continuità manageriale necessaria all'Emittente in un contesto di mercato in evoluzione, usufruendo della maggiore flessibilità strategica che consegue dallo status di società non quotata. Inoltre, il Delisting consentirebbe di ridurre gli oneri connessi allo status di società quotata, sia in termini di costi ricorrenti per l'azienda che in termini di adempimenti necessari per le relazioni con gli investitori. Inoltre, il *management* potrebbe concentrarsi più facilmente nell'esecuzione di progetti a lungo termine senza doversi confrontare con oscillazioni del prezzo dell'Azione a seguito della pubblicazione di risultati trimestrali sopra o sotto le aspettative. Infine, dato che i volumi scambiati sono limitati, l'attuale situazione determina delle difficoltà per alcuni investitori nel liquidare le loro partecipazioni in tempi ragionevoli senza provocare oscillazioni del prezzo dell'Azione. Infatti, dalla data di quotazione al 15 aprile 2021, il controvalore medio giornaliero scambiato dal titolo Sic it è stato di circa Euro 145.000,00, rendendo quindi difficoltoso per gli investitori liquidare posizioni importanti attraverso vendite sul mercato, senza impattare il prezzo dell'Azione.

#### **G.2.2. PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE IN RELAZIONE ALL'EMITTENTE**

L'Emittente opera in mercati sempre più competitivi in un contesto tecnologico in rapida evoluzione. Tale evoluzione offre significative opportunità nel medio-lungo periodo ma presenta anche crescenti sfide che richiedono investimenti in nuove soluzioni e sviluppo di nuove competenze per poter assicurare la continuazione del percorso di crescita dell'Emittente nel lungo termine. L'Offerente si propone di continuare a sviluppare e rafforzare il posizionamento di mercato dell'Emittente e a supportarne l'assunzione di un ruolo *leader* nei settori in cui opera. L'Offerente, unitamente alla catena societaria di appartenenza, può indirettamente supportare l'Emittente in questa fase di sviluppo, eventualmente anche valutando possibili sinergie con altre società attualmente nel portafoglio di NB, grazie ad un importante bagaglio di esperienze sia a livello nazionale che internazionale, combinato con una profonda conoscenza dei mercati nei quali l'Emittente opera grazie ad un portafoglio di investimenti che include alcune eccellenze del tessuto produttivo italiano, ivi inclusi alcuni dei *leader* sia nel settore in cui l'Emittente opera, sia in settori ad esso contigui, quali quello delle concerie e quello delle bio-plastiche.

L'Offerente non esclude la possibilità di valutare in futuro, a sua discrezione, la realizzazione – in aggiunta o in alternativa alla Fusione – di eventuali ulteriori operazioni straordinarie e/o di riorganizzazione societaria e di business che si ritenessero opportune, incluse, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni riguardanti l'Emittente ovvero taluni suoi cespiti, *asset*, aree di business o rami d'azienda, e/o aumenti di capitale, la cui esecuzione è in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta, nonché con gli obiettivi di sviluppo e crescita dell'Emittente, sia in caso di Delisting che di assenza di revoca delle Azioni dell'Emittente dalla quotazione.

Si segnala, in ogni caso, che, alla data odierna, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società che potrebbero essere coinvolte in merito a tali eventuali operazioni.

Al riguardo si sottolinea che non esiste un piano industriale dell'Offerente in relazione all'Emittente. NB, quale socio di controllo dell'Offerente, ha effettuato proprie autonome valutazioni, basandosi su informazioni pubbliche e sul proprio *know-how* di settore e di *business* e a perimetro costante. Pertanto, l'Offerente non è al corrente di alcuna trattativa da parte dell'Emittente, né di Intesa Holding, in relazione a possibili operazioni straordinarie, oltre a quanto annunciato dall'Emittente e da Intesa Holding stessa. Inoltre, alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente non ha avviato trattative in merito ad operazioni straordinarie aventi ad oggetto l'Emittente, in caso di buon esito dell'Offerta.

Alla Data del Documento di Offerta, l'Offerente non ha adottato alcuna decisione formale che potrebbe avere un impatto sugli attuali livelli occupazionali dell'Emittente.

Da ultimo, si precisa che, ai sensi del Patto Parasociale, a decorrere dal 4° anniversario dalla Data di Pagamento e fino al 6° anniversario dalla Data di Pagamento, TopCo e Intesa Holding si sono impegnate ad incontrarsi e valutare in buona fede le attività da svolgere al fine di pervenire alla quotazione di HoldCo

(o, in caso di Fusione, della società risultante dalla Fusione) su un Mercato Regolamentato. Inoltre, qualora, entro 6 anni dalla Data di Pagamento, non abbia avuto luogo la predetta quotazione, TopCo e Intesa Holding avranno il diritto di avviare una procedura competitiva o altra procedura per la vendita congiunta di tutte, e non meno di tutte, le azioni di HoldCo (o, in caso di Fusione, della società risultante dalla Fusione) a un migliore potenziale acquirente, al fine di massimizzare il prezzo di vendita dell'intero capitale sociale di tale società.

#### **G.2.3. INVESTIMENTI E RELATIVE FORME DI FINANZIAMENTO**

Alla Data del Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione dell'Offerente non ha preso alcuna decisione in merito ad investimenti di particolare importanza e/o ulteriori rispetto a quelli generalmente richiesti per la gestione operativa delle attività nel settore industriale in cui l'Emittente stesso opera.

#### **G.2.4. FUSIONE**

L'Offerente, a seconda dell'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini e/o l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF – in tal caso, previa rinuncia alla Condizione sulla Soglia da parte dell'Offerente – l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e l'esercizio del Diritto di Acquisto):

- (i) qualora l'Emittente restasse quotato, in linea con le motivazioni e gli obiettivi dell'Offerta, intende proporre ai competenti organi dell'Emittente, dell'Offerente e/o di HoldCo di perseguire il Delisting mediante la Fusione; oppure
- (ii) qualora fosse conseguito il Delisting dell'Emittente, intende realizzare una Fusione per incorporazione tra HoldCo, l'Offerente e l'Emittente in conseguenza della quale Intesa Holding e TopCo verranno a detenere una partecipazione diretta del 50% ciascuna nell'Emittente non più quotato.

Si segnala che la Fusione potrebbe qualificarsi, se del caso, come “fusione con indebitamento” con conseguente applicabilità dell'art. 2501-*bis* del Codice Civile in ragione: (i) ove applicabile, dei finanziamenti soci concessi da HoldCo a BidCo ai fini dell'Offerta, nel caso di fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente; e (ii) degli importi erogati in favore di HoldCo ai sensi del Contratto di Finanziamento, nel caso di fusione per incorporazione dell'Emittente e dell'Offerente in HoldCo. Si precisa, altresì, che per effetto della Fusione, l'indebitamento totale dell'Emittente risulterebbe incrementato per un importo pari alle somme erogate in favore di HoldCo e non rimborsate alla data di efficacia della predetta Fusione

Nelle more del perfezionamento dell'eventuale Fusione, non si esclude che, alla luce dell'andamento prospettico dell'attività dell'Emittente, HoldCo possa ricorrere, a seconda del caso, all'utilizzo dei flussi di cassa derivanti dall'eventuale distribuzione di dividendi e/o di riserve disponibili (ove esistenti) che saranno eventualmente deliberati, a sua discrezione e senza alcun obbligo assunto contrattualmente in tal senso, da parte dell'Emittente per far fronte ai pagamenti relativi al Contratto di Finanziamento, come meglio descritto nella Sezione G., Paragrafo G.1. del Documento di Offerta.

In ogni caso, resta inteso che, alla Data del Documento di Offerta, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società che potrebbero essere coinvolte in merito all'implementazione dell'eventuale Fusione, né alle relative modalità di esecuzione.

#### **G.2.4.1 FUSIONE IN ASSENZA DI DELISTING**

Qualora ad esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini) non sia stato conseguito il Delisting dell'Emittente, l'Offerente – in linea con le motivazioni e gli obiettivi dell'Offerta – si riserva di proporre ai competenti organi dell'Emittente, dell'Offerente, ovvero di HoldCo, di conseguire il Delisting mediante la Fusione.

Agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione

spetterebbe il diritto di Recesso, in quanto, in tale ipotesi, essi riceverebbero in concambio azioni non quotate su un mercato regolamentato. In tale caso, il valore di liquidazione delle Azioni oggetto di Recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il Recesso, fermo restando che l'Offerente si riserva di valutare l'opportunità di implementare la Fusione – la cui tempistica non è allo stato ipotizzabile – nello scenario in cui il valore di liquidazione delle Azioni oggetto di Recesso risulti superiore al Corrispettivo.

Pertanto, a seguito della Fusione, gli azionisti dell'Emittente che decidessero di non esercitare il Recesso sarebbero titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Fermo quanto precede, la Fusione sarà valutata anche nell'ottica di conseguire un accorciamento della catena di controllo e potrebbe determinare l'applicabilità dell'articolo 2501-bis del Codice Civile.

Nel caso in cui ricorressero i presupposti per procedere ad un'integrazione tramite Fusione e la stessa venisse approvata dalle assemblee degli azionisti delle rispettive società coinvolte, e conseguentemente perfezionata, l'indebitamento complessivo residuo eventualmente gravante in capo alle società partecipanti alla Fusione confluirebbe nella società risultante dalla Fusione stessa. Pertanto, il patrimonio dell'Emittente costituirebbe fonte di rimborso del suddetto indebitamento e, di conseguenza, i possessori di Azioni dell'Emittente che non avessero aderito all'Offerta o esercitato il Recesso diverrebbero titolari di una partecipazione nel capitale sociale di una società con un livello di indebitamento superiore a quello di Sicit *ante* Fusione.

#### **G.2.4.2 FUSIONE SUCCESSIVA AL DELISTING**

Nel caso in cui, all'esito della Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta e/o l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, in tal caso, previa rinuncia alla Condizione sulla Soglia da parte dell'Offerente), sia stato conseguito il Delisting dell'Emittente, l'Offerente intende proporre, ai competenti organi dell'Emittente, dell'Offerente e di HoldCo, la realizzazione della Fusione per incorporazione tra HoldCo, l'Offerente e l'Emittente, in conseguenza della quale Intesa Holding e TopCo verranno a detenere una partecipazione diretta del 50% ciascuna nell'Emittente non più quotato.

Agli azionisti dell'Emittente che: (i) residuassero nell'azionariato dell'Emittente medesimo in ipotesi di raggiungimento ad esito dell'Offerta di una partecipazione superiore al 90% e inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, e (ii) non avessero concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il diritto di recesso esclusivamente al ricorrere di uno dei presupposti di cui all'articolo 2437 del Codice Civile. In tal caso, il valore di liquidazione delle Azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'Emittente e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Si precisa, altresì, che – come già segnalato – la Fusione potrebbe determinare l'applicabilità dell'art. 2501-bis del Codice Civile.

Nel caso in cui: (i) ricorressero i presupposti per procedere ad un'integrazione tramite Fusione, (ii) la stessa venisse approvata dall'Assemblea degli azionisti delle rispettive società coinvolte, e, conseguentemente perfezionata, l'indebitamento complessivo residuo gravante in capo alle società partecipanti alla Fusione confluirebbe nella società risultante dalla Fusione stessa. Pertanto, il patrimonio dell'Emittente costituirebbe fonte di rimborso del suddetto indebitamento e, di conseguenza, i possessori di Azioni dell'Emittente che non avessero aderito all'Offerta o esercitato il diritto di recesso di cui sopra diverrebbero titolari di una partecipazione nel capitale sociale di una società con un livello di indebitamento superiore a quello di Sicit *ante* Fusione.

#### **G.2.5. ASSENZA DI FUSIONE**

Nel caso in cui, all'esito della Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, come *infra* definita), non sia stato conseguito il Delisting dell'Emittente – in quanto, l'Offerente sia venuto a detenere una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente pari o superiore alla partecipazione oggetto dell'Impegno ad Aderire di Intesa Holding, ma, in ogni caso, inferiore alla percentuale necessaria a deliberare la Fusione in assenza di Delisting di cui alla Sezione A., Paragrafo A.5.1. – e l'Offerente abbia rinunciato alla Condizione sulla Soglia, l'Offerente medesimo verrebbe a detenere una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale dell'Emittente, senza poter tuttavia disporre dei voti nell'Assemblea straordinaria dell'Emittente stesso che consentano di conseguire il Delisting mediante la Fusione, con conseguente difficoltà nel realizzare quei programmi futuri dell'Offerente – di cui alla Sezione A., Paragrafo A.4. e Sezione G., Paragrafo G.2.2. – che presuppongano l'intervenuto Delisting dell'Emittente.

#### **G.2.6. MODIFICHE PREVISTE ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI E DEI RELATIVI EMOLUMENTI**

Il Patto Parasociale prevede che, non appena ragionevolmente praticabile, anche in considerazione delle eventuali procedure di obbligo di acquisto e/o diritto di acquisto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 108 e 111 del TUF:

- (a) il Consiglio di Amministrazione di HoldCo sarà composto da 4 membri, di cui 2 membri designati da TopCo (tra cui il Presidente) e 2 membri designati da Intesa Holding;
- (b) il Consiglio di Amministrazione di BidCo sarà composto da 4 membri, di cui 2 membri designati da Intesa Holding (tra cui il Presidente) e 2 membri designati da TopCo; e
- (c) il Consiglio di Amministrazione di Sicit sarà composto da 10 membri, di cui 4 membri designati da TopCo, 4 membri designati da Intesa, 1 membro (che ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato nella persona dell'attuale Amministratore Delegato di Sicit) designato congiuntamente da TopCo e Intesa Holding e 1 membri designato – previo gradimento di TopCo – da Intesa Holding che rivestirà la carica di Presidente. In caso di evento di *underperformance* è previsto un meccanismo di sostituzione dell'Amministratore Delegato di Sicit e qualora cessi il primo Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sicit, il Consiglio di Amministrazione di Sicit sarà composto da 9 componenti e il successivo Presidente sarà indicato da Intesa Holding tra gli amministratori di propria designazione ed espressione del territorio, fermo il previo gradimento di TopCo; infine dopo il Delisting (ma prima della data di perfezionamento della Fusione), TopCo e Intesa Holding faranno sì che Sicit stessa si doti di un nuovo statuto sociale che rifletta tali previsioni;
- (d) i collegi sindacali di HoldCo, BidCo e Sicit saranno composti da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, di cui 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente designati da Intesa Holding e 1 sindaco effettivo (che ricoprirà la carica di Presidente) e 1 sindaco supplente designati da TopCo;
- (e) le riunioni del Consiglio di Amministrazione di HoldCo e BidCo si riterranno validamente costituite e saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;
- (f) le riunioni del Consiglio di Amministrazione di Sicit si riterranno validamente costituite e saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, fermo restando che le seguenti delibere devono essere assunte con un quorum qualificato comprensivo del voto favorevole di almeno 8 amministratori in carica:
  - (i) spese in conto capitale al disopra di soglie rilevanti;
  - (ii) cessioni rilevanti di società e/o aziende;
  - (iii) costituzione di, o partecipazione a, *joint venture*, acquisizioni rilevanti di società e/o aziende;
  - (iv) assunzione di nuovo indebitamento finanziario al disopra di soglie rilevanti (anche tenuto conto delle disposizioni di cui ai contratti di finanziamento per tempo in vigore);

- (v) modifiche significative ai poteri dell'Amministratore Delegato rispetto a quelli attuali e modifiche significative ai compensi degli amministratori rispetto a quelli attuali;
- (vi) sottoscrizione, modifica o revoca di piani di incentivazione e individuazione dei relativi destinatari;
- (vii) operazioni con parti correlate;
- (viii) approvazione o modifica del *business plan*; e
- (ix) deliberazioni in merito all'eventuale quotazione.

Fermo restando quanto precede, nell'eventualità di una delle Fusioni di cui alla Sezione G., Paragrafo G.2.4. del Documento di Offerta, la società risultante da tale Fusione verrà gestita in conformità alle regole di *governance* sopra indicate al punto (c) e (d) e prevederà i *quorum* consiliari sopra indicati al precedente punto (f).

Per ulteriori dettagli in merito al Patto Parasociale, si rinvia: (i) alle relative informazioni essenziali, le quali sono state pubblicate, ai sensi degli artt. 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* dell'Emittente ([www.sicitgroup.com](http://www.sicitgroup.com)) e sono altresì riportate alla Sezione K., Paragrafo K.2.2. del Documento di Offerta e (ii) a quanto riportato nella Premessa e nella Sezione B., Paragrafo B.2.4. del Documento di Offerta.

#### **G.2.7. MODIFICHE PREVISTE ALLO STATUTO**

Il Patto Parasociale prevede che, non appena ragionevolmente praticabile, anche in considerazione delle eventuali procedure di obbligo di acquisto e/o diritto di acquisto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 108 e 111 del TUF:

- (a) fatto salvo per i trasferimenti consentiti dal Patto Parasociale, TopCo e Intesa Holding non potranno trasferire a terzi, per qualsivoglia causa o ragione, le proprie partecipazioni detenute in HoldCo fino al 4° anniversario dalla Data di Pagamento (il “**Periodo di Lock-Up**”);
- (b) decorso il Periodo di Lock-Up, TopCo e Intesa Holding potranno trasferire le proprie partecipazioni in HoldCo anche a favore di soggetti terzi (diversi dai cessionari autorizzati), ed in particolare:
  - (i) Intesa Holding ovvero TopCo, a seconda dei casi, avranno un diritto di prima offerta nel caso di cessione delle azioni detenute in HoldCo, rispettivamente, da parte di TopCo ovvero da parte di Intesa Holding;
  - (ii) qualora non venga esercitato il diritto di prima offerta, Intesa Holding ovvero TopCo, a seconda dei casi, avranno un diritto di co-vendita nel caso di cessione delle azioni detenute in HoldCo, rispettivamente, da parte di TopCo ovvero da parte di Intesa Holding;
- (c) decorso il Periodo di Lock-Up e fino al 6° anniversario dalla Data di Pagamento, TopCo e Intesa Holding si impegnano ad incontrarsi e valutare in buona fede le attività da svolgere al fine di pervenire alla quotazione di HoldCo su un mercato regolamentato (la “**Quotazione**”);
- (d) qualora, entro 6 anni dalla Data di Pagamento, non abbia avuto luogo la Quotazione, TopCo e/o Intesa Holding avranno il diritto di avviare una procedura competitiva o altra procedura per la vendita congiunta di tutte le azioni di HoldCo a un migliore potenziale soggetto terzo (diverso dai cessionari autorizzati) al fine di massimizzare il prezzo di vendita dell'intero capitale sociale della HoldCo, fermo restando che (a) troverà applicazione il diritto di prima offerta di cui al precedente punto (b)(i) e (b) il valore per azione di HoldCo dovrà essere almeno pari al valore di mercato come determinato da un esperto indipendente; e
- (e) infine, laddove si verificasse un cambio di controllo indiretto di TopCo ovvero di Intesa Holding, a seconda dei casi, rispettivamente, le azioni di Intesa Holding in HoldCo ovvero le azioni di TopCo

in HoldCo si convertiranno automaticamente in azioni di diversa categoria prive dei diritti amministrativi.

Fermo restando quanto precede, dopo il Delisting (ma prima della data di perfezionamento della Fusione), TopCo e Intesa Holding faranno sì che lo statuto di Sicit contenga un divieto di cessione delle azioni fino al 4° anniversario dalla Data di Pagamento e nell'eventualità della Fusione di cui alla Sezione G., Paragrafo G.2.4.2. del Documento di Offerta, alla società risultante da tale Fusione si applicherà il regime di circolazione delle azioni sopra indicato al presente Paragrafo G.2.7.

Il Patto Parasociale entrerà in vigore entro tre giorni prima della Data di Pagamento e rimarrà in vigore fino alla prima data tra: (a) la data di Quotazione e (b) il 5° anniversario dalla Data di Pagamento.

### **G.3. VOLONTÀ DELL'OFFERENTE DI RICOSTITUIRE IL FLOTTANTE**

Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), il flottante residuo delle azioni ordinarie dell'Emittente fosse superiore al 10% ma inferiore al 20% del capitale sociale dell'Emittente, anche in considerazione dell'eventuale permanenza nel capitale dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile, tale flottante potrebbe non essere ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di sufficiente diffusione richieste dal Regolamento di Borsa per il mantenimento dell'Emittente nel Segmento STAR del MTA, con conseguente possibile trasferimento dell'Emittente al Mercato Telematico Azionario, secondo quanto previsto dall'articolo IA.4.2.2, comma 3, delle Istruzioni di Borsa.

Inoltre, ad esito dell'Offerta (inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), ove non ricorrano i presupposti per il Delisting, non è escluso che si verifichi una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente, anche tenuto conto della permanenza nel capitale sociale dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile.

In tal caso, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca dalla quotazione delle Azioni ai sensi dell'art. 2.5.1 del Regolamento di Borsa, salvo che l'Offerente non decida di ripristinare un flottante idoneo ad assicurare un regolare andamento delle contrattazioni.

A tal riguardo, si segnala che anche in presenza di scarsità di flottante, l'Offerente non intende porre in essere misure finalizzate a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle Azioni, non sussistendo al riguardo alcun obbligo in capo all'Offerente medesimo. In caso di revoca delle Azioni dalla quotazione, si segnala che i titolari delle Azioni che non abbiano aderito all'Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

Inoltre, si precisa nuovamente come il Delisting delle azioni dell'Emittente costituisca uno degli obiettivi dell'Offerente alla luce delle motivazioni e dei programmi futuri.

Pertanto, nel caso in cui, al termine dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), l'Offerente rinunciassi alla Condizione sulla Soglia e (congiuntamente ai Soggetti in Concerto) venisse complessivamente a detenere una partecipazione superiore al 90% ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente emesso a tale data, tenendo in considerazione anche gli acquisti effettuati dall'Offerente sul mercato, l'Offerente dichiara che non ricostituirà il flottante ed adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF nei confronti di qualunque azionista che ne faccia richiesta.

L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, unitamente alla rinuncia alla Condizione sulla Soglia, nel Comunicato sui Risultati dell'Offerta, nonché nell'eventuale comunicato all'esito della Riapertura dei Termini, che saranno pubblicati ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti. In caso positivo, in tale sede verranno fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (in termini assoluti e percentuali); (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF e la tempistica della revoca delle Azioni dalla quotazione sul MTA.

A norma dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, laddove si realizzino le condizioni di cui all'art.

108, comma 2, del TUF, salvo quanto di seguito indicato in relazione alla Procedura Congiunta, le azioni saranno revocate dalla quotazione a decorrere dal Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.

Inoltre, nel caso in cui, ad esito dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini – per effetto delle adesioni all'Offerta, nonché di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dai Soggetti in Concerto successivamente alla Data del Documento di Offerta ed entro il termine del Periodo di Adesione (ovvero durante l'eventuale Riapertura dei Termini) e/o degli acquisti effettuati durante, e/o per effetto de, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, in tal caso, previa rinuncia da parte dell'Offerente alla Condizione sulla Soglia – l'Offerente (congiuntamente ai Soggetti in Concerto) venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 del TUF (ossia del Diritto di Acquisto).

L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà all'obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 1, del TUF, nei confronti degli Azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, dando pertanto corso ad un'unica procedura. Il Diritto di Acquisto sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione dell'Offerta o dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.

L'Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto nel Comunicato sui Risultati dell'Offerta, nell'eventuale comunicato all'esito della Riapertura dei Termini, ovvero nel comunicato relativo ai risultati della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF.

Ai sensi dell'art. 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione nel MTA, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

## **H. EVENTUALI ACCORDI E OPERAZIONI TRA L'OFFERENTE, I SOGGETTI CHE AGISCONO DI CONCERTO CON ESSO E L'EMITTENTE O GLI AZIONISTI RILEVANTI O I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

### **H.1. DESCRIZIONE DEGLI ACCORDI E DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE E/O COMMERCIALI CHE SIANO STATI DELIBERATI O ESEGUITI, NEI DODICI MESI ANTECEDENTI LA PUBBLICAZIONE DELL'OFFERTA, TRA I SUDETTI SOGGETTI, CHE POSSANO AVERE O ABBIANO AVUTO EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'ATTIVITÀ DELL'OFFERENTE E/O DELL'EMITTENTE**

Fatto salvo quanto rappresentato nel Documento di Offerta, l'Offerente ed i Soggetti in Concerto non sono parti di ulteriori accordi e operazioni finanziarie e/o commerciali con l'Emittente o gli altri azionisti rilevanti dell'Emittente o i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Emittente, eseguiti o deliberati nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell'Offerta, che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività dell'Offerente e/o dell'Emittente.

### **H.2. ACCORDI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO, OVVERO IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI E/O DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI**

Alla data del presente Documento di Offerta non vi sono accordi tra l'Offerente, i Soggetti in Concerto e gli altri azionisti dell'Emittente (ovvero i suoi amministratori o sindaci) concernenti l'esercizio del diritto di voto, ovvero il trasferimento delle azioni dell'Emittente, fatta eccezione per le previsioni contenute all'interno:

- dell'Accordo Quadro, rilevante ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, del TUF, stipulato il 7 maggio 2021 da NB, Intesa Holding, TopCo, HoldCo e l'Offerente; e
- del Patto Parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, del TUF, stipulato il 7 maggio 2021 da NB, Intesa Holding e TopCo, ed efficace a partire dalla Data di Pagamento e ad esito del regolamento dell'Offerta.

Con riferimento al TS, rilevante ai sensi dell'art. 122, commi 1 e 5, del TUF, sottoscritto il 16 aprile 2021 tra NB e Intesa Holding, si segnala che le pattuizioni ivi contenute sono state superate e sostituite da quelle contenute nell'Accordo Quadro, come meglio precisato nell'Accordo Quadro stesso.

Per maggiori informazioni in merito al TS, all'Accordo Quadro ed al Patto Parasociale, si rinvia: (i) alle relative informazioni essenziali, le quali sono state pubblicate, ai sensi degli artt. 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* dell'Emittente ([www.sicigroup.com](http://www.sicigroup.com)) e sono altresì riportate alla Sezione K., Paragrafo K.2. del Documento di Offerta e (ii) a quanto riportato nella Premessa e nella Sezione B., Paragrafo B.2.4. del Documento di Offerta.

## I. COMPENSI AGLI INTERMEDIARI

A titolo di corrispettivo per le funzioni svolte nell'ambito dell'Offerta, l'Offerente corrisponderà

1. all'Intermediario Incaricato del Coordinamento, una commissione fissa di ammontare pari ad Euro 250.000,00 di cui il 50% maturerà e sarà esigibile il primo giorno dell'Offerta e il restante 50% a condizione che il *settlement* dell'Offerta abbia luogo;
2. a ciascun Intermediario Incaricato (compreso, se del caso, l'Intermediario Incaricato del Coordinamento):
  - (i) una commissione pari allo 0,05% del controvalore delle Azioni acquistate direttamente per il loro tramite e/o indirettamente tramite degli intermediari depositari che le abbiano agli stessi consegnate restando inteso che la commissione non potrà eccedere l'importo di Euro 10,000.00 per ciascuna scheda di adesione; e
  - (ii) una commissione fissa pari a Euro 5,00 per ciascuna Scheda di Adesione presentata.

Nessun costo sarà addebitato agli aderenti all'Offerta.

## **J. IPOTESI DI RIPARTO**

Trattandosi di offerta pubblica totalitaria non è prevista alcuna forma di riparto.

## K. APPENDICI

### K.1. COMUNICAZIONE DELL'OFFERENTE AI SENSI DELL'ART. 102, COMMA 1, DEL TUF E DELL'ART. 37, COMMA 1,

Spettabile  
**CONSOB**  
Divisione Corporate Governance  
Ufficio OPA e Assetti Proprietari  
Via G.B. Martini, 3  
00198 Roma  
[consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it)  
Fax n. 06 8416703

Spettabile  
**Sicit Group S.p.A.**  
Via Arzignano n. 80,  
36072 Chiampo (VI)  
[sicigroup@pec.it](mailto:sicigroup@pec.it)  
Fax n. 0444 453812

Spettabile  
**Borsa Italiana S.p.A.**  
Piazza Affari, 6  
20123 Milano  
Fax n. 02 72004666

Spettabile  
**ANSA**  
[economico@ansa.it](mailto:economico@ansa.it) / [economico.milano@ansa.it](mailto:economico.milano@ansa.it)  
Fax n. 02 39801501

Spettabile  
**Reuters**  
[reutersitaly@thomsonreuters.com](mailto:reutersitaly@thomsonreuters.com)  
Fax n. 02 801149

Spettabile  
**Radiocor**  
[radiocordesk.mi@ilsole24ore.com](mailto:radiocordesk.mi@ilsole24ore.com)  
Fax n. 02 3022481

**COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998 N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO, E DELL'ARTICOLO 37, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999 N. 11971, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO**

*Milano, 16 aprile 2021* – Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 1, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF"), e dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), Circular BidCo S.p.A. con socio unico (l'"Offerente" o "BidCo") con la presente comunicazione (la "Comunicazione") rende nota la

propria decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (l'"Offerta"), ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF, finalizzata:

- (i) ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie (le "Azioni") della società Sicit Group S.p.A. ("Sicit" o l'"Emittente"), società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") – incluse le azioni proprie detenute, anche indirettamente, tempo per tempo dall'Emittente, nonché le eventuali massime n. 1.603.059 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall'esercizio del diritto di sottoscrizione incorporato nei n. 5.908.806 *warrant* dell'Emittente – pari a massime complessive n. 22.648.539 azioni ordinarie (di seguito, le "Azioni Oggetto dell'Offerta"); e
- (ii) a ottenere la revoca della quotazione sul Mercato Telematico Azionario "MTA", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") delle Azioni dell'Emittente (il "Delisting").

Di seguito sono indicati i presupposti giuridici, i termini, le condizioni e gli elementi essenziali dell'Offerta. Per una completa descrizione e valutazione dell'Offerta, si rinvia al documento di offerta che sarà predisposto in conformità allo schema n. 1 dell'Allegato 2 (A) del Regolamento Emittenti, depositato presso la CONSOB e reso disponibile dall'Offerente con le modalità e nei tempi prescritti dalla normativa applicabile (il "Documento di Offerta").

## 1 L'OFFERENTE

L'Offerente è Circular BidCo S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, viale Bianca Maria n. 25, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi, codice fiscale e partita IVA 11648660964, capitale sociale Euro 50.000,00 i.v..

Alla data della presente Comunicazione, il capitale sociale dell'Offerente è interamente detenuto da Circular HoldCo S.p.A. ("HoldCo"), società di diritto italiano, con sede legale in Milano, viale Bianca Maria n. 25, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi, codice fiscale e partita IVA 11648710967, capitale sociale Euro 50.000,00 i.v..

A sua volta, il capitale sociale di HoldCo, alla data della presente Comunicazione, risulta interamente detenuto da Galileo Otto S.à r.l., *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, avente sede legale in 80 Route d'Esch, L-1470 Lussemburgo ("Galileo"), a sua volta posseduta da NB Renaissance Partners Holding S.à r.l., *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, avente sede legale in 9 Rue du Laboratoire, L-1911 Lussemburgo ("NB" e, congiuntamente a Galileo, di seguito definita "Investitore").

NB è direttamente controllata dal fondo di investimento alternativo riservato NB Renaissance Partners S.à r.l. SICAV-RAIF, *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, avente sede legale in 80, Route d'Esch, L-1470 Lussemburgo, gestito dal gestore di fondi di investimento alternativi Neuberger Berman AIFM S.à r.l., *société à responsabilité limitée* di diritto lussemburghese, avente sede legale in 9 Rue du Laboratoire, L-1911 Lussemburgo ("NB AIFM").

NB AIFM è indirettamente controllata da Neuberger Berman Group LLC, *limited liability company* costituita ed esistente ai sensi del diritto dello Stato del Delaware, Stati Uniti d'America.

In data odierna NB, da un lato, e Intesa Holding S.p.A. ("Intesa Holding" o "IH"), società che – alla data della presente Comunicazione – detiene il 43,4% del capitale sociale di Sicit, dall'altro lato, hanno sottoscritto un *term-sheet* vincolante (il "TS") in forza del quale, tra l'altro:

- (i) IH si è impegnata ad aderire all'Offerta, così portando in adesione all'Offerta (entro il quinto giorno dall'inizio del Periodo di Adesione, come di seguito definito) tutte le n. 9.142.100 Azioni di Sicit nella propria titolarità, esercitando contestualmente il diritto di recesso dai patti parasociali di cui IH è parte in quanto azionista di Sicit (di cui *infra*);
- (ii) IH si è impegnata ad investire indirettamente nel capitale sociale di BidCo (tramite HoldCo) in ipotesi di perfezionamento dell'Offerta, mediante acquisto dall'Investitore, ad un prezzo pari al valore nominale, del 50% del capitale di HoldCo entro tre giorni prima del pagamento del Corrispettivo (come di seguito definito) e, successivamente, a sottoscrivere nuove azioni di HoldCo, in numero tale da assicurare che IH e NB detengano il 50% del capitale sociale di HoldCo;
- (iii) NB e IH hanno definito i principi della governance di HoldCo, BidCo e Sicit in ipotesi di perfezionamento dell'Offerta e di conseguimento del Delisting;

il tutto tenendo conto del fatto che, ad esito dell'Offerta, il capitale sociale di HoldCo sarà detenuto da Intesa Holding e dall'Investitore in maniera paritaria.

BidCo sarà il solo soggetto a rendersi acquirente delle Azioni dell'Emittente, portate in adesione all'Offerta, e ad assumere obblighi e responsabilità connessi.

Per maggiori informazioni in merito al contenuto del TS, si rinvia alle relative informazioni essenziali, le quali saranno pubblicate nei termini e con le modalità prescritte dall'art. 122 del TUF e dall'art. 130 del Regolamento Emittenti.

Fermo restando il carattere vincolante degli accordi contenuti nel TS, NB e IH si sono altresì impegnate a dettagliare e integrare, entro i termini previsti dall'articolo 102, comma 3, TUF, le previsioni contenute nel TS, *inter alia*, all'interno dei seguenti accordi:

- (i) un accordo di investimento tra NB e IH che, in base quanto già concordato nel TS, disciplini in maggior dettaglio, per quanto occorrer possa, la promozione dell'Offerta, la regolamentazione degli impegni di capitalizzazione di BidCo/HoldCo e gli obblighi di cooperazione in relazione al loro finanziamento;
- (ii) un patto parasociale tra NB e IH che, in base quanto già concordato nel TS, disciplini in maggior dettaglio, per quanto occorrer possa: (a) la *governance* di Sicit e della relativa catena societaria, a seguito del perfezionamento dell'Offerta e del conseguente Delisting; e (b) talune regole concernenti la circolazione delle Azioni di Sicit e della relativa catena societaria, nonché gli specifici meccanismi di *exit* a seguito del perfezionamento dell'Offerta e del conseguente Delisting.

Per completezza si segnala che, alla data della presente Comunicazione, IH è parte dei seguenti patti parasociali (pubblicati ai sensi dell'art. 122 del TUF) relativi a Sicit: (i) un patto parasociale stipulato in data 7 maggio 2019 (e successivamente modificato), con Promosprint Holding S.r.l. avente ad oggetto l'assetto societario e di *governance* di Sicit, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122, comma 1 del TUF; e (ii) un accordo di *lock-up* stipulato in data 7 maggio 2019 (e successivamente modificato) con Sicit e Banca IMI S.p.A. avente ad oggetto l'impegno di IH di non trasferire una porzione della propria partecipazione in Target rappresentata da n. 9.000.000 di Azioni detenute nel capitale sociale di Sicit, rilevante ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) del TUF. Si segnala, inoltre, che alcuni soci di Intesa Holding, titolari di una partecipazione complessiva pari al 50,51% del capitale sociale di Intesa Holding, hanno stipulato, in data 7 maggio 2019, un accordo di *lock-up* con la Società, PromoSprint Holding S.r.l. e Banca IMI S.p.A. avente ad oggetto l'impegno di tali soci di Intesa Holding di non trasferire le proprie partecipazioni in Intesa Holding.

## 2 PERSONE CHE AGISCONO DI CONCERTO IN RELAZIONE ALL'OFFERTA

Ai sensi delle disposizioni di volta in volta applicabili, a seconda del caso, di cui all'art. 101-*bis*, commi 4 e 4-*bis* del TUF sono da considerarsi come persone che agiscono di concerto con l'Offerente (le "Persone che Agiscono di Concerto") NB, Galileo, HoldCo ed IH.

Per maggiori informazioni in merito al contenuto del TS, si rinvia alle relative informazioni essenziali, le quali saranno pubblicate nei termini e con le modalità prescritte dall'art. 122 del TUF e dall'art. 130 del Regolamento Emittenti.

L'Offerente sarà il solo soggetto a promuovere l'Offerta e a rendersi acquirente delle Azioni apportate alla stessa, nonché ad assumere gli oneri finanziari derivanti dal pagamento del Corrispettivo (come di seguito definito).

## 3 L'EMITTENTE

L'Emittente è Sicit Group S.p.A., società per azioni costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via Arzignano n. 80, 36072 Chiampo (VI), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva 09970040961 e numero R.E.A.VI-388405.

Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto sociale, la durata dell'Emittente è fissata al 31 dicembre 2100.

Alla data della presente comunicazione, il capitale sociale dell'Emittente ammonta ad Euro 2.462.729,90 (duemilioniquattrocentosessantaduemilasettecentoventinove/novanta), integralmente sottoscritto e versato, suddiviso in n. 21.045.480 Azioni, prive di valore nominale.

Le Azioni sono quotate sul MTA, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana, dall'anno 2020, e sono in regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 83-*bis* del TUF, con il codice ISIN IT0005372344.

Alla data odierna, secondo quanto comunicato dall'Emittente, Sicit risulta detenere n. 304.209 azioni proprie (le "Azioni Proprie").

Si indicano di seguito i soggetti che, in base alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del TUF, così come pubblicate sul sito *internet* della CONSOB alla data della presente Comunicazione, nonché, per quanto concerne IH, alle informazioni a disposizione dell'Offerente, risultano detenere una partecipazione rilevante nel capitale sociale dell'Emittente.

Dichiarante	Azionista diretto	Titolo di possesso	% di capitale sociale detenuta
Promo Sprint Holding S.r.l.	Promo Sprint Holding S.r.l.	Proprietà	9,676%
	<i>Totale</i>		<i>9,676%</i>
Intesa Holding S.p.A.	Intesa Holding S.p.A.	Proprietà	43,440%
	<i>Totale</i>		<i>43,440%</i>

Si precisa che le percentuali sopra riportate, tratte dal sito [www.consob.it](http://www.consob.it) e derivanti dalle comunicazioni rese dagli azionisti ai sensi dell'articolo 120 del TUF, potrebbero non risultare aggiornate e/o in linea con i dati elaborati e resi pubblici da altre fonti (incluso il sito dell'Emittente), qualora successive variazioni della partecipazione non avessero comportato obblighi di comunicazione in capo agli azionisti.

Alla data odierna, IH è in grado di esercitare il controllo di fatto sull'Emittente, ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

#### 4 STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

L'Offerta ha ad oggetto la totalità delle Azioni di Sicit, ivi incluse

- (i) le Azioni Proprie; e
- (ii) le eventuali massime n. 1.603.059 azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti dall'esercizio del diritto di sottoscrizione incorporato nei n. 5.908.806 *warrant* dell'Emittente.

L'Offerta ha pertanto ad oggetto massime n. 22.648.539 Azioni (le "Azioni Oggetto dell'Offerta").

All'esito della presente Comunicazione, nonché durante il Periodo di Adesione (come *infra* definito), così come eventualmente prorogato, l'Offerente e/o le Persone che Agiscono di Concerto si riservano il diritto di acquistare Azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla normativa applicabile. Eventuali acquisti compiuti al di fuori dell'Offerta saranno resi noti al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), del Regolamento Emittenti.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni.

Le Azioni Oggetto dell'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili in favore di BidCo, nonché libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali.

#### 5 CORRISPETTIVO UNITARIO E CONTROVALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA

Il corrispettivo da liquidarsi da parte di BidCo per ciascuna Azione Oggetto dell'Offerta portata in adesione all'Offerta è pari ad Euro 16,00 (sedici/00), meno l'importo di qualsiasi eventuale dividendo (ordinario o straordinario) per azione di cui i competenti organi sociali dell'Emittente dovessero approvare la distribuzione e che fosse effettivamente corrisposto prima della data di pagamento del corrispettivo (il "Corrispettivo").

Per completezza si segnala che il Consiglio di Amministrazione di Sicit ha proposto che l'assemblea degli azionisti convocata per il 29 aprile p.v. approvi un dividendo pari ad Euro 0,55 per Azione; ove l'assemblea dovesse approvare tale proposta, il Corrispettivo sarà ridotto in misura pari all'importo del dividendo per azione che dovesse essere effettivamente corrisposto prima della data di pagamento del Corrispettivo.

Il Corrispettivo si intende al netto di bolli, spese, compensi e provvigioni che rimarranno a carico di BidCo. L'imposta ordinaria o sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli aderenti all'Offerta.

L'esborso massimo complessivo di BidCo, in caso di adesione totalitaria all'Offerta, ovvero sia da parte di tutti i destinatari della stessa, calcolato sul numero totale delle Azioni Oggetto dell'Offerta, sarà pari ad Euro 362.376.624,00 (trecentosessantaduemilionitrecentosettantaseimilaseicentoventiquattro/00 (l'"Esborso Massimo").

Il Corrispettivo incorpora un premio del:

- 3,3% rispetto al prezzo ufficiale unitario di chiusura delle Azioni registrato il 15 aprile 2021 ultimo giorno di borsa aperta precedente all'annuncio dell'Offerta, pari ad Euro 15,49 per Azione (fonte: Capital IQ);
- 8,1% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi scambiati nell'ultimo mese (fonte: Capital IQ);
- 16,3% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi scambiati negli ultimi 3 mesi (fonte: Capital IQ);

- 22,1% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi scambiati negli ultimi 6 mesi (fonte: Capital IQ);
- 30,3% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi scambiati negli ultimi 12 mesi (fonte: Capital IQ).

I dati contenuti nella tabella sottostante fanno riferimento ai prezzi medi ponderati per i volumi scambiati nei periodi di riferimento, a partire dal 15 aprile 2020.

	<i>Prezzo medio per azione ponderato (in Euro)</i>	<i>Differenza tra il corrispettivo e il prezzo medio per azione (in Euro)</i>	<i>Differenza tra il corrispettivo e il prezzo medio per azione (in % rispetto al prezzo medio)</i>
<i>15 aprile 2021</i>	<i>15.49</i>	<i>0.51</i>	<i>3.3%</i>
<i>Media prezzi a 1 mese</i>	<i>14.80</i>	<i>1.20</i>	<i>8.1%</i>
<i>Media prezzi a 3 mesi</i>	<i>13.76</i>	<i>2.24</i>	<i>16.3%</i>
<i>Media prezzi a 6 mesi</i>	<i>13.11</i>	<i>2.89</i>	<i>22.1%</i>
<i>Media prezzi a 12 mesi</i>	<i>12.28</i>	<i>3.72</i>	<i>30.3%</i>

L'Offerente dichiara, ai sensi dell'articolo 37-bis del Regolamento Emittenti, di essersi messo in condizione di far pienamente fronte ad ogni impegno di pagamento del Corrispettivo.

In particolare, alla data della presente comunicazione, la copertura finanziaria dell'Esborso Massimo deve intendersi interamente garantita mediante apporti di capitale che NB e IH metteranno a disposizione di HoldCo sulla base di specifici impegni di capitalizzazione previsti all'interno del TS. In aggiunta a quanto precede, NB e, per quanto occorrer possa, IH faranno sì che HoldCo metta, a sua volta, a disposizione di BidCo gli apporti di capitale ricevuti da NB e IH medesimi al fine di coprire l'Esborso Massimo.

## 6 PERIODO DI ADESIONE

Il periodo di adesione all'Offerta (il "Periodo di Adesione") sarà concordato con Borsa Italiana, tra un minimo di quindici ed un massimo di quaranta giorni di borsa aperta, in conformità alle disposizioni di legge applicabili e salvo proroga o eventuale riapertura dei termini ai sensi dell'art. 40-bis del Regolamento Emittenti (la "Riapertura dei Termini").

Nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile (e, in particolare, nei limiti e secondo le modalità previsti dall'articolo 43 del Regolamento Emittenti), l'Offerente si riserva la facoltà di prorogare il Periodo di Adesione, la cui durata massima non potrà comunque essere superiore a quaranta giorni di borsa aperta, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lett. b), del Regolamento Emittenti.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta resteranno vincolate a servizio della stessa sino alla data di pagamento del Corrispettivo e gli aderenti potranno esercitare tutti i diritti patrimoniali ed amministrativi pertinenti a dette Azioni, ma non potranno cedere, in tutto oppure in parte, o comunque effettuare atti di

disposizione (ivi inclusi pegni o altri gravami o vincoli) aventi ad oggetto le Azioni portate in adesione all'Offerta. Nel corso del medesimo periodo non saranno dovuti da parte di BidCo interessi sul Corrispettivo.

#### **7 MERCATI NEI QUALI È PROMOSSA L'OFFERTA**

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni Oggetto dell'Offerta e sarà promossa sul mercato italiano, unico mercato nel quale sono quotate le Azioni.

L'Offerente si riserva, altresì, di indicare, in apposita sezione del Documento di Offerta, eventuali ulteriori Paesi nei quali l'Offerta sarà promossa e/o diffusa.

#### **8 MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE**

L'Offerta ha ad oggetto l'intero capitale dell'Emittente ed è finalizzata ad ottenere il Delisting. Qualora ne sussistano i presupposti, il Delisting sarà ottenuto per effetto dell'adempimento agli obblighi di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2, del TUF, e/o attraverso l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del TUF.

Qualora il Delisting non venisse raggiunto ad esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta e/o per effetto dell'adempimento agli obblighi di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2, del TUF, e/o attraverso l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del TUF) e l'Offerente – previo accordo di NB e IH – rinunciasse alla Condizione sulla Soglia (come di seguito definita), l'Offerente stesso si riserva di conseguire l'obiettivo del Delisting per il tramite della fusione per incorporazione dell'Emittente in BidCo e/o HoldCo (società non quotata/quotate) ovvero in altro veicolo societario non quotato facente capo a BidCo e/o HoldCo.

L'Offerente si propone di assicurare la stabilità dell'assetto azionario e garantire la continuità manageriale necessaria all'Emittente in un contesto di mercato in evoluzione, usufruendo della maggiore flessibilità strategica che consegue dallo *status* di società non quotata.

L'Emittente opera in mercati sempre più competitivi in un contesto tecnologico in rapida evoluzione. Tale evoluzione offre significative opportunità nel medio-lungo periodo ma presenta anche crescenti sfide che richiedono investimenti in nuove soluzioni e sviluppo di nuove competenze per poter assicurare la continuazione del percorso di crescita dell'Emittente. L'Offerente si propone di continuare a sviluppare e rafforzare il posizionamento di mercato dell'Emittente e a supportarne l'assunzione di un ruolo *leader* nei settori in cui opera. L'Offerente può indirettamente supportare l'Emittente in questa fase di sviluppo grazie a un bagaglio di esperienze unico nel settore a livello internazionale, combinato con una profonda conoscenza dei mercati nei quali l'Emittente opera.

L'Offerente non esclude la possibilità di valutare in futuro la realizzazione di eventuali ulteriori operazioni straordinarie e/o di riorganizzazione societaria e di *business* che si ritenessero opportune, incluse, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni riguardanti l'Emittente ovvero taluni suoi cespiti, *asset*, aree di *business* o rami d'azienda, e/o aumenti di capitale, la cui esecuzione è in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta, nonché con gli obiettivi di sviluppo e crescita dell'Emittente, sia in caso di Delisting che di assenza di revoca delle Azioni dell'Emittente dalla quotazione.

Si segnala, in ogni caso, che, alla data odierna, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società che potrebbero essere coinvolte in merito a tali eventuali operazioni.

## 9 INTENZIONE DI REVOCARE DALLA NEGOZIAZIONE LE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA

Come sopra indicato, l'Offerta è volta a promuovere, laddove ne ricorrano le condizioni, la revoca delle Azioni dell'Emittente dalla quotazione sul MTA.

## 10 CONDIZIONI CUI È SUBORDINATA L'OFFERTA

Il perfezionamento dell'Offerta è condizionato al verificarsi di ciascuna delle seguenti condizioni dell'Offerta che dovranno verificarsi cumulativamente (le "Condizioni dell'Offerta"):

- a) che le adesioni all'Offerta (le "Adesioni") abbiano ad oggetto un numero complessivo di Azioni tale da consentire a BidCo di venire a detenere una partecipazione complessiva pari o superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, computando nella partecipazione dell'Offerente le Azioni detenute dalle Persone che Agiscono di Concerto e le Azioni eventualmente acquistate da BidCo e dalle Persone che Agiscono di Concerto al di fuori dell'Offerta in conformità alla normativa applicabile (la "Condizione sulla Soglia");
- b) al mancato verificarsi, entro il secondo giorno di borsa aperta antecedente alla data di pagamento del Corrispettivo, di: (i) eventi o situazioni straordinarie comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato, nazionale o internazionale che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta e/o sull'Emittente, ovvero (ii) eventi o situazioni riguardanti l'Emittente non noti a BidCo e/o al mercato alla data della presente comunicazione, che comportino, o che potrebbero ragionevolmente comportare, mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli sotto il profilo patrimoniale, economico o finanziario dell'Emittente rispetto alla situazione risultante dal bilancio consolidato dell'Emittente al 31 dicembre 2020 (la "Condizione MAC"). Resta inteso che la presente Condizione MAC comprende, tra gli altri, anche tutti gli eventi elencati ai precedenti punti (i) e (ii) che si verifichino in conseguenza di, o in connessione con, la diffusione della pandemia COVID-19 (che, sebbene sia un fenomeno noto e di pubblico dominio, è suscettibile di comportare conseguenze che non sono attualmente prevedibili per l'Offerta e/o per la situazione patrimoniale, economica o finanziaria dell'Emittente delle sue società controllate e/o collegate, come, a titolo meramente esemplificativo, qualsivoglia crisi, il blocco temporaneo e/o definitivo e/o la chiusura dei mercati finanziari e produttivi e/o delle attività commerciali relative ai mercati in cui opera l'Emittente che comportino effetti sostanzialmente pregiudizievoli per l'Offerta e/o cambiamenti nella situazione patrimoniale, economica o finanziaria dell'Emittente rispetto alla situazione risultante dal bilancio consolidato dell'Emittente al 31 dicembre 2020);
- c) che l'Emittente sia gestito correttamente in modo diligente e secondo criteri di ordinaria e prudente amministrazione, senza porre in essere atti che eccedano i limiti della ordinaria attività di impresa o che possano contrastare con gli obiettivi dell'Offerta;
- d) all'avvenuto ottenimento, entro il secondo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento del Corrispettivo, di qualsiasi autorizzazione, approvazione o nulla osta che possa essere richiesto da qualsiasi autorità competente ai sensi della normativa applicabile per il perfezionamento dell'Offerta, senza che le menzionate autorità impongano a BidCo e/o all'Emittente onerose misure correttive: e

- e) alla mancata adozione, entro il secondo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento del Corrispettivo, da parte di competenti autorità, istituzioni o enti, di atti o provvedimenti giudiziari tali da precludere, limitare o rendere più onerosa la possibilità di BidCo di perfezionare l'Offerta.

L'Offerente ha individuato la soglia di adesione di cui alla precedente lettera a) in base alla propria volontà di effettuare un investimento significativo nelle Azioni e di addivenire al Delisting dell'Emittente.

L'Offerente si riserva la facoltà (previo accordo con NB e IH) di rinunciare a, oppure modificare, in tutto o in parte, nei limiti consentiti dalla legge, una o più delle Condizioni dell'Offerta, in conformità alle previsioni dell'articolo 43, comma 1, del Regolamento Emittenti, dandone comunicazione nelle forme previste dall'articolo 36 del Regolamento Emittenti.

In caso di mancato avveramento anche di una sola delle Condizioni dell'Offerta e di mancato esercizio da parte dell'Offerente della facoltà di rinziarvi (nei termini di cui sopra), l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione degli aderenti, entro il giorno di borsa aperta successivo alla data in cui sarà stato comunicato il mancato avveramento delle stesse: le Azioni ritorneranno quindi nella disponibilità degli aderenti per il tramite degli intermediari depositari, senza addebito di oneri o spese a loro carico.

L'Offerente darà notizia dell'avveramento o del mancato avveramento delle Condizioni di Efficacia ovvero, nel caso in cui queste ultime non si siano verificate, dell'eventuale rinuncia alle stesse, dandone comunicazione con le modalità di cui all'art. 36 del Regolamento Emittenti.

Si rammenta che l'Offerta è rivolta, indistintamente ed a parità di condizioni, a tutti gli azionisti dell'Emittente.

## 11 MODIFICHE ALL'OFFERTA

Nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa applicabile e, in particolare, dei limiti e delle modalità previsti dall'articolo 43 del Regolamento Emittenti, l'Offerente si riserva la facoltà di apportare modifiche all'Offerta entro il giorno antecedente a quello previsto per la chiusura del Periodo di Adesione all'Offerta (ivi compresa l'eventuale Riapertura dei Termini).

Nel caso di modifiche apportate all'Offerta, la chiusura del periodo di adesione dell'Offerta non potrà avvenire in un termine inferiore a tre giorni di borsa aperta dalla data di pubblicazione della modifica.

## 12 REVOCA DELLE AZIONI DALLA QUOTAZIONE

### ➤ Obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF

Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini) ed ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento Emittenti, BidCo (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) – previa rinuncia, in accordo con NB e IH, alla Condizione Soglia – venisse complessivamente a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta, nonché di acquisti eventualmente effettuati sul mercato, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto successivamente alla presente Comunicazione ed entro il termine del Periodo di Adesione, ovvero durante l'eventuale Riapertura dei Termini – una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale ed inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non voler ricostituire un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni e, in conseguenza di ciò, procederà, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, con l'acquisto delle restanti Azioni da ciascun azionista che ne faccia richiesta, così come previsto dal suddetto articolo (l'"Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF").

Si rammenta che, ai fini del calcolo delle soglie previste dall'articolo 108 del TUF, le Azioni Proprie (anche ove detenute indirettamente, ove non apportate in adesione all'Offerta) sono sommate alla partecipazione detenuta da BidCo e dalle Persone che Agiscono di Concerto.

Il corrispettivo per l'espletamento della procedura dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF sarà determinato ai sensi dell'articolo 108, commi 3 o 4, del TUF in funzione del numero di Azioni apportate all'Offerta.

L'Offerente indicherà nel comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta, il quale sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti (il "**Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta**"), l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF. In tal caso, il Comunicato sui Risultati Definitivi dell'Offerta conterrà indicazioni circa (i) il quantitativo delle Azioni residue (sia in termini di numero di Azioni sia in valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale dell'Emittente), e (ii) le modalità e i termini con cui BidCo adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF e della tempistica della revoca delle Azioni dal MTA, ovvero le modalità con le quali tali informazioni possono essere reperite.

Si precisa che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, Borsa Italiana – ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il "**Regolamento di Borsa**") – disporrà la revoca delle Azioni dalla quotazione sul MTA a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento del Corrispettivo relativo alla procedura volta ad adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, fatto salvo quanto di seguito previsto in merito all'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF ed all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF.

Pertanto, a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, le Azioni saranno revocate dalla quotazione e gli azionisti dell'Emittente che avranno deciso di non portare in adesione le loro Azioni e che non abbiano richiesto a BidCo di acquistare le loro Azioni, ai sensi dell'articolo 108 del TUF, saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

➤ **Esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF ed obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF**

Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), BidCo (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse complessivamente a detenere – per effetto delle adesioni all'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), nonché di acquisti eventualmente effettuati sul mercato, direttamente o indirettamente, dall'Offerente e/o dalle Persone che Agiscono di Concerto successivamente alla presente Comunicazione ed entro il termine del Periodo di Adesione, ovvero durante l'eventuale Riapertura dei Termini e/o degli acquisti effettuati durante, e/o per effetto de, l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF – una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di avvalersi del diritto di acquisto, al fine di acquistare ciascuna delle Azioni residue, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**").

BidCo, ove ne ricorrano le condizioni, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà contestualmente all'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF (l' "**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF**") nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, secondo una procedura concordata con CONSOB e Borsa Italiana ai sensi del Regolamento Emittenti. Conseguentemente, BidCo darà corso ad un'unica procedura al fine di adempiere all'Obbligo di

Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF ed esercitare il Diritto di Acquisto (la "Procedura Congiunta").

Si rammenta che, ai fini del calcolo delle soglie previste dagli articoli 108 e 111 del TUF, le Azioni Proprie (anche ove detenute indirettamente, ove non apportate in adesione all'Offerta) sono sommate alla partecipazione detenuta dall'Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto.

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato secondo termini e modalità che saranno concordati con CONSOB e Borsa Italiana.

Il corrispettivo per le Azioni rimanenti sarà determinato, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TUF, in considerazione del richiamo a tale disposizione contenuto nell'articolo 111 del TUF.

L'Offerente renderà noto, in una specifica sezione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta, il verificarsi o meno dei presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto. In caso positivo, in tale sede saranno altresì fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (sia in termini di numero di Azioni sia in valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale dell'Emittente), e (ii) le modalità e i termini con cui BidCo eserciterà il Diritto di Acquisto ed adempirà, nell'ambito della stessa procedura, all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF.

Il trasferimento delle Azioni acquistate, in virtù delle previsioni di cui sopra, avrà efficacia dal momento della comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Acquisto presso una banca che verrà a tal fine incaricata. L'Emittente procederà alle conseguenti annotazioni sul libro soci. Ai sensi dell'articolo 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del corrispettivo per l'esercizio del Diritto di Acquisto, BidCo avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per il Diritto di Acquisto e non riscosse dagli aventi diritto.

Ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, nel caso di esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la sospensione e/o la revoca delle Azioni dell'Emittente dalla quotazione sul MTA, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

➤ **Eventuale scarsità del flottante**

Al termine dell'Offerta, ove il flottante residuo delle Azioni – previa rinuncia, in accordo con NB e IH, alla Condizione Soglia – fosse superiore al 10% ma inferiore al 20% del capitale sociale dell'Emittente, anche in considerazione dell'eventuale permanenza nel capitale sociale dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile, tale flottante potrebbe non essere ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di sufficiente diffusione richieste dal Regolamento di Borsa per il mantenimento dell'Emittente nel segmento STAR dell'MTA, con conseguente possibile trasferimento dell'Emittente al MTA, secondo quanto previsto dall'articolo IA.4.2.3, comma 3, delle istruzioni al Regolamento di Borsa. In caso di perdita della qualifica di STAR, le Azioni potrebbero presentare un grado di liquidità minore rispetto a quello registrato alla data odierna e l'Emittente potrebbe decidere di non rispettare in via volontaria requisiti di trasparenza e *corporate governance* obbligatori per le sole società quotate sul segmento STAR.

Inoltre, ad esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), qualora non ricorrano i presupposti per il Delisting, non è escluso che si verifichi una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni dell'Emittente, anche tenuto conto della permanenza nel capitale sociale dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile. In tal caso, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca dalla quotazione delle

Azioni ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, salvo che l'Offerente non decida di ripristinare un flottante idoneo ad assicurare un regolare andamento delle contrattazioni.

A tal riguardo, si segnala che, anche in presenza di scarsità di flottante, l'Offerente non intende porre in essere misure finalizzate a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle Azioni, non sussistendo al riguardo alcun obbligo in capo a BidCo medesima.

In caso di revoca delle Azioni dalla quotazione, si segnala che i titolari delle Azioni che non abbiano aderito all'Offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguenti difficoltà di liquidare in futuro il proprio investimento.

### **13 AUTORIZZAZIONI RICHIESTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE**

Fermo restando quanto indicato alla condizione di cui al Paragrafo 9 lettera d) che precede, la promozione dell'Offerta non è di per sé soggetta all'ottenimento di un'autorizzazione preventiva.

### **14 SITO INTERNET PER LA PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI E DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA**

I comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno messi a disposizione, tra l'altro, sul sito *internet* dell'Emittente (<https://www.sicigroup.com>).

### **15 CONSULENTI**

NB e l'Offerente sono stati assistiti da:

- IMI - Intesa Sanpaolo S.p.A. in qualità di consulente finanziario;
- Legance – Avvocati Associati, in qualità di consulente legale.

IH è stata assistita da Chiomenti Studio Legale, in qualità di consulente legale.

Il Notaio Angelo Busani di Milano ha curato gli aspetti notarili dell'operazione.

Cordiali saluti,

**Circular BidCo S.p.A.**



Dott. Marco De Simoni

Presidente del Consiglio di Amministrazione

## K.2. INFORMAZIONI ESSENZIALI CIRCA IL TS, L'ACCORDO QUADRO ED IL PATTO PARASOCIALE, PUBBLICATE AI SENSI DELL'ART. 130 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

### K.2.1. TS

INFORMAZIONI ESSENZIALI (LE "INFORMAZIONI ESSENZIALI") AI SENSI DEGLI ARTT. 122 DEL D.L.GS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (IL "TUF") E 130 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI")

#### Premessa

In data 16 aprile 2021, Neuberger Berman Renaissance Partners Holding S.à r.l. ("NB") e Intesa Holding S.p.A. ("Intesa Holding"), quest'ultima nella sua qualità di azionista di controllo di fatto di Sicit Group S.p.A. ("Sicit" o la "Società"), hanno sottoscritto un *term-sheet* vincolante (il "TS"), volto a disciplinare i principali termini e condizioni di un'articolata operazione (l'"Operazione") avente ad oggetto: (i) la promozione tramite il veicolo Circular BidCo S.p.A. ("BidCo"), di un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni emesse da Sicit e negoziate sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ivi incluse le azioni proprie detenute, anche indirettamente, dalla Società e quelle eventualmente rivenienti dall'esercizio del diritto di sottoscrizione incorporato nei *warrant* attualmente in circolazione) (l'"Offerta), finalizzata alla revoca dalla quotazione delle azioni della Società medesima (il "Delisting"), (ii) l'impegno di Intesa Holding di aderire all'Offerta, (iii) il diritto e l'obbligo di Intesa Holding ad investire nel capitale del socio unico di BidCo, Circular HoldCo S.p.A. ("HoldCo"), in ipotesi di successo dell'Offerta, in modo tale che, all'esito dell'Offerta medesima, il capitale sociale di HoldCo sia detenuto al 50% da Intesa Holding e al 50% da NB, in via indiretta; e (iv) la *governance* di HoldCo, BidCo e di Sicit a seguito dell'investimento di Intesa Holding in HoldCo.

Sempre in data 16 aprile 2021, BidCo ha dato comunicazione, ai sensi dell'art. 102, comma 1 del TUF, alla Consob e al mercato, nelle forme previste dal TUF e dal Regolamento Emittenti, della decisione di promuovere l'Offerta.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, il capitale sociale di BidCo è interamente detenuto da HoldCo, il cui capitale è interamente detenuto da Galileo Otto S.à r.l. ("Galileo" e, congiuntamente a NB, l'"Investitore"), il cui capitale è a sua volta interamente detenuto da NB. All'esito dell'Operazione, come anticipato, l'intero capitale di HoldCo sarà direttamente o indirettamente partecipato dall'Investitore ed Intesa Holding in maniera paritaria.

### 1. Tipologia di accordo parasociale

Il TS contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5 del TUF, di cui si dà atto nelle presenti Informazioni Essenziali.

### 2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del TS

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del TS è Sicit.

Sicit Group S.p.A. è una società per azioni, con sede legale in Chiampo (VI), Via Arzignano, 80, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva: 09970040961 e numero R.E.A.VI-388405, con capitale sociale deliberato di Euro 2.709.481,90, di cui Euro 2.462.729,90 interamente sottoscritti e versati, suddiviso in complessive n. 21.045.480 azioni, prive di indicazione del valore nominale, quotate sul "Mercato Telematico Azionario", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali risultano in circolazione n. 5.908.806 warrant della Società (i "Warrant"), che attribuiscono ai titolari il diritto di sottoscrivere massime n. 1.603.059 azioni ordinarie della Società. Si ricorda che le azioni di Sicit eventualmente rivenienti dall'esercizio del diritto di sottoscrizione incorporato nei Warrant saranno anch'esse oggetto dell'Offerta.

### 3. Diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferite

Le pattuizioni parasociali contenute nel TS vincolano tutte le azioni di Sicit attualmente detenute da Intesa Holding, pari a n. 9.142.100 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 43,4% del corrente capitale sociale di Sicit, su cui Intesa Holding, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, esercita controllo di fatto ai sensi dell'art. 93 TUF, come rappresentato nella seguente tabella.

Numero di azioni ordinarie attualmente emesse da Sicit	Numero di azioni di Sicit attualmente di titolarità di Intesa Holding	Numero di diritti di voto spettanti azioni di Sicit attualmente di titolarità di Intesa Holding	Percentuale del corrente capitale sociale rappresentato dalle azioni di Sicit attualmente di titolarità di Intesa Holding
21.045.480	9.142.100	9.142.100	43,440%

Inoltre, sono oggetto del TS tutte le azioni di Sicit che dovessero essere detenute, direttamente o indirettamente, da Intesa Holding successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Offerta e, in generale, dell'Operazione disciplinata dal TS.

Infine, sono altresì oggetto del TS tutte le azioni di Sicit che dovessero essere detenute, direttamente o indirettamente, da NB successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Offerta e, in generale, dell'Operazione disciplinata dal TS.

### 4. Soggetti aderenti al TS

I soggetti aderenti al TS sono indicati in Premessa. Le partecipazioni conferite e oggetto del TS sono riportate di seguito:

- Intesa Holding S.p.A., società per azioni di diritto italiano, avente sede legale in Arzignano (VI), Via Trieste 2, CF, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva: 01905000244.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Intesa Holding è titolare di n. 9.142.100 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 43,4% del corrente capitale sociale di Sicit. Successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Offerta e, in generale, dell'Operazione, Intesa Holding potrebbe arrivare a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione nel capitale sociale di Sicit pari al 50% del relativo capitale sociale.

- **Neuberger Berman Renaissance Partners Holding S.à.r.l.**, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) di diritto lussemburghese, avente sede legale in 9 Rue du Laboratoire, L-1911 Lussemburgo.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, NB non detiene azioni di Sicit. Successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Offerta e, in generale, dell'Operazione, NB potrebbe arrivare a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione nel capitale sociale di Sicit pari al 50% del relativo capitale sociale.

#### 5. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 TUF

Ai sensi dell'art. 93 TUF, Intesa Holding esercita attualmente il controllo di fatto su Sicit, in quanto titolare, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, di n. 9.142.100 azioni ordinarie con diritto di voto, rappresentanti una partecipazione pari a circa il 43,4% del corrente capitale sociale della Società.

Si segnala che, in caso di buon esito dell'Offerta e dell'investimento di Intesa Holding in HoldCo, in forza delle previsioni del TS, nessuna tra Intesa Holding e NB (le "Parti") eserciterà individualmente il controllo, ai sensi dell'art. 93 TUF, su HoldCo e, indirettamente, su BidCo e Sicit.

#### 6. Pattuizioni parasociali contenute nel TS

Sono di seguito riportati i principali contenuti delle pattuizioni parasociali previste dal TS relative a Sicit. In particolare, il TS ha per oggetto:

- la promozione dell'Offerta da parte di BidCo, le regole e gli adempimenti in pendenza dell'Offerta, l'impegno di Intesa Holding ad aderire all'Offerta (si veda il successivo Paragrafo 6.1);
- gli impegni di capitalizzazione da parte di NB e Intesa Holding e gli adempimenti conseguenti all'Offerta (si veda il successivo Paragrafo 6.2);
- la *governance*, i trasferimenti di partecipazioni e i diritti di *exit* in HoldCo, BidCo e Sicit all'esito dell'Offerta (si veda il successivo Paragrafo 6.3);
- gli ulteriori impegni assunti da NB e Intesa Holding (si veda il successivo Paragrafo 6.4).

##### 6.1. Offerta

###### Promozione e obiettivi dell'Offerta

BidCo promuoverà l'Offerta nel più breve tempo tecnicamente possibile e, in ogni caso, nel rispetto del termine di 20 giorni successivi alla data di annuncio dell'Offerta medesima ai sensi dell'art. 102, comma 3, TUF (avvenuto in data 16 aprile 2021).

L'Offerta ha ad oggetto l'intero capitale della Società ed è finalizzata ad ottenere il Delisting. Qualora il Delisting non venisse raggiunto ad esito dell'Offerta, BidCo si è riservata di conseguire l'obiettivo del Delisting per il tramite della fusione per incorporazione della Società in BidCo e/o HoldCo ovvero in altro veicolo societario non quotato facente capo a BidCo e/o HoldCo.

###### Regole e adempimenti in pendenza dell'Offerta

NB e Intesa Holding non potranno effettuare (o pattuire) alcun acquisto di azioni della Società (o di strumenti

finanziari che diano il diritto di acquistarle o sottoscriverle), né ad assumere alcuna posizione lunga con riferimento alle medesime azioni nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del TS (*i.e.*, 16 aprile 2021) e i 6 mesi successivi alla data di chiusura dell'Offerta.

Salvo diverso accordo tra NB e Intesa Holding, né HoldCo né BidCo potranno effettuare alcun acquisto di azioni della Società (o di strumenti finanziari che diano il diritto di acquistarle o sottoscriverle), né potranno assumere alcuna posizione lunga con riferimento alle medesime azioni a prezzi superiori al corrispettivo indicato nel TS nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del TS e i 6 mesi successivi alla data di chiusura dell'Offerta.

L'Investitore si è impegnato a cedere ad Intesa Holding, che si è impegnata ad acquistare, ad un prezzo pari al valore nominale, il 50% del capitale di HoldCo, entro tre giorni prima del pagamento del corrispettivo dell'Offerta.

#### Impegno di adesione all'Offerta da parte di Intesa Holding

Intesa Holding si è obbligata ad aderire all'Offerta con riferimento a tutte le azioni di Sicit di sua titolarità entro il quinto giorno dall'inizio del periodo di adesione all'Offerta, esercitando contestualmente il diritto di recesso da tutti i patti parasociali relativi a Sicit di cui Intesa Holding è parte, ai sensi dell'articolo 123 del TUF.

A partire dalla data di sottoscrizione del TS e fino alla data di perfezionamento dell'Offerta, Intesa Holding – sia direttamente che indirettamente per il tramite dei suoi amministratori e rappresentanti – non potrà: (a) vendere, trasferire, costituire vincoli o gravami su, o disporre de, le azioni della Società e/o sottoscrivere qualsiasi accordo a tale riguardo (ciascuna di tale ipotesi sarà qualificata come un'“Operazione di Vendita”) o (b) intraprendere, continuare, sollecitare, discutere, rivedere, negoziare, facilitare trattative nonché fornire informazioni al fine di attrarre, negoziare o accettare, offerte in relazione alle Operazioni di Vendita o qualsiasi altra operazione che sia incompatibile o in contrasto con l'Offerta e/o l'Operazione oggetto del TS.

Intesa Holding potrà, tuttavia, revocare l'adesione all'Offerta per aderire a un'eventuale offerta concorrente sulla Società e, a condizione che l'adesione all'offerta concorrente da parte di Intesa Holding sia effettivamente avvenuta, il TS dovrà intendersi consensualmente risolto. Qualora l'Offerta risultasse l'offerta che ha prevalso ai sensi dell'art. 44, comma 7, del Regolamento Emittenti, Intesa Holding dovrà revocare l'adesione all'offerta concorrente per aderire di nuovo all'Offerta, nel qual caso il TS ritornerà ad essere vincolante tra NB e Intesa Holding.

## **6.2. Impegni di capitalizzazione e adempimenti conseguenti all'Offerta**

### Impegni di capitalizzazione

Il TS prevede che la copertura finanziaria dell'esborso massimo di BidCo ai fini dell'Offerta (l'“Esborso Massimo”) sia interamente garantita mediante apporti di capitale che l'Investitore e Intesa Holding metteranno a disposizione di HoldCo sulla base di specifici impegni di capitalizzazione, le cui meccaniche di dettaglio trovano disciplina nel TS medesimo. L'Investitore e, per quanto occorrer possa, Intesa Holding faranno sì che HoldCo metta, a sua volta, a disposizione di BidCo gli apporti di capitale ricevuti dalle Parti al fine di coprire l'Esborso Massimo.

### Adempimenti conseguenti all'Offerta

Alla chiusura del periodo di adesione all'Offerta, NB e Intesa Holding, ciascuna per quanto di spettanza, daranno corso (o, a seconda dei casi, faranno sì che sia dato corso), *inter alia*, agli adempimenti di seguito indicati, in tempo utile per procedere al regolamento dell'Offerta, nei termini indicati nel documento d'Offerta:

- (a) HoldCo offrirà nuove azioni in sottoscrizione ad Intesa Holding ed all'Investitore medesimo, in numero tale da assicurare che ciascuno di essi venga offerta la possibilità di detenere il 50% del capitale di HoldCo;
- (b) l'Investitore e Intesa Holding daranno esecuzione ai rispettivi impegni di capitalizzazione in favore di

HoldCo;

- (c) HoldCo trasferirà a BidCo i fondi ricevuti ai sensi delle precedenti lettere (a) e (b);
- (d) BidCo procederà al pagamento del corrispettivo delle azioni della Società portate in adesione all'Offerta;
- (e) BidCo espletterà tutte le formalità inerenti alla conclusione dell'Offerta, ivi compresa la diffusione dei comunicati richiesti dalla vigente normativa.

**6.3. Governance, trasferimenti di partecipazioni e diritti di exit in HoldCo, BidCo e Sicit all'esito dell'Offerta**

Principi di Governance, Trasferimento ed Exit

Le Parti hanno come obiettivo: (i) il conseguimento del Delisting, e (ii) che sia successivamente perfezionata una fusione per incorporazione tra HoldCo, BidCo e la Società, in conseguenza della quale Intesa Holding e l'Investitore vengano a detenere una partecipazione diretta del 50% ciascuno nella Società non più quotata (la "Fusione a 3"). In tale scenario, le Parti si impegnano a regolare la *corporate governance* della Società, la circolazione delle relative partecipazioni e i diritti di *exit* in conformità ai principi descritti di seguito (i "Principi di Governance, Trasferimento ed Exit"), fermo restando che, anche nelle more della Fusione a 3, la *governance*, i trasferimenti delle partecipazioni e i diritti di *exit* delle Parti in relazione a HoldCo, BidCo e alla Società, a seconda dei casi, rifletteranno, *mutatis mutandis*, i Principi di Governance, Trasferimento ed Exit.

Organi Sociali

- Consiglio di Amministrazione – organo composto da complessivi 10 membri (fatto salvo quanto indicato di seguito in caso di cessazione dalla carica di Presidente del Primo Presidente) così ripartiti:
  - a. Intesa Holding: 4 membri;
  - b. Investitore: 4 membri;
  - c. Amministratore Delegato: attuale (si veda di seguito per eventuale sostituzione);
  - d. Presidente: individuato su designazione di Intesa Holding previo accordo con l'Investitore (il "Primo Presidente").
- Collegio Sindacale:
  - a. Intesa Holding: 2 membri effettivi e un supplente;
  - b. Investitore: 1 membro effettivo, che sarà Presidente, e un supplente;

Maggioranze qualificate

- Assemblea: essendo l'Investitore e Intesa Holding al 50% del capitale e dei diritti di voto, ogni delibera sia in assemblea ordinaria che straordinaria richiederà il consenso dei due soci.
- Consiglio di Amministrazione: (i) operazioni di particolare rilevanza (sulla base di soglie di materialità da concordare in buona fede tra le Parti): investimenti, acquisizioni, dismissioni, *joint ventures*, assunzione di nuovo indebitamento, finanziamenti e garanzie a terzi, operazioni che comportino impegni di spesa rilevanti; (ii) modifiche significative a deleghe e relativi compensi ad amministratori; (iii) piani di incentivazione per il *management*; (iv) delibere su materie che riguardano parti correlate; (v) modifiche al *business plan* iniziale redatto di comune accordo. Le deliberazioni su tali materie, saranno assunte con il voto favorevole di almeno 8 amministratori.

Amministratore Delegato

- Nel caso di cessazione del rapporto con l'Amministratore Delegato (ivi incluse dimissioni, revoca per giusta causa o a seguito di un evento di *underperformance*), (i) le Parti – ove non raggiungano un accordo sul sostituto all'esito di consultazioni in buona fede – daranno mandato a una primaria società di

*headhunting* affinché la stessa fornisca alle Parti medesime una lista di n. 3 soggetti di comprovata esperienza e professionalità, tra i quali un nominativo eventualmente indicato da Intesa Holding, quali candidati alla carica di Amministratore Delegato, e (ii) le Parti designeranno congiuntamente uno dei candidati della lista per ricoprire la carica di nuovo Amministratore Delegato della Società. Nel caso in cui le Parti non addivengano per qualsiasi motivo a tale designazione congiunta del nuovo Amministratore Delegato, ciascuna Parte avrà diritto a escludere dalla lista dei candidati proposta dalla società di *headhunting* 1 nominativo, e il candidato rimanente sarà nominato come Amministratore Delegato.

- In caso di significativa *underperformance* per almeno 2 esercizi rispetto agli obiettivi condivisi (anche tenuto conto della performance di un *panel* di aziende dello stesso settore nello stesso arco di tempo), ciascuna Parte potrà richiedere la revoca dell'attuale Amministratore Delegato, impegnandosi in tal caso l'altra Parte a esprimere favorevole voto nella relativa assemblea. Troverà, quindi, applicazione la procedura di sostituzione descritta sopra.

#### Sostituzione del Presidente

- Nel caso di cessazione del Primo Presidente dalla carica di Presidente: (i) il numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà ridotto da 10 a 9 e (ii) Intesa Holding avrà diritto a indicare come sostituto per la carica di Presidente 1 fra i 4 amministratori di propria designazione che sia espressione del territorio. Tale soggetto verrà nominato quale Presidente della Società previo gradimento dell'Investitore (che non potrà essere irragionevolmente negato ove il candidato indicato da Intesa Holding presenti un profilo di comprovata esperienza e professionalità).

#### Trasferimenti ed exit

- Periodo di *lock-up* di 4 anni dalla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta.
- Scaduto il periodo di *lock-up*, diritto di co-vendita a favore dell'Investitore in caso di trasferimento di azioni da parte di Intesa Holding e viceversa.
- A decorrere dal 4° anno dalla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta e fino alla fine del 6° anno dalla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta, le Parti si impegnano a verificare le condizioni di fattibilità della quotazione delle azioni della Società su un primario mercato regolamentato e, ove ricorrenti, ad avviarla con diritto dell'Investitore di collocare in via preferenziale le proprie azioni.
- Qualora, scaduto il periodo di *lock-up* e in assenza di quotazione, l'Investitore o Intesa Holding intenda cedere la propria partecipazione (l'"Azionista Uscente"), l'"Azionista Uscente" dovrà comunicarlo all'altra Parte che avrà il diritto, ma non l'obbligo, di fare un'offerta per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'"Azionista Uscente". Qualora l'altra Parte formuli un'offerta all'"Azionista Uscente" e tale offerta non fosse accettata, l'"Azionista Uscente" non potrà vendere la propria partecipazione a un prezzo inferiore a quello dell'offerta dell'altra Parte. Qualora, invece, l'altra Parte non formuli un'offerta, l'"Azionista Uscente" potrà liberamente procedere con la vendita della propria partecipazione.
- Qualora entro 6 (sei) anni dalla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta non si perfezioni la quotazione e l'Investitore e Intesa Holding siano soci della Società, sia l'Investitore che Intesa Holding avranno il diritto di avviare una procedura – gestita da un primario *advisor* finanziario tratto da una rosa pre-concordata – per la cessione del 100% del capitale sociale della Società (la "Procedura di Vendita Congiunta"). Immediatamente dopo l'avvio della Procedura di Vendita Congiunta, la Parte che non ha promosso la medesima avrà il diritto di formulare un'offerta di acquisto della partecipazione dell'altra Parte, che non potrà essere inferiore al valore di mercato della Società così come determinato da un esperto indipendente, nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. Qualora tale offerta non fosse accettata dalla Parte che ha dato avvio alla Procedura di Vendita Congiunta, la medesima potrà essere portata a compimento solo qualora il terzo acquirente selezionato sulla base della Procedura di Vendita Congiunta offra un prezzo per azione superiore a quello offerto dall'altra Parte e, in tal caso, entrambe le Parti saranno obbligate a trasferire al terzo acquirente

selezionato la totalità delle proprie partecipazioni nella Società. Qualora, invece, tale offerta non fosse formulata, si procederà con la Procedura di Vendita Congiunta a un prezzo per azione superiore a quello determinato dal predetto esperto indipendente.

#### **6.4. Ulteriori impegni assunti da NB e Intesa Holding**

##### Recepimento dei Principi di Governance, Trasferimento ed Exit

Le Parti hanno concordato che gli statuti della Società e, ove applicabile, di HoldCo e BidCo – da adottarsi entro la chiusura dell’Offerta o comunque non appena ragionevolmente possibile – rifletteranno, nella misura massima consentita dalla legge, le previsioni in tema di *governance*, trasferimento delle partecipazioni e di *exit* descritte nel precedente Paragrafo 6.3, in modo da dare piena attuazione ai diritti spettanti alle Parti fino a quando le stesse rimarranno socie dirette o indirette di HoldCo, BidCo e/o della Società (secondo quanto di volta in volta applicabile).

Anche ai fini dell’implementazione delle regole di *governance* descritte nel precedente Paragrafo 6.3, Intesa Holding si è impegnata a far sì che, nel più breve tempo possibile successivamente alla data di pagamento del corrispettivo dell’Offerta, la maggioranza degli Amministratori della Società rassegni le proprie dimissioni e proceda alla convocazione di un’assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali, cui si provvederà nel rispetto delle predette previsioni di *governance*. Ove tali dimissioni non vengano presentate, le Parti si sono impegnate a porre in essere – o a far sì che vengano poste in essere – tutte le attività consentite dalla legge (ivi inclusa la revoca degli amministratori stessi) al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società.

##### Ulteriore documentazione contrattuale

Fermo restando il carattere vincolante degli accordi contenuti nel TS, le Parti si sono impegnate a dettagliare e integrare, entro i termini previsti dall’articolo 102, comma 3, del TUF, le previsioni ivi contenute e descritte nei precedenti Paragrafi all’interno, *inter alia*, dei seguenti accordi:

- (i) un accordo di investimento tra l’Investitore e Intesa Holding che, in base quanto già concordato nel TS, disciplini in maggior dettaglio, per quanto occorrer possa, la promozione dell’Offerta e gli adempimenti ad essa conseguenti, la regolamentazione degli impegni di capitalizzazione di BidCo/HoldCo e gli obblighi di cooperazione in relazione al loro finanziamento;
- (ii) un patto parasociale tra l’Investitore e Intesa Holding che, in base quanto già concordato nel TS, disciplini in maggior dettaglio, per quanto occorrer possa: (a) la *governance* della Società e della relativa catena societaria, a seguito del pagamento del corrispettivo dell’Offerta (e dell’eventuale Delisting); e (b) talune regole concernenti la circolazione delle azioni della Società della relativa catena societaria, nonché gli specifici meccanismi di *exit* a seguito del pagamento del corrispettivo dell’Offerta (e dell’eventuale Delisting).

#### **7. Durata del TS**

Il TS, regolato dalla legge italiana, è stato stipulato in data 16 aprile 2021 ed è immediatamente efficace. Le previsioni contenute nel TS sono strumentali allo svolgimento dell’Offerta e, più in generale, al perfezionamento dell’Operazione; in particolare, gli impegni di capitalizzazione di NB e Intesa Holding sono assunti in via irrevocabile fino al completamento dell’Offerta.

In ogni caso, in assenza di indicazione specifica all’interno del TS, la durata delle restanti pattuizioni sarà quella prevista dalle applicabili disposizioni di legge.

#### **8. Deposito del TS e pubblicazione delle informazioni essenziali**

Le pattuizioni aventi carattere parasociale del TS sono state depositate presso il Registro delle Imprese di

Vicenza in data 20 aprile 2021.

Le presenti Informazioni Essenziali sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di Sicit, all'indirizzo *internet* [www.sicitgroup.com](http://www.sicitgroup.com).

21 aprile 2021

INFORMAZIONI ESSENZIALI (LE "INFORMAZIONI ESSENZIALI") AI SENSI DEGLI ARTT. 122 DEL D.L.GS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (IL "TUF") E 130 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI")

#### Premessa

In data 7 maggio 2021, Neuberger Berman Renaissance Partners Holding S.à r.l. ("NB"), Galileo Otto S.à r.l. ("Galileo"), Circular HoldCo S.p.A. ("HoldCo"), Circular BidCo S.p.A. ("BidCo" o "Offerente"), da una parte, e Intesa Holding S.p.A., dall'altra parte ("Intesa Holding" e, congiuntamente a NB, Galileo, HoldCo e BidCo, le "Parti"), hanno stipulato un accordo quadro (l'"Accordo Quadro"), volto a disciplinare i termini e le condizioni di un'articolata operazione (l'"Operazione") avente ad oggetto, tra l'altro:

- (i) la promozione da parte di BidCo di un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni emesse da Sicit Group S.p.A. ("Sicit" o "Target") (ivi incluse le azioni proprie detenute, anche indirettamente, dalla Target e quelle eventualmente rivenienti dall'esercizio del diritto di sottoscrizione incorporato nei *warrant* attualmente in circolazione) (l'"Offerta"), finalizzata alla revoca dalla quotazione delle azioni di Sicit medesima sul MTA (il "Delisting"), nonché le regole in pendenza dell'Offerta, la disciplina degli adempimenti a essa conseguenti e l'impegno di Intesa Holding a portare in adesione all'Offerta medesima tutte le n. 9.142.100 azioni ordinarie di Sicit di sua titolarità (l'"Impegno ad Aderire");
- (ii) la disciplina degli impegni di capitalizzazione di HoldCo e di BidCo in relazione all'Operazione nel suo complesso; e
- (iii) l'evoluzione della struttura societaria e finanziaria di HoldCo, di BidCo e della Target nelle varie fasi dell'Operazione.

L'Accordo Quadro contiene, nella loro integralità, le intese intercorse tra le Parti in relazione alla materia da esso disciplinata e supera e sostituisce qualsiasi precedente documento, intesa o accordo tra le Parti, verbale o scritto, in relazione a tale materia.

In data 6 maggio 2021, BidCo ha dato comunicazione al mercato di aver presentato alla Consob il documento d'offerta destinato alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 102, comma 3 del TUF e 37-ter del Regolamento Emittenti.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, il capitale sociale di BidCo è interamente detenuto da HoldCo, il cui capitale è interamente detenuto da TopCo (TopCo, congiuntamente a NB, l'"Investitore"), il cui capitale è, a sua volta, interamente detenuto da NB. All'esito dell'Operazione, l'intero capitale di HoldCo sarà direttamente o indirettamente partecipato dall'Investitore ed Intesa Holding in maniera paritaria.

### 1. Tipologia di accordo parasociale

L'Accordo Quadro contiene pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5 del TUF, di cui si dà atto nelle presenti Informazioni Essenziali.

### 2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo Quadro

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell'Accordo Quadro è Sicit.

Sicit Group S.p.A. è una società per azioni, con sede legale in Chiampo (VI), Via Arzignano, 80, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva: 09970040961 e numero R.E.A.VI-388405, con capitale sociale deliberato di Euro 2.709.481,90, di cui Euro 2.462.729,90 interamente sottoscritti e versati, suddiviso in complessive n. 21.045.480 azioni, prive di indicazione del valore nominale, quotate sul "Mercato Telematico Azionario", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali risultano in circolazione n. 5.908.806 *warrant* della Target (i "Warrant"), che attribuiscono ai titolari il diritto di sottoscrivere massime n. 1.603.059 azioni ordinarie della Target. Si ricorda che le azioni di Sicit eventualmente rivenienti dall'esercizio del diritto di sottoscrizione incorporato nei Warrant saranno anch'esse oggetto dell'Offerta.

### 3. Diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferite

Le pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo Quadro vincolano tutte le azioni di Sicit attualmente detenute da Intesa Holding, pari a n. 9.142.100 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 43,440% del corrente capitale sociale di Sicit, su cui Intesa Holding, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, esercita controllo di fatto ai sensi dell'art. 93 TUF, come rappresentato nella seguente tabella.

Numero di azioni ordinarie attualmente emesse da Sicit	Numero di azioni di Sicit attualmente di titolarità di Intesa Holding	Numero di diritti di voto attualmente di titolarità di Intesa Holding	Percentuale del corrente capitale sociale rappresentato dalle azioni di Sicit attualmente di titolarità di Intesa Holding
21.045.480	9.142.100	9.142.100	43,440%

Inoltre, sono oggetto dell'Accordo Quadro tutte le azioni di Sicit che dovessero essere detenute, direttamente o indirettamente, da Intesa Holding successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Offerta e, in generale, dell'Operazione disciplinata dall'Accordo Quadro.

Infine, sono altresì oggetto dell'Accordo Quadro tutte le azioni di Sicit che dovessero essere detenute, direttamente o indirettamente, da NB, TopCo, HoldCo e BidCo, successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Offerta e, in generale, dell'Operazione disciplinata dall'Accordo Quadro.

### 4. Soggetti aderenti all'Accordo Quadro

I soggetti aderenti all'Accordo Quadro sono indicati in Premessa. Le partecipazioni conferite e oggetto dell'Accordo Quadro sono riportate di seguito:

- Intesa Holding S.p.A., società per azioni di diritto italiano, avente sede legale in Arzignano (VI), Via Trieste 2, CF, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva: 01905000244.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Intesa Holding è titolare di n. 9.142.100 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 43,440% del corrente capitale sociale di Sicit. Successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Offerta e, in generale, dell'Operazione, Intesa Holding potrebbe arrivare a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione nel capitale sociale di Sicit pari al 50% del relativo capitale sociale.

- **Neuberger Berman Renaissance Partners Holding S.à.r.l.**, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) di diritto lussemburghese, avente sede legale in 9 Rue du Laboratoire, L-1911 Lussemburgo.
- **Galileo Otto S.à r.l.**, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) di diritto lussemburghese, avente sede legale in 80 Route d'Esch, L-1470 Lussemburgo.
- **Circular HoldCo S.p.A.**, società di diritto italiano, con sede legale in Milano, viale Bianca Maria n. 25, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi, Codice Fiscale e Partita Iva: 11648710967.
- **Circular BidCo S.p.A.**, società di diritto italiano, con sede legale in Milano, viale Bianca Maria n. 25, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi, Codice Fiscale e Partita Iva: 11648660964.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali: (i) il capitale sociale di BidCo è interamente detenuto da HoldCo, il cui capitale è interamente detenuto da TopCo, il cui capitale è, a sua volta, interamente detenuto da NB e (ii) nessuna tra NB, TopCo, HoldCo e BidCo detiene azioni di Sicit. Successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Offerta e, in generale, dell'Operazione, NB potrebbe arrivare a detenere, indirettamente per il tramite di TopCo, HoldCo e BidCo, una partecipazione nel capitale sociale di Sicit pari al 50% del relativo capitale sociale.

#### 5. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 TUF

Ai sensi dell'art. 93 TUF, Intesa Holding esercita attualmente il controllo di fatto su Sicit, in quanto titolare, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, di n. 9.142.100 azioni ordinarie con diritto di voto, rappresentanti una partecipazione pari a circa il 43,440% del corrente capitale sociale della Target.

Si segnala che, in caso di buon esito dell'Offerta e dell'investimento di Intesa Holding in HoldCo, in forza delle previsioni dell'Accordo Quadro, nessuna delle Parti eserciterà individualmente il controllo, ai sensi dell'art. 93 TUF, su HoldCo e, indirettamente, su BidCo e Sicit.

#### 6. Pattuizioni parasociali contenute nell'Accordo Quadro

Sono di seguito riportati i principali contenuti delle pattuizioni parasociali previste dall'Accordo Quadro e relative a Sicit. In particolare, l'Accordo Quadro ha per oggetto:

- la promozione dell'Offerta da parte di BidCo, le regole in pendenza dell'Offerta, la disciplina degli adempimenti a essa conseguenti e l'Impegno ad Aderire di Intesa Holding (*si veda il successivo Paragrafo 6.1*);
- la disciplina degli impegni di capitalizzazione di HoldCo e BidCo in relazione all'Operazione nel suo complesso (*si veda il successivo Paragrafo 6.2*);
- l'evoluzione della struttura societaria e finanziaria di HoldCo, di BidCo e della Target nelle varie fasi dell'Operazione (*si veda il successivo Paragrafo 6.3*).

Per agevolare la comprensione, viene indicato, per ognuna delle ipotesi qui riassunte, il riferimento alle corrispondenti previsioni dell'Accordo Quadro depositato presso il Registro delle Imprese di Vicenza in data

11 maggio 2021.

## 6.1 *Promozione dell'Offerta, adempimenti e sviluppi conseguenti e Impegno ad Aderire*

### 6.1.1 *Compravendita HoldCo (cfr. Articolo 4 dell'Accordo Quadro)*

- (a) Entro 3 giorni prima della data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta successivamente alla chiusura del primo periodo di adesione (senza tener conto di eventuali riaperture dei termini) (la "**Prima Data di Pagamento**"), ingresso di Intesa Holding nel capitale di HoldCo (originariamente detenuto per intero da TopCo) mediante l'acquisto da TopCo di una partecipazione rappresentativa del 50% del capitale sociale di HoldCo medesima (la "**Compravendita HoldCo**").
- (b) Alla data della Compravendita HoldCo, riunione delle assemblee ordinarie e straordinarie di HoldCo e BidCo al fine di deliberare, tra l'altro, in merito a quanto segue:
  - (i) rinnovo delle relative cariche sociali, come segue:
    - HoldCo: Consiglio di Amministrazione composto da 4 membri (2 designati da TopCo e 2 designati da Intesa Holding);
    - BidCo: Consiglio di Amministrazione composto da 4 membri (2 designati da TopCo e 2 designati da Intesa Holding); e
  - (ii) adozione dei testi di statuto sociale di HoldCo e BidCo in conformità a quanto previsto dal patto parasociale che entrerà in vigore alla data della Compravendita HoldCo, avente ad oggetto la *governance* e ai diritti di *exit* riguardanti la Target e la relativa catena societaria (il "**Patto Parasociale**").

### 6.1.2 *Promozione dell'Offerta e regole in pendenza dell'Offerta (cfr. Articoli 5 e 6 dell'Accordo Quadro)*

- (a) Promozione dell'Offerta, in data 6 maggio 2021 – attraverso la presentazione a Consob del documento d'offerta (il "**Documento d'Offerta**"), predisposto in conformità ai termini e alle condizioni della comunicazione della decisione di promuovere l'Offerta ai sensi dell'art. 102, comma 1, TUF, effettuata in data 16 aprile 2021 (il "**Comunicato 102**") – dando atto del finanziamento bancario da erogarsi da parte di un *pool* di banche organizzate da Intesa Sanpaolo S.p.A., tra l'altro, in favore di HoldCo per un importo massimo erogabile pari a Euro 145.000.000,00 (il "**Finanziamento HoldCo**").
- (b) Obbligo di ciascuna parte dell'Accordo Quadro (diversa da HoldCo e BidCo) a non effettuare (o pattuire) alcun acquisto di azioni della Target (o di strumenti finanziari che diano il diritto di acquistarle o sottoscriverle), né ad assumere alcuna posizione lunga con riferimento alle medesime azioni nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro (la "**Data di Sottoscrizione**") e i 6 mesi successivi alla data di chiusura dell'Offerta.
- (c) Obbligo di HoldCo e BidCo a non effettuare alcun acquisto di azioni della Target (o strumenti finanziari che diano il diritto di acquistarle o sottoscriverle), né ad assumere alcuna posizione lunga con riferimento alle medesime azioni a prezzi superiori al corrispettivo dell'Offerta nel periodo compreso tra la Data di Sottoscrizione e i 6 mesi successivi alla data di chiusura dell'Offerta, salvo diverso accordo tra le Parti.
- (d) Impegno di Intesa Holding, sia direttamente che indirettamente per il tramite dei suoi amministratori e rappresentanti, a partire dalla Data di Sottoscrizione fino alla Prima Data di Pagamento, a non: **(a)** vendere, trasferire, costituire vincoli o gravami su, o disporre de, le azioni della Target e/o sottoscrivere qualsiasi accordo a tale riguardo (ciascuna di tale ipotesi sarà qualificata come un "**Operazione di Vendita**") e/o **(b)** intraprendere, continuare, sollecitare, discutere, rivedere, negoziare, facilitare trattative nonché fornire informazioni al fine di attrarre, negoziare o accettare, offerte in relazione alle Operazioni di Vendita o qualsiasi altra operazione che sia incompatibile o in contrasto con l'Offerta e/o, in generale, l'operazione oggetto dell'Accordo Quadro. Tali obblighi non trovano applicazione con riferimento a Target.

- (e) Impegno delle Parti a non effettuare modifiche ai termini e condizioni dell'Offerta senza il preventivo accordo scritto di NB e Intesa Holding. BidCo potrà rinunciare o modificare, in tutto o in parte, le condizioni di efficacia dell'Offerta indicate nel Comunicato 102 (le "Condizioni dell'Offerta") solo previo accordo scritto di NB e Intesa Holding.
- (f) Con riguardo alle Condizioni dell'Offerta e, in particolare, quella relativa all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari, impegno delle Parti a:
  - (i) presentare alle autorità competenti tutte le comunicazioni, notifiche e/o domande necessarie per l'ottenimento di qualsiasi autorizzazione, approvazione o nulla osta che possa essere richiesto da qualsiasi autorità competente entro i termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile per il perfezionamento dell'Offerta (le "Autorizzazioni Regolamentari"), con il corredo di tutte le informazioni e documenti richiesti ai sensi della normativa vigente; e
  - (ii) rispondere a ogni richiesta delle autorità competenti nell'ambito dei procedimenti relativi al rilascio delle Autorizzazioni Regolamentari.

6.1.3 *Impegno ad Aderire e diritto di recesso di Intesa Holding (cfr. Articolo 7 dell'Accordo Quadro)*

- (a) Impegno ad Aderire all'Offerta da parte di Intesa Holding entro il quinto giorno dall'inizio del periodo di adesione, esercitando contestualmente il diritto di recesso da tutti i patti parasociali relativi a Sicit di cui Intesa Holding risulta essere parte alla Data di Sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 123 del TUF.
- (b) Facoltà di Intesa Holding di revocare l'adesione all'Offerta per aderire a un'eventuale offerta concorrente sulla Target. A condizione che l'adesione all'offerta concorrente da parte di Intesa Holding sia effettivamente avvenuta, l'Accordo Quadro e il Patto Parasociale dovranno intendersi consensualmente risolti. Qualora l'Offerta risultasse l'offerta che ha prevalso ai sensi dell'art. 44, comma 7, del Regolamento Emittenti, Intesa Holding dovrà revocare l'adesione all'offerta concorrente per aderire di nuovo all'Offerta, nel qual caso l'Accordo Quadro e il Patto Parasociale ritorneranno ad essere vincolante tra NB e Intesa Holding.

6.1.4 *Adempimenti alla Prima Data di Pagamento e in caso di riapertura dei termini dell'Offerta (cfr. Articoli 8 e 9 dell'Accordo Quadro)*

- (a) Obbligo delle Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, di dare corso, alla chiusura del periodo di adesione all'Offerta, tra l'altro, agli adempimenti di seguito indicati, in tempo utile per procedere al regolamento dell'Offerta alla Prima Data di Pagamento:
  - (i) offerta in sottoscrizione da parte di HoldCo dell'Aumento di Capitale HolCo (come *infra* definito) a Intesa Holding e TopCo, in misura tale da assicurare che a ciascuna di esse venga offerta la possibilità di detenere il 50% del capitale di HoldCo;
  - (ii) sottoscrizione e versamento, da parte di TopCo, della propria porzione dell'Aumento di Capitale HolCo (come *infra* definito), secondo quanto meglio indicato al successivo Paragrafo 6.2.2;
  - (iii) sottoscrizione e versamento, da parte di Intesa Holding, della propria porzione dell'Aumento di Capitale HoldCo, secondo quanto meglio indicato al successivo Paragrafo 6.2.2;
  - (iv) richiamo, da parte di HoldCo, dei fondi disponibili ai sensi del Finanziamento HoldCo nella misura richiesta per dotare, tenuto conto dei versamenti *sub* (ii) e (iii) che precedono, BidCo dei fondi necessari per procedere al regolamento dell'Offerta e per far fronte al Fabbisogno Complessivo (come *infra* definito);
  - (v) trasferimento, da parte di HoldCo in favore di BidCo, dei fondi ricevuti ai sensi di quanto previsto *sub* (ii), (iii) e (iv), secondo quanto meglio indicato al successivo Paragrafo 6.2.3;
  - (vi) effettuazione del pagamento, da parte di BidCo, del corrispettivo delle azioni Sicit portate in adesione all'Offerta;

- (vii) espletamento, da parte di BidCo, di tutte le formalità inerenti alla conclusione dell'Offerta.
- (b) Nelle ipotesi di: (x) riapertura dei termini dell'Offerta ai sensi dell'art. 40-*bis* del Regolamento Emittenti; (y) previa rinuncia alla Condizione dell'Offerta relative alla soglia, adempimento dell'obbligo di acquisto ex art. 108, comma 2, del TUF in luogo della ricostituzione di un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni della Target; e (z) esercizio del diritto di acquisto ex art. 111 del TUF e, congiuntamente, assolvimento dell'obbligo di acquisto ex art. 108, comma 1, del TUF, si procederà, tra l'altro, a quanto segue:
  - (i) sottoscrizione e versamento, da parte di TopCo e Intesa Holding, di ulteriori *tranche* dell'Aumento di Capitale HoldCo (come *infra* definito), con le modalità indicate al successivo Paragrafo 6.2.2, in modo tale che ciascuna di esse continui a detenere il 50% del capitale di HoldCo;
  - (ii) richiamo, da parte di HoldCo, dei fondi eventualmente disponibili ai sensi del Finanziamento HoldCo nella misura richiesta per dotare BidCo dei fondi necessari per procedere al regolamento della procedura in questione;
  - (iii) trasferimento, da parte di HoldCo in favore di BidCo, dei fondi ricevuti ai sensi di quanto previsto *sub* (ii);
  - (iv) espletamento, da parte di BidCo, di tutte le formalità inerenti alla conclusione della procedura in questione e al relativo regolamento.

## **6.2 Impegni di capitalizzazione di HoldCo e BidCo e reinvestimento**

### **6.2.1 Fabbisogno Finanziario dell'Operazione (cfr. Articolo 10 dell'Accordo Quadro)**

- (a) Reciproca presa d'atto delle Parti che il fabbisogno finanziario complessivo massimo relativo al pagamento del controvalore dell'Offerta è pari a complessivi Euro 362.376.624,00 (l'“Esborso Massimo”), di cui si farà carico BidCo, unitamente agli oneri e costi relativi all'Operazione (i “Costi dell'Operazione” e, unitamente all'Esborso Massimo, il “Fabbisogno Complessivo”). Impegno dell'Investitore e di Intesa Holding e mettere a disposizione di HoldCo e di BidCo la relativa provvista per la parte che non risulti finanziata tramite il Finanziamento HoldCo, con le modalità di seguito indicate.
- (b) Messa a disposizione di HoldCo del Fabbisogno Complessivo come segue:
  - (i) per una porzione massima pari all'ammontare del Finanziamento HoldCo tempo per tempo effettivamente utilizzabile, mediante richiamo da parte di HoldCo dei fondi disponibili ai sensi del Finanziamento HoldCo;
  - (ii) per la restante porzione, mediante apporti di capitale che saranno messi a disposizione di HoldCo da Intesa Holding e TopCo (e di TopCo da NB) in conformità agli impegni di sottoscrizione e versamento descritti al successivo Paragrafo 6.2.2.
- (c) Messa a disposizione di BidCo degli importi ricevuti da HoldCo *sub* (b), in conformità a quanto descritto al successivo Paragrafo 6.2.3.

### **6.2.2 Capitalizzazione di HoldCo (cfr. Articoli 11 e 12 dell'Accordo Quadro)**

- (a) Impegno delle Parti a fare in modo che, in tempo utile per procedere alle operazioni descritte *sub* Paragrafo 6.1.4, sia deliberato un aumento di capitale di HoldCo, in via scindibile in denaro, per un importo pari a massimi Euro 242.500.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo) (l'“Aumento di Capitale HoldCo”), da sottoscrivere e versare in più *tranche*, subordinatamente all'avveramento delle Condizioni dell'Offerta ovvero in caso di rinuncia alle medesime. Facoltà di NB, TopCo e Intesa Holding di aumentare il predetto importo dell'Aumento di Capitale HoldCo in misura pari all'ammontare necessario a coprire il Fabbisogno Complessivo come eventualmente incrementato.

- (b) L'Aumento di Capitale HoldCo sarà riservato in sottoscrizione a Intesa Holding per l'importo di massimi Euro 121.250.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo) e a TopCo per l'importo di massimi Euro 121.250.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo).
- (c) In ogni caso, la porzione del Fabbisogno Complessivo necessaria alla Prima Data di Pagamento, tenuto conto dell'importo a tal fine disponibile a valere sul Finanziamento HoldCo, sarà messa a disposizione di HoldCo come segue: (i) per una porzione pari al 50%, a carico di TopCo, mediante liberazione della relativa porzione di Aumento di Capitale HoldCo interamente per cassa entro il secondo giorno di borsa aperta antecedente alla Prima Data di Pagamento, (ii) per una porzione pari al 50% a carico di Intesa Holding, secondo le modalità indicate di seguito *sub* (d).
- (d) Con particolare riferimento all'obbligo di sottoscrizione e versamento dell'Aumento di Capitale HoldCo da parte di Intesa Holding, quest'ultima si è impegnata in tal senso secondo le seguenti modalità:
  - A. alla Prima Data di Pagamento, BidCo soddisferà il debito nei confronti di Intesa Holding per il regolamento del corrispettivo delle azioni della Target portate in adesione all'Offerta da parte di Intesa Holding, assumendo - per delegazione di quest'ultima *ex art.* 1268 del Codice Civile - il debito di pari importo di Intesa Holding stessa nei confronti di HoldCo derivante dagli impegni di sottoscrivere e liberare la porzione dell'Aumento di Capitale HoldCo di competenza della medesima Intesa Holding;
  - B. il debito di BidCo nei confronti di HoldCo di cui al precedente punto A si estinguerà per compensazione riducendo, *pro-tanto*, l'importo dovuto da HoldCo a BidCo per la sottoscrizione e la liberazione dell'Aumento di Capitale BidCo,  
(il meccanismo di cui alle precedenti lettere A e B, complessivamente, il "Meccanismo Delegazione/Compensazione");
  - C. alla Prima Data di Pagamento, BidCo verserà direttamente per cassa a Intesa Holding un importo pari alla differenza algebrica tra: (i) il corrispettivo complessivo per le azioni della Target portate in adesione all'Offerta da parte di Intesa Holding e (ii) l'importo dell'impegno di sottoscrizione e versamento dell'Aumento di Capitale HoldCo di competenza di Intesa Holding soddisfatto mediante il Meccanismo di Delegazione/Compensazione.
- (e) Ove, successivamente alla Prima Data di Pagamento, si desse corso a ulteriori acquisti di azioni della Target - anche in esecuzione delle procedure previste al precedente Paragrafo 6.1.4(b) - la necessaria ulteriore porzione di Fabbisogno Complessivo, tenuto conto dell'importo a tal fine disponibile a valere sul Finanziamento HoldCo, sarà posta in parti uguali a carico dell'Investitore e di Intesa Holding attraverso la sottoscrizione e il versamento di ulteriori *tranche* dell'Aumento di Capitale HoldCo, restando inteso che TopCo e Intesa Holding sottoscriveranno e libereranno tali ulteriori *tranche* dell'Aumento di Capitale HoldCo interamente per cassa entro il secondo giorno di borsa aperta anteriore alla data di regolamento degli ulteriori acquisti di azioni della Target.

#### 6.2.3 *Capitalizzazione di BidCo* (cfr. Articoli 11 e 13 dell'Accordo Quadro)

- (a) Impegno delle Parti a fare in modo che, in tempo utile per procedere alle operazioni descritte *sub* Paragrafo 6.1.4, sia deliberato un aumento di capitale di BidCo in via scindibile in denaro, per un importo pari a massimo Euro 358.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo) (l'"Aumento di Capitale BidCo"), da sottoscrivere e versare in più *tranche* da parte di HoldCo, subordinatamente all'avveramento (o alla rinuncia) delle Condizioni dell'Offerta.
- (b) L'Aumento di Capitale BidCo sarà riservato in sottoscrizione esclusivamente a HoldCo.
- (c) Impegno di HoldCo a sottoscrivere e a versare in denaro l'Aumento di Capitale BidCo, secondo quanto di seguito indicato:
  - (i) entro il secondo giorno di borsa aperta anteriore alla Prima Data di Pagamento, HoldCo verserà

in favore di BidCo la necessaria porzione del Fabbisogno Complessivo per procedere al pagamento del controvalore dell'Offerta e dei Costi dell'Operazione a carico di BidCo (dedotto l'ammontare messo a disposizione di BidCo mediante il Finanziamento Soci - come *infra* definiti), a titolo di sottoscrizione e versamento dell'Aumento di Capitale BidCo, tenuto conto di quanto previsto al precedente Paragrafo 6.2.2(d) con riferimento al Meccanismo di Delegazione/Compensazione; nonché

- (ii) entro il secondo giorno di Borsa aperta anteriore a ciascuna delle date di pagamento previste con riferimento alle procedure di cui al precedente Paragrafo 6.1.4(b), a seconda dei casi, HoldCo verserà in favore di BidCo la necessaria porzione del Fabbisogno Complessivo per procedere al regolamento delle azioni della Target acquistate in esecuzione di tali procedure e dei relativi Costi dell'Operazione a carico di BidCo (dedotto l'ammontare messo a disposizione di BidCo mediante i Finanziamenti Soci - come *infra* definiti), a titolo di sottoscrizione e versamento dell'Aumento di Capitale BidCo.
- (d) Reciproca presa d'atto delle Parti che: (i) la porzione di Fabbisogno Complessivo finanziata da HoldCo mediante il Finanziamento HoldCo sarà in ogni caso messa a disposizione di BidCo da parte di HoldCo non mediante sottoscrizione e liberazione di aumenti di capitale, bensì per mezzo di uno (o più) finanziamenti soci (i "Finanziamenti Soci") da erogarsi alla data di ricezione da parte di HoldCo della corrispondente porzione del Finanziamento HoldCo e comunque entro la Prima Data di Pagamento o entro ciascuna delle date di pagamento previste con riferimento alle procedure di cui al precedente Paragrafo 6.1.4(b), a seconda dei casi; (ii) una porzione dell'Aumento di Capitale BidCo potrà essere messa a disposizione di BidCo mediante modalità alternative (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite versamenti in conto capitale e/o Finanziamenti Soci) previa delibera del consiglio di amministrazione di HoldCo e sulla base di quanto eventualmente richiesto dalla documentazione relativa al Finanziamento HoldCo.

### **6.3 Evoluzione della struttura societaria e finanziaria di HoldCo, di BidCo e della Target**

#### **6.3.1 Entrata in vigore del Patto Parasociale (cfr. Articolo 16 dell'Accordo Quadro)**

Presa d'atto delle Parti che il Patto Parasociale entrerà in vigore alla data di esecuzione della Compravendita HoldCo.

#### **6.3.2 Delisting (cfr. Articolo 17 dell'Accordo Quadro)**

Intenzione delle Parti di dar corso all'Offerta con l'obiettivo, fra l'altro, di addivenire al Delisting, verificandosene le condizioni.

#### **6.3.3 Fusioni (cfr. Articolo 18 dell'Accordo Quadro)**

- (a) Impegno delle Parti, ove il Delisting non sia stato raggiunto ad esito dell'Offerta e in caso di rinuncia da parte di BidCo alla Condizione dell'Offerta relativa alla soglia, di conseguire il Delisting attraverso un'operazione di fusione per incorporazione della Target in BidCo e/o HoldCo ovvero in altro veicolo societario non quotato facente capo a BidCo e/o HoldCo, nei tempi e con le modalità necessari per adempiere tutte le disposizioni di legge applicabili (ivi incluso l'art. 2501-bis del Codice Civile) e gli obblighi relativi al Finanziamento HoldCo.
- (b) Impegno delle Parti, ove al contrario sia stato raggiunto il Delisting ad esito dell'Offerta, di perfezionare un'operazione di fusione per incorporazione tra HoldCo, BidCo e la Target, in conseguenza della quale Intesa Holding e TopCo verranno a detenere una partecipazione diretta del 50% ciascuna nella Target non più quotata, nei tempi e con le modalità necessari per adempiere tutte le disposizioni di legge applicabili (ivi incluso l'art. 2501-bis del Codice Civile) e gli obblighi relativi al Finanziamento HoldCo.

#### **6.3.4 Rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Target (cfr. Articolo 19 dell'Accordo Quadro)**

Impegno a fare quanto possibile affinché, nel più breve tempo possibile successivamente alla Prima Data di

Pagamento, la maggioranza degli amministratori di Sicit rassegni le proprie dimissioni e si proceda alla convocazione di un'assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali, cui si provvederà nel rispetto delle applicabili previsioni del Patto Parasociale.

#### *6.3.5 Modifiche statutarie relative alla Target (cfr. Articolo 20 dell'Accordo Quadro)*

Impegno delle Parti a far sì che, nel più breve tempo tecnicamente possibile successivamente all'eventuale Delisting, l'assemblea straordinaria di Sicit adotti il testo di statuto sociale redatto in conformità con le previsioni del Patto Parasociale. Qualora si addivenga ad un'operazione di fusione in conformità al precedente Paragrafo 6.3.3, impegno delle Parti a far adottare il testo di statuto sociale redatto in conformità con le previsioni del Patto Parasociale anche alla società risultante dalla fusione.

### **7. Durata dell'Accordo Quadro**

L'Accordo Quadro, regolato dalla legge italiana, è stato stipulato in data 7 maggio 2021.

Le previsioni contenute nell'Accordo Quadro sono funzionali allo svolgimento dell'Offerta e, più in generale, al perfezionamento dell'Operazione e sono immediatamente efficaci, fatte salve le disposizioni relative alla capitalizzazione della struttura societaria, nonché quelle relative agli adempimenti alla Prima Data di Pagamento e in caso di riapertura dei termini dell'Offerta, che entreranno in vigore subordinatamente all'avveramento delle Condizioni dell'Offerta (o alla rinuncia alle medesime).

In ogni caso, in assenza di indicazione specifica all'interno dell'Accordo Quadro, la durata delle relative pattuizioni sarà quella prevista dalle applicabili disposizioni di legge.

Si precisa che l'Accordo Quadro prevede che, in caso di mancato avveramento anche di una sola delle Condizioni dell'Offerta e di mancata rinuncia alle stesse, l'Accordo Quadro dovrà intendersi automaticamente e definitivamente risolto e privo di efficacia e le Parti saranno liberate da tutte le obbligazioni assunte in dipendenza dello stesso, fatta eccezione per le disposizioni finali di ordine generale, come espressamente indicato nell'Accordo Quadro medesimo.

### **8. Deposito dell'Accordo Quadro e pubblicazione delle informazioni essenziali**

Le pattuizioni aventi carattere parasociale dell'Accordo Quadro sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Vicenza in data 11 maggio 2021.

Le presenti Informazioni Essenziali sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di Sicit, all'indirizzo internet [www.sicigroup.com](http://www.sicigroup.com).

12 maggio 2021

INFORMAZIONI ESSENZIALI (LE "INFORMAZIONI ESSENZIALI") AI SENSI DEGLI ARTT. 122 DEL D.L.GS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (IL "TUF") E 130 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO CON DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI")

#### Premessa

In data 7 maggio 2021, Neuberger Berman Renaissance Partners Holding S.à r.l. ("NB"), e Galileo Otto S.à r.l. (l'"Investitore"), da una parte, e Intesa Holding S.p.A., dall'altra parte, ("Intesa" o "Intesa Holding" e, congiuntamente a NB e l'Investitore, le "Parti"), hanno stipulato, nel più ampio contesto di un'operazione avente ad oggetto, *inter alia*, la promozione tramite il veicolo Circular BidCo S.p.A. ("BidCo") di un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni emesse da Sicit Group S.p.A., ("Sicit", l'"Emittente" o "Target") negoziate sul Mercato Telematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"Offerta" o l'"Operazione"), un patto parasociale (il "Patto Parasociale") volto a regolare i reciproci diritti e obblighi in relazione al governo societario di Circular HoldCo S.p.A. ("HoldCo"), BidCo e Sicit e alla società risultante dalla fusione per incorporazione tra Target, HoldCo e BidCo ovvero tra Target e BidCo (la "Fusione") e il regime di circolazione delle azioni di BidCo, HoldCo e, a seguito della fusione per incorporazione tra Target, HoldCo e BidCo, della società risultante da tale Fusione.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, il capitale sociale di BidCo è interamente detenuto da HoldCo, il cui capitale è interamente detenuto dall'Investitore, il cui capitale è, a sua volta, interamente detenuto da NB. All'esito dell'Operazione, l'intero capitale di HoldCo sarà direttamente o indirettamente partecipato dall'Investitore ed Intesa Holding in maniera paritaria.

### 1. Tipologia di accordo parasociale

Il Patto Parasociale rileva ai sensi dell'art. 122, comma 1 e comma 5 del TUF.

### 2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale è Sicit.

Sicit Group S.p.A. è una società per azioni, con sede legale in Chiampo (VI), Via Arzignano, 80, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva: 09970040961 e numero R.E.A.VI-388405, con capitale sociale deliberato di Euro 2.709.481,90, di cui Euro 2.462.729,90 interamente sottoscritti e versati, suddiviso in complessive n. 21.045.480 azioni, prive di indicazione del valore nominale, quotate sul "Mercato Telematico Azionario", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali risultano in circolazione n. 5.908.806 *warrant* dell'Emittente (i "Warrant"), che attribuiscono ai titolari il diritto di sottoscrivere massime n. 1.603.059 azioni ordinarie della Target. Si ricorda che le azioni di Sicit eventualmente rivenienti dall'esercizio del diritto di sottoscrizione incorporato nei Warrant saranno anch'esse oggetto dell'Offerta.

### 3. Diritti di voto riferiti alle azioni complessivamente conferite

Le pattuizioni contenute nel Patto Parasociale vincolano tutte le azioni di Sicit attualmente detenute da Intesa Holding, pari a n. 9.142.100 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 43,440% del corrente capitale sociale di Sicit, su cui Intesa Holding, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, esercita controllo di fatto ai sensi dell'art. 93 TUF, come rappresentato nella seguente tabella.

Numero di azioni ordinarie attualmente emesse da Sicit	Numero di azioni di Sicit attualmente di titolarità di Intesa Holding	Numero di diritti di voto attualmente di titolarità di Intesa Holding	Percentuale del corrente capitale sociale rappresentato dalle azioni di Sicit attualmente di titolarità di Intesa Holding
21.045.480	9.142.100	9.142.100	43,440%

Inoltre, sono oggetto del Patto Parasociale tutte le azioni di Sicit che dovessero essere detenute, direttamente o indirettamente, da Intesa Holding successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Offerta.

Infine, sono altresì oggetto del Patto Parasociale tutte le azioni di Sicit che dovessero essere detenute, direttamente o indirettamente, da NB, l'Investitore, HoldCo e BidCo, successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Offerta.

### 4. Soggetti aderenti al Patto Parasociale

I soggetti aderenti al Patto Parasociale sono i seguenti:

- Intesa Holding S.p.A., società per azioni di diritto italiano, avente sede legale in Arzignano (VI), Via Trieste 2, CF, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita Iva: 01905000244.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali, Intesa Holding è titolare di n. 9.142.100 azioni ordinarie, rappresentative di circa il 43,440% del corrente capitale sociale di Sicit. Successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Offerta, Intesa Holding potrebbe arrivare a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione in Sicit pari al 50% del relativo capitale sociale.

- **Neuberger Berman Renaissance Partners Holding S.à.r.l.**, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) di diritto lussemburghese, avente sede legale in 9 Rue du Laboratoire, L-1911 Lussemburgo.
- **Galileo Otto S.à r.l.**, società a responsabilità limitata (*société à responsabilité limitée*) di diritto lussemburghese, avente sede legale in 80 Route d'Esch, L-1470 Lussemburgo.

Alla data delle presenti Informazioni Essenziali: nessuna tra NB, l'Investitore, HoldCo e BidCo detiene azioni di Sicit. Successivamente al, e per effetto del, perfezionamento dell'Operazione, NB potrebbe arrivare a detenere, indirettamente per il tramite dell'Investitore, HoldCo e BidCo, una partecipazione in Sicit pari al 50% del relativo capitale sociale.

#### 5. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 93 TUF

Ai sensi dell'art. 93 TUF, Intesa Holding esercita attualmente il controllo di fatto su Sicit, in quanto titolare, alla data delle presenti Informazioni Essenziali, di n. 9.142.100 azioni ordinarie con diritto di voto, rappresentanti una partecipazione pari a circa il 43,440% del corrente capitale sociale della Target.

Si segnala che, in caso di buon esito dell'Offerta e dell'investimento di Intesa Holding in HoldCo, nessuna delle Parti eserciterà individualmente il controllo, ai sensi dell'art. 93 TUF, su HoldCo e, indirettamente, su BidCo e Sicit.

#### 6. Contenuto del Patto Parasociale

Governance di HoldCo, BidCo, Target e, successivamente al perfezionamento della Fusione, della società risultante dalla Fusione

##### *HoldCo e BidCo*

##### Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di HoldCo e BidCo sarà composto da 4 componenti, da designarsi come segue:

- (i) 2 Amministratori saranno designati dall'Investitore; e
- (ii) 2 Amministratori saranno designati da Intesa.

Tra gli amministratori di propria designazione: (i) Intesa avrà il diritto di designare il Presidente di BidCo; e (ii) l'Investitore avrà il diritto di designare il Presidente di HoldCo.

I consiglieri di HoldCo e di BidCo saranno nominati per 3 esercizi.

##### *Delibere dell'Assemblea*

L'Assemblea dei soci di HoldCo e di BidCo sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze previste dalla legge.

#### *Delibere del Consiglio di Amministrazione*

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione di HoldCo e di BidCo saranno validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le relative delibere saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

#### *Collegio Sindacale*

Il Collegio Sindacale di HoldCo e di BidCo sarà composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, da designarsi come segue:

- (i) 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente di HoldCo e di BidCo saranno designati da Intesa;
- (ii) 1 sindaco effettivo di HoldCo e di BidCo (che ricoprirà la carica di Presidente) e 1 sindaco supplente saranno designati dall'Investitore.

#### *Sostituzione dei componenti degli organi sociali*

Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri o sindaci vengano a cessare dall'incarico, l'Investitore e Intesa si sono impegnati affinché, nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto, l'amministratore o il sindaco in sostituzione sia nominato nella persona designata dalla Parte che aveva in precedenza nominato il soggetto da sostituirsi.

#### *Società di revisione*

I bilanci di HoldCo e di BidCo saranno soggetti al controllo contabile e al giudizio di certificazione da parte di una società di revisione scelta dall'assemblea tra le cd. "big four".

### **Target**

#### *Consiglio di Amministrazione di Target*

Il Consiglio di Amministrazione di Target sarà composto da 10 componenti, da designarsi come segue:

- (i) 4 amministratori potranno essere designati dall'Investitore;
- (ii) 4 amministratori potranno essere designati da Intesa;

- (iii) 1 amministratore (che ricoprirà il ruolo di Amministratore Delegato nella persona dell'attuale amministratore delegato) sarà designato congiuntamente dall'Investitore e da Intesa; e
- (iv) 1 amministratore sarà designato - previo gradimento dell'Investitore - da Intesa che rivestirà la carica di Presidente.

fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo (*Presidente del Consiglio di Amministrazione di Target*) in caso di sostituzione del Presidente del consiglio di amministrazione, nel qual caso il Consiglio di Amministrazione di Target sarà composto da 9 componenti.

I consiglieri di Target saranno nominati per 3 esercizi.

*Amministratore Delegato di Target*

Ai sensi del Patto Parasociale, le Parti hanno concordato che il primo Amministratore Delegato della Target sia l'attuale Amministratore Delegato Massimo Neresini

In caso di evento di *underperformance* dell'Amministratore Delegato (come meglio disciplinato nel Patto Parasociale) è previsto un meccanismo di sostituzione dell'Amministratore Delegato per cui le Parti - ove, all'esito di una consultazione in buona fede, non raggiungano un accordo - faranno sì che Target dia mandato a una primaria società di *headhunting* affinché la stessa fornisca una lista di 3 candidati di comprovata esperienza e professionalità, tra i quali un nominativo eventualmente indicato da Intesa, e le Parti designeranno congiuntamente uno dei candidati della lista per ricoprire la carica di nuovo Amministratore Delegato. Nel caso in cui le Parti non addivengano per qualsiasi motivo a tale designazione congiunta del nuovo Amministratore Delegato entro il termine previsto dal Patto Parasociale, ciascuna Parte avrà diritto di escludere dalla lista dei candidati proposta dalla società di *headhunting* 1 (uno) nominativo, e il candidato rimanente sarà nominato Amministratore Delegato.

*Presidente del Consiglio di Amministrazione di Target*

Ai sensi del Patto Parasociale, le Parti hanno concordato che il primo Presidente del Consiglio di Amministrazione di Target sia Rino Mastrotto (il "Primo Presidente"). Nel caso di cessazione del Primo Presidente per qualsivoglia motivo: (i) il numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Target sarà ridotto da 10 a 9 amministratori; (ii) Intesa avrà il diritto di indicare per iscritto all'Investitore 1 fra i 4 amministratori di propria designazione che sia espressione del distretto veneto della conca, quale sostituto; e (iii) tale soggetto verrà nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Target previo gradimento dell'Investitore (che non potrà essere irragionevolmente negato ove il candidato indicato da Intesa presenti un profilo di comprovata esperienza e professionalità).

*Delibere dell'Assemblea di Target*

L'Assemblea dei soci di Target sarà validamente costituita e delibererà con le maggioranze previste dalla legge e dallo statuto, e pertanto con il voto favorevole di tanti soci che siano titolari di una percentuale rappresentativa del 50% più 1 azione del capitale sociale di Target con diritto di voto (tra cui Intesa e l'Investitore).

#### *Delibere del Consiglio di Amministrazione di Target*

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione di Target saranno validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le relative delibere saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti, fermo restando che le delibere riguardanti le seguenti materie saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione di Target con il voto favorevole di 8 amministratori in carica e saranno di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione di Target: (i) spese in conto capitale al di sopra di soglie rilevanti, (ii) cessioni rilevanti di società e/o aziende, (iii) costituzione di, o partecipazione a, *joint venture*, acquisizioni rilevanti di società e/o aziende, (iv) assunzione di nuovo indebitamento finanziario e rilascio di garanzie al di sopra di soglie rilevanti (anche tenuto conto delle disposizioni di cui ai contratti di finanziamento per tempo in vigore), (v) modifiche significative ai poteri dell'Amministratore Delegato rispetto a quelli risultanti da visura ordinaria della Camera di Commercio di Vicenza tratta in data 5 maggio 2021 e modifiche significative ai compensi degli amministratori come risultanti dalla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti approvata dal consiglio di amministrazione della Target in data 12 marzo 2021 e pubblicata in data 30 marzo 2021; (vi) sottoscrizione (inclusa l'individuazione dei relativi destinatari), modifica o revoca di piani di incentivazione a favore del *management*; (vii) operazioni con parti correlate di Target, in ogni caso diverse da quelle ordinarie o a condizioni di mercato e ad eccezione di quelle previste dal *business plan* di volta in volta vigente, (viii) approvazione o modifica del *business plan* per ciascun esercizio, e (ix) deliberazioni in merito alla Quotazione.

#### *Collegio Sindacale di Target*

Il Collegio Sindacale di Target sarà composto da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, da designarsi come segue:

- (i) 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente potranno essere designati da Intesa;
- (ii) 1 sindaco effettivo (che ricoprirà la carica di Presidente) e 1 sindaco supplente potranno essere designati dall'Investitore.

#### *Società di revisione di Target*

I bilanci di Target saranno soggetti al controllo contabile e al giudizio di certificazione da parte di una società di revisione scelta dall'assemblea tra le cd. "*big four*".

#### *Sostituzione dei componenti degli organi sociali di Target*

Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri o sindaci vengano a cessare dall'incarico, l'Investitore e Intesa si sono impegnati affinché, nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto, l'amministratore o il sindaco in sostituzione sia nominato nella persona designata dalla Parte che aveva in precedenza nominato il soggetto da sostituirsi.

### ***Società risultante dalla Fusione***

Le Parti hanno concordato nel Patto Parasociale che qualora si perfezionasse la Fusione, alla società risultante da tale fusione si applicheranno, *mutatis mutandis*, le previsioni di governance previste per Target.

*Trasferimento delle azioni di HoldCo, BidCo e, successivamente al perfezionamento della Fusione per incorporazione tra HoldCo, BidCo e Target, della società risultante dalla Fusione*

### ***HoldCo***

#### *Periodo di Lock-Up*

Ai sensi del Patto Parasociale, le Parti hanno concordato che lo statuto di HoldCo preveda che gli azionisti non possano trasferire le rispettive partecipazioni in HoldCo fino al 4° anniversario dalla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta (il "Periodo di Lock-Up").

In deroga alle restrizioni di cui sopra e alle previsioni relative al diritto di prima offerta e al diritto di co-vendita, ciascuna Parte potrà trasferire le azioni di HoldCo a soggetti controllati, fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni specificate nel Patto Parasociale.

#### *Diritto di prima offerta sulle azioni di HoldCo*

Ciascuna Parte concede all'altra un diritto di prima offerta esercitabile qualora, a seguito del Periodo di Lock-Up, una Parte intenda trasferire, in tutto o in parte, le azioni di HoldCo a un soggetto terzo. Qualora nessuna offerta venga presentata dalla Parte non cedente (o la stessa non sia accettata), la Parte cedente potrà trasferire le azioni oggetto di vendita a qualsiasi soggetto, fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni specificate nel Patto Parasociale.

#### *Diritto di co-vendita sulle azioni di HoldCo*

Ciascuna Parte concede all'altra un diritto di co-vendita esercitabile qualora, a seguito del Periodo di Lock-Up, una Parte riceva da un soggetto terzo un'offerta d'acquisto per la totalità o parte della partecipazione detenuta in HoldCo ai termini e condizioni specificati nel Patto Parasociale.

#### *Quotazione di HoldCo*

Decorso il Periodo di Lock-Up e fino al 6° anniversario dalla Prima Data di Pagamento, l'Investitore e Intesa si impegnano ad incontrarsi e valutare in buona fede le condizioni di fattibilità della quotazione di HoldCo su un mercato regolamentato (la "Quotazione") e concordare le attività da svolgere al fine di pervenire a detta Quotazione.

#### *Procedura di Vendita Congiunta*

Qualora, entro 6 anni dal pagamento del corrispettivo dell'Offerta, non abbia avuto luogo la Quotazione, l'Investitore e/o Intesa avranno il diritto di avviare una procedura competitiva o altra procedura per la vendita congiunta di tutte le azioni di HoldCo a un terzo migliore acquirente al fine di massimizzare il prezzo di vendita dell'intero capitale sociale della HoldCo ai termini e condizioni specificati nel Patto Parasociale, fermo restando che (a) troverà applicazione il diritto di prima offerta che precede e il prezzo di offerta dovrà essere, in ogni caso almeno pari al valore di mercato come determinato da un esperto indipendente; e (b) nel caso in cui nessuna offerta venga presentata (ovvero la stessa non sia accettata), il prezzo di vendita al terzo miglior acquirente dovrà essere in ogni caso superiore al prezzo di offerta di cui al precedente punto (a), ove applicabile, e superiore al valore di mercato come determinato da un esperto indipendente.

#### *Trasferimenti delle partecipazioni in Intesa e nell'Investitore*

Le Parti hanno concordato che, laddove si verificasse un cambio di controllo indiretto (come meglio definito nel Patto Parasociale) dell'Investitore ovvero di Intesa, a seconda dei casi, rispettivamente, le azioni di Intesa in HoldCo ovvero le azioni dell'Investitore in HoldCo si convertiranno automaticamente in azioni di diversa categoria prive dei diritti amministrativi.

#### ***BidCo***

##### *Periodo di Lock-Up*

Ai sensi del Patto Parasociale, le Parti hanno concordato che lo statuto di BidCo preveda che gli azionisti non possano trasferire le proprie partecipazioni in BidCo fino al 4° anniversario dalla data di pagamento del corrispettivo dell'Offerta.

#### ***Società risultante dalla Fusione***

Le Parti hanno concordato nel Patto Parasociale che qualora si perfezionasse la fusione per incorporazione tra HoldCo, BidCo e Target, alla società risultante da tale Fusione si applicherà, *mutatis mutandis*, il predetto regime di circolazione delle azioni previsto per HoldCo.

#### **7. Durata del Patto Parasociale**

Il Patto Parasociale, regolato dalla legge italiana, è stato stipulato in data 7 maggio 2021, diverrà efficace alla data in cui Intesa acquisterà il 50% del capitale sociale di HoldCo e rimarrà in vigore fino alla prima data tra: (a) la data di Quotazione e (b) la scadenza del 5° anno successivo alla data di efficacia del medesimo e si rinnoverà tacitamente di altri 5 anni in mancanza di disdetta comunicata per iscritto con almeno sei mesi di preavviso sulla sua scadenza.

Inoltre, nel caso in cui una delle parti ceda l'intera propria partecipazione in HoldCo ovvero - a seguito della

Fusione - l'intera propria partecipazione nella società risultante dalla Fusione, il Patto Parasociale cesserà di avere efficacia nei confronti del cedente, fermo restando che il cedente dovrà far sì che il cessionario aderisca preventivamente e per iscritto al Patto Parasociale.

#### **8. Deposito del Patto Parasociale e pubblicazione delle informazioni essenziali**

Il Patto Parasociale è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Vicenza in data 11 maggio 2021.

Le presenti Informazioni Essenziali sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito *internet* di Sicit, all'indirizzo *internet* [www.sicigroup.com](http://www.sicigroup.com).

12 maggio 2021

**L. DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, ANCHE MEDIANTE RIFERIMENTO, E LUOGHI O SITI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE**

**L.1. DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERENTE**

Statuto ed atto costitutivo dell'Offerente.

**L.2. DOCUMENTI RELATIVI ALL'EMITTENTE**

Relazione finanziaria dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, comprendente il bilancio civilistico e consolidato dell'Emittente al 31 dicembre 2020, corredata dagli allegati previsti per legge.

**L.3. LUOGHI E SITI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE**

Il Documento di Offerta, la Scheda di Adesione e i documenti indicati nei paragrafi L.1 e L.2 sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione:

- presso la sede legale dell'Offerente, in Milano, Viale Bianca Maria n. 25;
- presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento, in Milano, Largo Mattioli n. 3.

I suddetti documenti sono altresì messi a disposizione sul sito *internet* dell'Offerente ([www.opasic.it](http://www.opasic.it)), dell'Emittente ([www.sicigroup.com](http://www.sicigroup.com)) e del Global Information Agent ([www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com)), ove sono altresì disponibili i comunicati e gli avvisi concernenti l'Offerta.

Il Documento di Offerta è inoltre messo a disposizione degli interessati presso gli Intermediari Incaricati.

Da ultimo, si ricorda che i titolari di Azioni possono rivolgersi al Global Information Agent per qualsiasi richiesta o informazione relativa all'Offerta.

A tal fine, sono stati predisposti dal Global Information Agent l'*account* di posta elettronica dedicato [opa.sic.it@investor.morrowsodali.com](mailto:opa.sic.it@investor.morrowsodali.com) ed il numero verde 800 942 007. Per coloro che chiamano dall'estero è disponibile il numero +39 0690280639. Tale numero di telefono sarà attivo per tutta la durata del Periodo di Adesione (nonché, ove applicabile, per tutta la durata dell'eventuale Riapertura dei Termini), nei giorni feriali, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (*Central European Time*).

Il sito *internet* di riferimento del Global Information Agent è [www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com)

## **M. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento di Offerta appartiene all'Offerente.

L'Offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel Documento di Offerta rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

### **Circular HoldCo S.p.A.**



---

Nome: Marco De Simoni

Ruolo: Presidente del Consiglio di Amministrazione

### **Circular BidCo S.p.A.**



---

Nome: Marco De Simoni

Ruolo: Presidente del Consiglio di Amministrazione